

SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

Doc. XXIII

n. 2-ter

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

(LEGGE 20 DICEMBRE 1962, N. 1720)

PRESIDENTE: CATTANEI FRANCESCO, *deputato*

COMMISSARI: ADAMOLI GELASIO, *senatore*; AZZARO GIUSEPPE, *deputato*; BERNARDINETTI MARZIO, *senatore*; BERTHET AMATO, *senatore*; BISANTIS FAUSTO, *senatore*; BRUGGER PETER, *senatore*; BRUNI EMIDIO, *deputato*; CAGNASSO OSVALDO, *senatore*; CASTELLUCCI ALBERTINO, *deputato*; CIPOLLA NICOLÒ ROSARIO, *senatore*; DELLA BRIOTTA LIBERO, *deputato*; FLAMIGNI SERGIO, *deputato*; FOLLIERI MARIO, *senatore*; GATTO SIMONE, *senatore*; GATTO VINCENZO, *deputato*; JANNUZZI RAFFAELE, *senatore*; LI CAUSI GIROLAMO, *senatore*; LUGNANO FRANCESCO, *senatore*; MALAGUGINI ALBERTO, *deputato*; MERLI GIANFRANCO, *deputato*; MEUCCI ENZO, *deputato*; NICOSIA ANGELO, *deputato*; PAPA GENNARO, *deputato*; SANGALLI CARLO, *deputato*; SCARDAVILLA CORRADO, *deputato*; SGARLATA MARCELLO, *deputato*; SIGNORELLO NICOLA, *senatore*; TUCCARI EMANUELE, *deputato*; VARALDO FRANCO, *senatore*; ZUCCALÀ MICHELE, *senatore*.

—
Relazione sulle risultanze acquisite sul Comune di Palermo
—

La presente relazione è stata comunicata alle Presidenze delle due Camere l'8 luglio 1965 e annunciata alle Assemblee il 13 luglio 1965. La Commissione era, all'epoca, così composta:

PRESIDENTE: PAFUNDI DONATO, senatore

COMMISSARI: ADAMOLI GELASIO, *senatore*; ALESSI GIUSEPPE, *senatore*; AMADEI GIUSEPPE, *deputato*; ASSENNATO MARIO, *deputato*; BARZINI LUIGI, *deputato*; BERGAMASCO GIORGIO, *senatore*; BIAGGI NULLO, *deputato*; BUFALINI PAOLO, *senatore*; CAROLI MARTINO LUIGI, *senatore*; CIPOLLA NICOLÒ ROSARIO, *senatore*; CRESPELLANI LUIGI, *senatore*; DELLA BRIOTTA LIBERO, *deputato*; DI GIANNANTONIO NATALINO, *deputato*; DONATI GUGLIELMO, *senatore*; ELKAN GIOVANNI, *deputato*; GATTO SIMONE, *senatore*; GATTO VINCENZO, *deputato*; GUIDI ALBERTO, *deputato*; GULLOTTI ANTONINO, *deputato*; LI CAUSI GIROLAMO, *deputato*; MILILLO VINCENZO, *senatore*; MILITERNI GIUSEPPE MARIO, *senatore*; MORINO ALESSANDRO, *senatore*; NICOSIA ANGELO, *deputato*; PARRI FERRUCCIO, *senatore*; RUSSO SPENA RAFFAELLO, *deputato*; SPEZZANO FRANCESCO, *senatore*; VARALDO FRANCO, *senatore*; VERONESI GIUSEPPE, *deputato*; VESTRI GIORGIO, *deputato*.



CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL PRESIDENTE

Roma, 13 maggio 1971

Prot. n. C/2975

All'Onorevole
Dottor Sandro PERTINI
Presidente della Camera dei Deputati

S E D E

Onorevole Presidente,

a seguito dell'ordine del giorno votato all'unanimità nella seduta dell'11 maggio con il quale la Commissione ha invitato l'Ufficio di Presidenza a «chiedere ai Presidenti della Camera e del Senato la pubblicazione a stampa delle relazioni già inoltrate», e in relazione alle intese verbali intercorse con il Signor Segretario Generale della Camera dei Deputati, Le sarei grato se volesse valutare l'opportunità di procedere alla richiesta pubblicazione delle relazioni stesse nella forma usuale. La ringrazio e Le porgo i sensi della mia più viva considerazione.

F.to: AVV. FRANCESCO CATTANEI



CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL PRESIDENTE

Roma, 13 maggio 1971

Prot. n. C/2976

All'Onorevole Senatore
Professor Amintore FANFANI
Presidente del Senato della Repubblica

S E D E

Onorevole Presidente,

*a seguito dell'ordine del giorno votato all'unanimità nella seduta dell'11 maggio con il quale la Commissione ha invitato l'Ufficio di Presidenza a «chiedere ai Presidenti della Camera e del Senato la pubblicazione a stampa delle relazioni già inoltrate», e in relazione alle intese verbali intercorse con il Signor Segretario Generale della Camera dei Deputati, Le sarei grato se volesse valutare l'opportunità di procedere alla richiesta pubblicazione delle relazioni stesse nella forma usuale.
La ringrazio e Le porgo i sensi della mia più viva considerazione.*

F.to: AVV. FRANCESCO CATTANEI



CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL PRESIDENTE

Roma, 28 maggio 1971

Prot. C/2997

All'Onorevole
Dottor Sandro PERTINI
Presidente della Camera dei Deputati

S E D E

Illustrissimo Signor Presidente,

la Commissione parlamentare d'inchiesta che ho l'onore di presiedere ha deliberato di trasmettere alle Presidenze delle Camere un supplemento di documentazione istruttoria riguardante uno specifico argomento che costituì oggetto della « Relazione sulle risultanze acquisite sul Comune di Palermo » (di cui all'allegato n. 18), pervenuta alla Commissione posteriormente all'approvazione ed alla presentazione della relazione stessa.

Con riferimento, pertanto, alla mia lettera del 13 maggio 1971, prot. C/2975, La prego di voler esaminare l'opportunità di pubblicare anche tale documentazione in appendice alla relazione di cui sopra.

Con i sensi della mia viva considerazione.

F.to: Avv. FRANCESCO CATTANEI



CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL PRESIDENTE

Roma, 28 maggio 1971

Prot. C/2998

All'Onorevole Senatore
Professor Dottor Amintore FANFANI
Presidente del Senato della Repubblica

R O M A

Illustrissimo Signor Presidente,

la Commissione parlamentare d'inchiesta che ho l'onore di presiedere ha deliberato di trasmettere alle Presidenze delle Camere un supplemento di documentazione istruttoria riguardante uno specifico argomento che costituì oggetto della « Relazione sulle risultanze acquisite sul Comune di Palermo » (di cui all'allegato n. 18), pervenuta alla Commissione posteriormente all'approvazione ed alla presentazione della relazione stessa.

Con riferimento, pertanto, alla mia lettera del 13 maggio 1971, prot. C/2976, La prego di voler esaminare l'opportunità di pubblicare anche tale documentazione in appendice alla relazione di cui sopra.

Con i sensi della mia viva considerazione.

F.to: Avv. FRANCESCO CATTANEI

RELAZIONE SULLE RISULTANZE ACQUISITE
SUL COMUNE DI PALERMO

I N D I C E

| | |
|--|----------------|
| Relazione della Commissione | <i>Pag.</i> 15 |
| Allegato n. 1 — Dal parere del Consiglio di giustizia amministrativa concernente la « Proposta di scioglimento del Consiglio comunale di Palermo ». | » 18 |
| Allegato n. 2 — Dalla deposizione del generale de Lorenzo, comandante generale dell'Arma dei carabinieri | » 20 |
| Allegato n. 3 — Dalla deposizione del dottor Boccia, prefetto di Palermo | » 21 |
| Allegato n. 4 — Dalla deposizione del dottor Garofalo, procuratore generale presso la corte di appello di Palermo | » 21 |
| Allegato n. 5 — Dalla deposizione del dottor Scaglione, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo | » 22 |
| Allegato n. 6 — Dalla deposizione del dottor Terranova, giudice istruttore del tribunale di Palermo | » 23 |
| Allegato n. 7 — Dichiarazioni rese dall'ingegner Nicoletti, ingegnere capo del comune di Palermo | » 25 |
| Allegato n. 8 — Rapporto del tenente dei carabinieri Malausa Mario, comandante della tenenza di Palermo suburbana della legione territoriale carabinieri di Palermo | » 37 |
| Allegato n. 9 — Dalla relazione della commissione ispettiva nominata dal presidente della Regione siciliana per una « Ispezione straordinaria presso il comune di Palermo » (Relazione Bevivino) | » 52 |
| Allegato n. 10 — Denuncia presentata dall'avvocato Lorenzo Pecoraro contro l'assessore Vito Ciancimino in relazione alle pratiche amministrative concernenti la società « Aversa » | » 60 |
| Allegato n. 11 — Decisione del Consiglio di giustizia amministrativa sul ricorso prodotto dalla società « Aversa » | » 63 |

Indice

| | |
|---|---------|
| Allegato n. 12 — Richieste del pubblico ministero in merito alla denuncia prodotta dall'avvocato Pecoraro | Pag. 66 |
| Allegato n. 13 — Decreto di archiviazione della denuncia della società « Aversa » | » 70 |
| Allegato n. 14 — Lettera inviata dall'avvocato Lorenzo Pecoraro al senatore Francesco Spezzano | » 74 |
| Allegato n. 15 — Comunicazione del comune di Palermo sulle pratiche amministrative concernenti la società « Aversa » | » 75 |
| Allegato n. 16 — Dalla deposizione del dottor Melfi, questore di Palermo | » 77 |
| Allegato n. 17 — Dalla deposizione del dottor Mercadante, procuratore generale presso la corte d'appello di Palermo | » 78 |
| Allegato n. 18 — Da un rapporto della Guardia di Finanza | » 79 |
| Allegato n. 19 — Dalla deposizione del dottor Ferdinando Umberto Di Blasi, già presidente della commissione provinciale di controllo di Palermo | » 80 |
| Allegato n. 20 — Dalla dichiarazione dell'onorevole Bino Napoli | » 90 |
| <i>Appendice</i> — Documenti relativi all'Allegato n. 18 | » 91 |

RELAZIONE

Il presente documento trae origine dalle particolari indagini condotte dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia e dai gruppi di lavoro, riepilogate nelle relazioni dei senatori Spezzano e Donati, del deputato Vestri e negli interventi dei senatori Militerni, Caroli, Crespellani, Bergamasco, Bufalini, Milillo, Parri, Alessi e dei deputati Nicosia, Veronesi e Barzini nelle sedute del 3, 13, 22, 23 e 26 giugno 1964.

Nel corso della prima fase dei lavori della Commissione si convenne, in diverse occasioni, sull'importanza del legame tra fenomeni di mafia ed irregolarità della pubblica amministrazione, nella sua estensione più lata, soprattutto in relazione alla tendenza delle attività mafiose a spostare il campo di azione dalle zone agricole verso i centri urbani.

Tale legame, nelle deposizioni di rappresentanti di pubblici poteri, si intende soprattutto come illecita interferenza e come intermediazione parassitaria, esercitate direttamente o indirettamente sugli strumenti della pubblica amministrazione, al fine di determinare favoritismi, situazioni di privilegio, conseguire illeciti guadagni, conquistare utili posizioni di potere.

Sin dall'inizio della sua attività la Commissione dovette rivolgere una particolare attenzione verso gli avvenimenti che funestavano la vita della città di Palermo (attentati, omicidi a catena, atti di intimidazione, eccetera) e che commossero fortemente l'opinione pubblica nazionale. Detti avvenimenti, definiti per la prima volta unanimemente come manifestazioni di una attività mafiosa di intensità senza prece-

denti, vennero considerati, dai rappresentanti dei pubblici poteri interrogati dalla Commissione, come dovuti a rivalità tra « cosche » mafiose in concorrenza spietata per l'acquisizione di posizioni di predominio soprattutto nel campo delle aree fabbricabili, dei mercati e degli appalti e licenze, campi di attività strettamente legati alla pubblica amministrazione, in ispecie quella comunale, alla cui direzione e al cui controllo sarebbe affidata la regolarità e l'osservanza delle leggi.

Accogliendo sostanzialmente quella parte dello schema operativo predisposto dalla Commissione che si riferisce all'accertamento dei legami tra attività mafiose ed irregolarità della pubblica amministrazione, la presidenza della Regione siciliana disponeva un'inchiesta amministrativa sulle amministrazioni comunali dei principali centri dell'isola, in particolare per Palermo.

Le risultanze dell'inchiesta sul comune di Palermo hanno messo in evidenza l'esistenza di molte situazioni anomale e di carenze amministrative che hanno formato oggetto di attento esame da parte della Commissione di inchiesta, la quale è pervenuta alla convinzione, attraverso molti fatti, documenti e testimonianze, che esista un parallelismo fra la particolare intensità del fenomeno delinquenziale e la situazione amministrativa in una città dell'importanza di Palermo.

Dopo un voto dell'assemblea regionale quel governo trasmise la relazione dell'inchiesta al consiglio di giustizia amministrativa, richiedendo il parere sulla proposta di scioglimento del consiglio comunale di Palermo. Il consiglio di giustizia ammini-

strativa, pur riconoscendo le situazioni anormali e le carenze amministrative accertate, ha espresso il parere che non si poteva procedere allo scioglimento del consiglio comunale perché il governo regionale e gli altri organismi tutori non avevano esercitato i poteri rispettivi e sostitutivi previsti dalle leggi. Ha però definito « rilevanti » le violazioni di legge specificando che la situazione dell'amministrazione comunale di Palermo « presenta un quadro sicuramente allarmante in cui l'accertamento obiettivo delle frequenti violazioni di norme di legge, di regolamento e di buona e corretta amministrazione pone, senza risolverlo, il problema dell'eventuale sussistenza di abusi, favoritismi o collusioni, al di là della semplice negligenza e disorganizzazione amministrativa » (1).

Per parte sua, sulla indicazione specifica fornita dal risultato dell'inchiesta amministrativa, la Commissione parlamentare decideva di esperire un'indagine campione avente per oggetto le attività amministrative del comune di Palermo, intesa ad accertare la concreta rispondenza tra la attività di un potere extra legale, come quello di mafia, e l'irregolare funzionamento di alcune branche dell'amministrazione comunale.

La Sottocommissione, nominata allo scopo, ha preso in esame gli aspetti della pubblica amministrazione riferentisi principalmente alle aree fabbricabili, alle licenze di costruzione ed agli appalti, assumendo come base le risultanze dell'inchiesta amministrativa, approfondendone alcuni dati precedentemente e successivamente acquisiti con gli interrogatori, i rapporti e le informazioni provenienti dalla magistratura e dalle autorità di pubblica sicurezza.

L'indagine così condotta ha potuto ulteriormente accertare:

1) che in particolare l'attività edilizia e quella dell'acquisizione delle aree fab-

(1) Si veda in proposito il parere del consiglio di giustizia amministrativa in data 25 giugno 1964, doc. 237, pagine 4, 5, 8 e 9 (allegato 1).

bricabili ha costituito, con il concorso determinante dell'irregolarità amministrativa rilevata nel settore dell'urbanistica e della concessione delle licenze di costruzione, un terreno quanto mai propizio per il prosperare di attività illecite e di un potere extra legale esercitato da gruppi di pressione in forma di intermediazione parassitaria e di una pratica di favoritismi riscontrabile con notevole frequenza ed evidenza (2);

2) che nello sviluppo dell'attività edilizia sono emersi, nel breve giro di anni, elementi di oscura provenienza, rapidamente arricchitisi in modi quanto meno sospetti (3);

3) che non poche tra le pratiche irregolari, in particolare nel campo delle licenze edilizie, sono andate a beneficio di elementi indicati come mafiosi dai rapporti

(2) Si confrontino a tal proposito le deposizioni del generale De Lorenzo in data 25 luglio 1963, pagine 4-5 (allegato 2); del prefetto Boccia, in data 25 luglio 1963, pagina 24 (allegato 3); del procuratore generale dottor Garofalo, in data 25 luglio 1963, pagina 121 (allegato 4); del procuratore Scaglione, in data 15 gennaio 1964, pagine 84-85 (allegato 5); del giudice istruttore Terranova, in data 22 aprile 1964, pagine 11, 12 e 13 (allegato 6); la deposizione dell'ingegnere capo Nicoletti al secondo gruppo di indagine specifica in data 5 maggio 1964, pagine 74 e seguenti (allegato 7); il già citato parere del consiglio di giustizia amministrativa, pagine 4 e 5 (allegato 1); il rapporto del tenente dei carabinieri Malausa (allegato 8) (quest'ultimo documento serve anche ad illustrazione dei successivi punti 2, 3 e 4).

Si confrontino inoltre le risultanze della relazione del prefetto Bevivino sulla ispezione straordinaria presso il comune di Palermo, pagine 21-22; 30; 31-33; 35-40; 62-63; 64-65; 69-71; 75-76 (allegato 9); la denuncia dell'avvocato Pecoraro contro l'assessore Ciancimino (allegato 10); la decisione del consiglio di giustizia amministrativa sulle vicende della società « Aversa » (allegato 11); le richieste del pubblico ministero in merito alla denuncia dell'avvocato Pecoraro (allegato 12); il decreto di archiviazione della denuncia (allegato 13); la lettera dell'avvocato Pecoraro al senatore Spezzano (allegato 14); le comunicazioni del comune di Palermo sulle vicende della società « Aversa » in data 12 novembre 1964 (allegato 15).

(3) Si confrontino in proposito le deposizioni del questore Melfi in data 25 luglio 1963, pagina 82 (allegato 16); del procuratore Scaglione in data 15 gennaio 1964, pagina 118 (allegato 5); del procuratore generale Mercadante in data 30 ottobre 1963, pagina 17 (allegato 17); del giudice istruttore Terranova in data 22 aprile 1964, pagine 11 e seguenti (allegato 6).

di polizia o dai successivi eventi delinquenziali e giudiziari (4);

4) che alcuni dei protagonisti delle più clamorose vicende delinquenziali della zona di Palermo figurano nei passaggi di proprietà delle aree edificabili e vengono, in alcuni rapporti, indicati come elementi capaci di esercitare una notevole influenza sugli organi di amministrazione della città (5).

Minore estensione ha avuto l'indagine sugli appalti, limitata a sole tre ditte se

(4) Si confrontino in proposito il rapporto del giudice istruttore Terranova in data 22 aprile 1964 (allegato 6); il rapporto del prefetto Bevivino, pagine 66 e 72 (allegato 9); il rapporto della Guardia di finanza di Palermo in data 27 dicembre 1963, doc. 140 (allegato 18); la deposizione del dottor Di Blasi in data 17 gennaio 1964, pagine 98 e seguenti (allegato 19).

(5) Si confrontino in proposito la già citata deposizione del procuratore generale Mercadante in data 30 ottobre 1963 (allegato 17); il già citato rapporto del giudice istruttore Terranova in data 22 aprile 1964 (allegato 6); la deposizione dell'onorevole Napoli in data 17 gennaio 1964, pagine 236-238 (allegato 20); la deposizione del dottor Di Blasi in data 17 gennaio 1964, pagine 102 e seguenti (allegato 19); il rapporto della Guardia di finanza in data 27 dicembre 1963, doc. 140 (allegato 18); la già citata denuncia dell'avvocato Pecoraro (allegato 10).

pur le più importanti; né è stata affrontata quella sui mercati, salvo per quanto già acquisito dai rapporti e dagli interrogatori recepiti dalla Commissione sia a Roma sia a Palermo.

Pur dando alla ricerca sin'oggi effettuata il valore di una analisi campione, essa ha comunque convalidato l'ipotesi, espressa in sede di impostazione del lavoro, che la pubblica amministrazione, con le sue lacune e irregolarità, si è dimostrata un terreno permeabile per lo sviluppo di attività extra legali e parassitarie che costituiscono le forme più redditizie del trapianto del fenomeno mafioso dalla campagna nella città. Tali conclusioni indicano anzitutto la necessità di approfondire l'indagine, con particolare riferimento all'intero svolgimento del piano regolatore, al settore dei mercati, a quello delle licenze, appalti e concessioni comunali in genere, riservando alla Commissione di formulare concrete proposte dirette al risanamento della situazione amministrativa, anche con la modificazione, ove occorra, degli strumenti della pubblica amministrazione.

F.to: DONATO PAFUNDI, Presidente.

ALLEGATO N. 1

Dal parere del consiglio di giustizia amministrativa in data 25 giugno 1964, concernente la « Proposta di scioglimento del consiglio comunale di Palermo ». (Doc. 237, pagine 4, 5, 8 e 9).

« ...Alla stregua degli accennati principi, ormai fermi e pacifici nella giurisprudenza amministrativa, va riguardata la situazione dell'amministrazione comunale di Palermo che tanta preoccupazione ha destato nelle autorità responsabili e nell'opinione pubblica, e che, attraverso le risultanze sottoposte all'esame di questo consiglio, a seguito delle indagini disposte nei settori di cui sopra è cenno (*edilizia, piano regolatore, appalti, licenze di costruzione*), presenta un quadro sicuramente allarmante, in cui l'accertamento obiettivo delle frequenti violazioni di norme di legge, di regolamento e di buona e corretta amministrazione pone, senza risolverlo, il problema dell'eventuale sussistenza di abusi, favoritismi o corruzioni, al di là della semplice negligenza e disorganizzazione amministrativa.

« ...È per questa ragione (*mancato inizio da parte della autorità governativa regionale del procedimento di cui all'articolo 54, lettera b*), *ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana*) che il consiglio di giustizia amministrativa non può tener conto, ai fini del richiesto parere sull'eventuale scioglimento del consiglio comunale di Palermo, ai sensi del citato articolo 54 dell'ordinamento degli enti locali, di molti fatti emersi dalla inchiesta, anche se questi appaiono in sé gravi e sintomatici e tali da potere, even-

tualmente, formare oggetto di esame in altre sedi: ad esempio, l'esistenza di costruzioni sprovviste di licenza o abusive (relazione dell'assessore per gli enti locali, pag. 8 segg.), la precipitosa approvazione di progetti, e il rilascio altrettanto precipitoso di licenze edilizie nel periodo di carenza della salvaguardia (relazione citata, pag. 12, 18, 19, 20, 22, eccetera) e, soprattutto, la distorsione e la falsa applicazione di vecchie norme regolamentari (del 1889) richiedenti l'intervento nelle licenze edilizie e nelle conseguenti costruzioni « di un capomastro od impresario capace ed abile ». Si è preteso di dare applicazione a tali norme (i cui fini originari erano ormai esauriti e superati dalla normazione sulle professioni di ingegnere, geometra ed analoghe, in relazione alla compilazione di progetti e alla direzione di lavori edili), attraverso l'istituzione ed il mantenimento di un albo di costruttori « per conto terzi » (vedi relazione assessoriale, pag. 6, e atti della ispezione straordinaria) nel quale, per disposizione dell'assessore, sono state iscritte persone delle quali non risultano chiari i titoli e le benemerienze professionali, e che, negli ultimi anni, hanno monopolizzato quasi per intero il settore delle licenze edilizie, fungendo evidentemente da prestanome degli effettivi costruttori rimasti nell'ombra.

« ...Una violazione di norme sicuramente imputabile al consiglio comunale è quella del mancato rinnovo dei componenti della commissione edilizia, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento edilizio comunale, dal 19 dicembre 1956 alla data dell'ispezione, e cioè per più di sette anni.

« Se si considera che la norma citata prescrive che la commissione si rinnovi periodicamente per un terzo e che i membri che abbiano esplicato le loro funzioni per tre anni, non siano rieleggibili per il triennio successivo (all'evidente scopo di evitare che la uniforme composizione del collegio per periodi troppo lunghi consenta, in ipotesi, la creazione di una rete di amicizie suscettibili di sfociare in favoritismi e abusi: cfr. relazione assessoriale, pag. 5); se, d'altra parte, si pone mente che, come risulta dalla ispezione straordinaria, in molte circostanze la commissione edilizia irregolarmente composta, si è pronunciata in difformità dai pareri espressi preventivamente, sui progetti di costruzione, dalle competenti sezioni dell'ufficio tecnico comunale (cfr. relazione della commissione

ispettiva, pag. 66 seg.) ovvero ha dato pareri favorevoli anche troppo tempestivi (cfr. relazione della commissione ispettiva, pag. 36, 38, 54, 71, 72, 79, 80, eccetera), deve concludersi che la mancata rinnovazione della commissione edilizia ai sensi del regolamento può avere influito in maniera notevolissima sulla deficiente applicazione dei principi ispiratori del piano regolatore generale e delle norme del regolamento edilizio, che la commissione ispettiva ha lamentata.

« ...Per concludere, come già accennato, le violazioni di legge riferibili al consiglio comunale, così come risultano dagli atti sottoposti all'esame di questo consesso, sebbene rilevanti, non appaiono di tale natura e di tale ampiezza da giustificare l'estrema misura repressiva dello scioglimento del consiglio comunale di Palermo ».

ALLEGATO N. 2

Dalla deposizione del generale de Lorenzo, comandante generale dell'Arma dei carabinieri. (Seduta del 25 luglio 1963, pagg. 4-5).

« ...Su queste basi lontane ed anche recenti, sia dopo la prima guerra mondiale (nel periodo successivo vi è stata una remora per forti azioni di polizia), sia dopo la seconda guerra mondiale il fenomeno è rifiorito nella sua veste di nuova e vecchia mafia. Mentre la vecchia mafia finisce con l'essere la mafia del potere, cioè quella degli elementi che hanno raggiunto un livello di vita soddisfacente e che si limitano a dare ordini e disposizioni, a intervenire nelle forme più diverse nella vita dell'isola, la giovane mafia è quella che deve ancora raggiungere uno stato di benessere ed

è quindi composta di elementi pronti ad eseguire i peggiori delitti.

« Negli ultimi tempi questa nuova mafia si è interessata dell'accaparramento delle moderne forme di realizzazione del benessere, i mercati ortofrutticoli e le aree fabbricabili. Dalla iniziativa di questi elementi diretta a conquistare tali fonti di benessere, poiché naturalmente non si tratta di un'unica organizzazione, di fronte all'accaparramento di un dato centro di ricchezza da parte di un determinato gruppo, è sorta la reazione di altri gruppi che lo stesso beneficio intendevano realizzare. Ciò ha creato i conflitti più violenti e ad alto livello nell'ambiente delinquenziale, di cui sono manifestazioni gli episodi più recenti, come l'uso di "Giuliette" cariche di esplosivo contro questo o quell'appartenente alle cosche più importanti della città di Palermo ».

ALLEGATO N. 3

Dalla deposizione del dottor Boccia, prefetto di Palermo. (Seduta del 25 luglio 1963, pag. 24).

« ...È probabile che per il reperimento e lo sfruttamento di aree fabbricabili il

fenomeno mafia c'entri. Infatti la mafia dalle campagne si è spostata in città dove trova più fertile terreno. C'è il contrabbando. Ma io non ho nessun elemento concreto per poter affermare che Tizio esercita, ha trovato utilità o profitto in uno di questi settori ».

ALLEGATO N. 4

Dalla deposizione del dottor Garofalo, procuratore generale della corte d'appello di Palermo. (Seduta del 25 luglio 1963, pag. 121).

« ...Per quanto riguarda il circondario di Palermo, noi abbiamo una mafia ormai quasi cittadina. Infatti la mafia rurale con il cadere del feudo si è trasformata. Finito il feudo sono finite le possibilità di sfruttamento dell'economia agricola, salvo pochissimi casi, e gli elementi mafiosi si sono riversati in città a sfruttare in vari campi gli sviluppi dell'economia della zona: nel campo edilizio, nel campo dei mercati, in

quello del contrabbando del tabacco e, si dice, anche nel campo del contrabbando degli stupefacenti. Uso il termine "si dice", perché rapporti sul contrabbando degli stupefacenti non ne abbiamo.

« La mafia è divisa in zone di predominio. Consta di diversi gruppi, che spesso vengono a contrasto fra loro per il predominio nella zona, con la conseguenza che questi conflitti sfociano poi in omicidi. Per quanto concerne la popolazione, coloro che sono vittime delle imposizioni di mafia finiscono per subire e purtroppo anche per tacere ».

ALLEGATO N. 5

Dalla deposizione del dottor Scaglione, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo, nella seduta del 15 gennaio 1964 (pagine 84 e 85).

« ...È proprio la conquista del monopolio in un determinato settore di attività, della preminenza cioè di una delle tante attività lecite o illecite, che ha sempre esasperato la lotta tra i vari gruppi e determinato i fatti di sangue che generalmente snodano una catena di vendette che non ha mai sosta, perché alla uccisione di uno, appartenente ad un gruppo, segue, prima o poi, analoga e più grave sanzione nei confronti di altro o di altri appartenenti al gruppo avversario.

« I campi di attività in cui maggiormente questi gruppi in contrasto hanno manifestato, fino ad oggi, le loro manifestazioni di conquista, sono quelli del mercato ortofrutticolo, dell'attività edilizia, della guardiania nei giardini della periferia, del contrabbando di tabacco e del commercio di stupefacenti.

« ...Nel campo delle aree edificabili si è avuta in città una serie di fatti di sangue a causa appunto della lotta spietata tra due gruppi, che si è ritenuto di poter individuare come capeggiati l'uno da Di

Maria Vincenzo e dal di lui socio Namio Gerardo, l'altro da Caviglia Agostino e da Vitale Carmelo.

« La prima manifestazione dell'urto fra questi due gruppi si può far risalire al 25 ottobre 1961 con la uccisione di certo Caviglia Agostino ad opera di individui che si trovavano a bordo di un'autovettura.

« A distanza di pochi giorni, il 30 ottobre, Di Maria Vincenzo e Namio Gerardo furono fatti segno a numerosi colpi di arma da fuoco mentre transitavano in macchina nella frequentatissima via Lazio ».

Dalla stessa deposizione, pag. 118.

« ...Potrei soltanto dire qualcosa dei processi che mi sono passati per le mani in questo periodo, anzitutto dell'episodio Di Pisa Calcedonio. Di Pisa era un contrabbandiere e ad un certo momento diventò appaltatore: ora, che abbia avuto connivenze o meno con altri è cosa che dagli atti in nostro possesso non risulta.

« ...La Barbera ad un certo momento da modesto carrettiere diventò un appaltatore di grido: ha avuto anche lui dietro alle spalle conniventi? Chi lo sa, chi lo può dire? A questo proposito non posso dirle altro perché non mi risulta ».

ALLEGATO N. 6

Dalla deposizione del dottor Terranova, giudice istruttore del tribunale di Palermo, nella seduta del 22 aprile 1964 (pagine 11, 12 e 13).

« ...Come ho già detto, tra le attività della mafia più frequenti vi sono: traffico di stupefacenti, contrabbando dei tabacchi, controllo dei mercati e controllo di determinate aree edilizie, controllo di determinate attività commerciali; la mafia si occupa a Palermo anche della vendita dei fiori. Tutti i negozi di fiori sono gestiti da mafiosi legati tra di loro. Uno di essi è stato ucciso anni fa, un certo Sorbi, in un negozio di via Maqueda; le imprese di pompe funebri sono tutte gestite da mafiosi. Quasi tutte le attività, in breve, sono controllate da mafiosi; i giardini sono controllati da mafiosi e soprattutto la distribuzione dell'acqua ».

A domanda del Presidente, se tali attività siano controllate da mafiosi anche quando occorre una licenza dell'autorità per il loro esercizio, risponde:

« Non è facile stabilirlo, perché se si fosse stabilito si sarebbe provveduto. Certo, ottengono licenze o direttamente o più normalmente attraverso interposta persona. Insomma il costruttore mafioso non ha mai la licenza a nome suo: tipico il caso di Michele Cavatajo, che è uno dei più feroci delinquenti di Palermo, il quale si qualifica industriale costruttore ma non ha licenze a suo nome. Sua moglie ottiene la licenza e poi ne utilizza Cavatajo, che inoltre fa parte anche di altre società, gestisce spacci e si occupa di numerose altre attività ».

Dalla stessa deposizione del giudice istruttore Terranova in data 22 aprile 1964, pagina 16.

A domanda del Presidente che rileva come taluni imputati per reati di mafia fossero in possesso di regolari licenze come costruttori e commercianti per avere le quali occorrono requisiti rigorosamente prescritti, risponde:

« Certo, vi sono dei casi in cui si potevano rilevare delle irregolarità. Quale è il rimedio? Non lo so ».

A domanda del senatore Cipolla che cita l'esempio di tale Leonforte, risponde:

« Leonforte ha ottenuto due certificati di buona condotta dal comune di Ficarazza ».

Più oltre precisa:

« Posso dire quanto segue. Nel procedimento penale questo episodio specifico ha formato oggetto di accurate indagini, indagini che hanno portato a dei risultati su cui, però, non posso dir nulla, ma che potranno essere conosciuti tra qualche mese, quando saranno depositati atti e sentenze. Non è, insomma, un fatto sfuggito — questo intendo dire — è un fatto che è stato esaminato ».

Dalla stessa deposizione del giudice istruttore Terranova in data 22 aprile 1964, pagine 23, 25, 28 e 32.

L'onorevole Li Causi formula la seguente domanda: « Risulta altresì dagli atti acquisiti alla Commissione che buona parte di

questi imputati, di cui il giudice si sta occupando, specie costruttori, hanno ottenuto a loro vantaggio dall'amministrazione del comune di Palermo varianti al piano regolatore che non potevano essere accordate, come risulta poi dal fatto che la Regione le ha in parte annullate. Nel corso delle istruttorie ha avuto modo di rilevare l'esistenza di queste collusioni o carenze? Dico in generale ».

Il dottor Terranova risponde: « A questo quesito non posso dare una risposta perché si riferisce a fatti in corso. Certo, collusioni ce ne sono state ».

L'onorevole Li Causi domanda: « Noi non vogliamo sapere come, quando, chi e che cosa: noi desideriamo sapere se il fenomeno è affiorato ».

In seguito (pagina 25) l'onorevole Li Causi formula la seguente domanda: « Può lei considerare sporadico il caso dell'imputato De Martino Francesco, *killer* del gruppo Torretta, che alloggiava presso una casa dell'Istituto case popolari non ancora assegnata, pur avendo egli una casa di sua proprietà e ciò per meglio accudire ai giardini di un alto funzionario della Regione? »

« Il fondo tipico di questi rapporti che cosa è? È che la mafia imposta i suoi guardiani, i suoi campieri, i suoi sovrastanti in determinati punti strategici, naturalmente garantendo determinati interessi e, quindi, ottenendo collusioni con personalità delle amministrazioni. Ora, risulta a lei che questo caso di De Martino sia un caso sporadico oppure un caso tipico? ».

A domanda del Presidente, che chiede al dottor Terranova cosa sappia di tale epi-

sodio, il giudice risponde: « So quello che ha detto l'onorevole Li Causi ».

Più oltre (pagina 28) l'onorevole Li Causi rivolge al dottor Terranova la seguente domanda: « Nel corso dell'istruttoria ha avuto ella, signor giudice, occasione di rilevare la esistenza di affari fra elementi mafiosi, grossi operatori economici e personalità politiche? Per intenderci, per quello che concerne i nomi che io farò lei faccia pure finta di non sapere niente perché non ha nessuna importanza, mentre è invece importante ai fini nostri: ed io ci tengo a fare i nomi, affinché rimangano agli atti della Commissione, senza che lei su di essi si pronunci assolutamente. »

« Non c'è dubbio che Vassallo, il nome gigante di questa speculazione edilizia, comprò aree fabbricabili presso il Terrasi, grosso operatore economico, presidente della camera di commercio, nonché — cosa più importante ancora — aree fabbricabili di un notissimo mafioso di famiglia mafiosa, il Citarda. »

« Si tratta, quindi, di personalità, di grosse personalità del mondo economico e, quindi, anche politico perché il Terrasi, pur essendo un grosso personaggio economico, è impeciato in tutta la vicenda politica. Risulta a lei questo? Risulta a lei cioè questo intreccio di interessi per cui i mafiosi speculatori sulle aree fabbricabili hanno la loro base, il loro appoggio e l'oggetto della loro speculazione presso questi grossi personaggi e, quindi, la necessaria collusione e la concatenazione di interessi? ».

Il dottor Terranova risponde: « Delle collusioni ci sono: non posso dire come, con chi, quanto e in che misura. Comunque non sono fantasie! ».

ALLEGATO N. 7

Dichiarazioni rese dall'ingegnere Nicoletti (ingegnere capo del comune di Palermo) il 5 maggio 1964, avanti il sottogruppo d'indagine specifica sulla pubblica amministrazione costituito in seno alla Commissione (Estratto dal resoconto stenografico, pagine 74-118).

NICOLETTI. Questa norma, in base alla quale la commissione si dovrebbe rinnovare per un terzo ogni anno, scadendo dalla carica i più anziani, è una antica norma, che anzi io stesso proposi verso il 1936, appunto per dare alla Commissione edilizia quel continuo rinnovamento che la tenesse più a contatto, diciamo così, con i problemi che doveva esaminare. Quando si insediò nel 1957, mi pare, vi fu un componente che non intervenne e mandò una lettera; in quella occasione feci una proposta di deliberazione prima di interpellare gli enti. Successivamente, si può dire che ogni anno suggerii la proposta — è l'assessore che fa le proposte — di cinque o sei sostituzioni, non ricordo bene, e alcune furono effettivamente iscritte all'ordine del giorno del consiglio comunale; ma il consiglio non riuscì mai a deliberare su questo argomento.

Non potrei specificare i motivi per cui il consiglio non riuscì mai a deliberare. Che si trattasse di un'esigenza di un certo rilievo è indubbio, tanto è vero che io insistevo perché la commissione edilizia avesse quella elasticità che era necessaria.

SPEZZANO. In definitiva, lei riteneva questo rinnovo della commissione opportuno, non solo perché si rispettasse la legge,

ma anche perché le sembrava che con tale rinnovo le cose potessero andare meglio?

NICOLETTI. Appunto, il motivo era prima di tutto un motivo legale, ma in secondo luogo era anche un motivo funzionale. Io, fin da quanto l'ho proposto nel 1936, quando ero ancora capo sezione, nonostante allora vi fossero i più illustri professionisti di Palermo, che vi erano stati per una ventina di anni, ero convinto che questa commissione doveva gradualmente rinnovarsi per non avere soluzione di continuità nelle sue direttive.

SPEZZANO. Lei sa meglio di me che vi è un albo dei costruttori per conto terzi. Le risulta, per esempio, che quando Milazzo ha fatto la domanda per essere iscritto a questo albo costruttori l'ufficio tecnico ha dato parere contrario e, ciò nonostante, il Milazzo è stato iscritto?

Lei, dirigente dell'ufficio, quando vedeva il risultato di queste sue proposte — per il rinnovo della commissione edilizia, o il fatto che Milazzo venisse iscritto lo stesso, nonostante il parere contrario — che cosa ha pensato? Ha fatto delle rimostranze?

NICOLETTI. Anzitutto desidererei che i commissari considerassero che io ero direttore dell'ufficio tecnico e che l'ufficio tecnico era costituito da ben otto sezioni, di cui la I si interessa dell'illuminazione, la II delle strade, la III/A dell'edilizia pubblica, la III/B dell'edilizia privata, la IV delle fognature la V del piano regolatore; la VI e la VII erano due sezioni amministrative, erano per così dire una delega-

zione dell'ufficio centrale amministrativo, coordinate addirittura da un capo ufficio.

Ora, senatore Spezzano, l'ingegnere capo di una grande città, il quale ha tante funzioni di natura fiscale, di natura formale, eccetera, ma ha principalmente la funzione di fare opere pubbliche, di studiarle, di fare in modo che i funzionari le progettino bene, che rispondano alle norme di legge, eccetera, ha un certo lasso di tempo a sua disposizione per risolvere i vari problemi che si presentano.

La questione dell'albo dei capomastri la riporta addirittura il regolamento del 1889: è un albo che si trascina ormai da molto tempo, già quando io entrai nell'amministrazione nel 1923 questo albo esisteva, ed è un retaggio purtroppo di una regolamentazione antica che ogni tanto si cercava di frenare.

Ho fatto fare delle ricerche anche per gli anni precedenti e anche negli anni precedenti, fino a quando abbiamo potuto risalire: è risultato che anche nel 1940 vi era un certo numero di iscrizioni...

SPEZZANO. Debbo dare atto all'ufficio che è stato da lei diretto, che più di una volta ha proposto la modifica di questo albo dei costruttori, se non addirittura la revoca di questo regolamento del 1889. Sa dirci come e perché, sebbene l'ufficio da lei diretto, l'ufficio tecnico, sentisse la necessità — e la manifestasse — di modificare questo regolamento, non si è mai provveduto in materia?

NICOLETTI. Vede, senatore Spezzano, il problema di un regolamento così antico, del 1889 (credo che ce ne siano pochi in Italia del 1889) si rimandava da tempo per un aggiornamento definitivo. Ai fini di questo aggiornamento, e specialmente per l'aggiornamento relativo a questioni tecniche, per i riferimenti alla regolamentazione moderna, e anche al fine di assicurare la buona esecuzione, una moderna esecuzione anche di opere private, io stesso feci molti studi, di cui uno è quello cosiddetto del regolamento integrativo. La parte relativa all'albo

dei costruttori era inserita in quel tale regolamento urbanistico ed edilizio, che poi fu ritenuto illegittimo.

Io veramente, quando misero insieme questi regolamenti edilizio e urbanistico inseriti nel piano regolatore, sebbene non fossi un giurista, dissi che mi sembrava un po' curioso che un regolamento edilizio, il cui *iter* è regolato dalla legge in un certo modo, e un regolamento urbanistico, che si occupa dell'attuazione del piano regolatore, potessero andare insieme: e infatti non potevano andare insieme.

SPEZZANO. Ingegnere, a lei risulta certamente — e se non le risulta e lo crede necessario io le indico alcuni dei casi specifici — che per moltissime costruzioni, per moltissimi progetti, per moltissime varianti l'ufficio tecnico, per lo più le sezioni III/B o V, dava parere contrario. Nonostante questo la commissione edilizia approvava lo stesso il progetto. Come si spiega questo disattendere il parere dei tecnici da parte di una commissione che è tutt'altro che tecnica?

NICOLETTI. Le dico una cosa: durante questo tempo noi ci siamo trovati in quel periodo di crisi, che si chiama il periodo di salvaguardia. Tale periodo di salvaguardia ebbe qualche interruzione anche lunga. Ora, questa salvaguardia, secondo la disposizione di legge, è un potere dato al sindaco, un largo potere, di sospendere o non sospendere certe domande di licenza che potessero essere in contrasto con le disposizioni del piano regolatore. Per avere delle direttive in questo procedimento si chiese il parere dell'ufficio legale. Credo che tale parere sia allegato agli atti. Noi non abbiamo chiesto all'ufficio legale di darci un parere, generico, noi abbiamo fatto presente che volevamo che il sindaco emanasse una circolare così fatta e abbiamo stilato, ho fatto stilare dai miei funzionari, una circolare.

L'ufficio legale non fu dello stesso avviso e in complesso disse che si doveva applicare la salvaguardia soltanto quando c'era

pericolo di sconvolgimento del piano regolatore; fece anche qualche esempio concreto. Allora la disposizione diretta ai miei uffici, cioè a dire tanto alla sezione V, quanto alla III/B, fu che si riferisse esattamente sulle condizioni in cui l'edificio si trovava, sia in rapporto alla regolamentazione antica, che era però vigente, sia in rapporto alle previsioni del piano regolatore. Sicché in commissione edilizia si doveva decidere se applicare l'una o l'altra disciplina; ma naturalmente, in tale decisione, si teneva presente sempre il parere dell'ufficio legale.

Infatti l'ufficio tecnico era sempre sotto l'incubo delle cause che si perdono, appunto per una cattiva interpretazione delle leggi, e noi generalmente ci atteniamo al parere dell'ufficio di difesa.

Quindi, non mi pare che ci possa essere una diversità concettuale tra riferire sulle due regolamentazioni e poi aderire alla soluzione adottata dalla commissione edilizia.

SPEZZANO. La ringrazio di avermi detto questo, che è la risposta ad una domanda che le avrei rivolto in seguito. La mia domanda però era diversa: come si spiega, per esempio, che per Natali è stato dato un parere contrario da parte dell'ufficio tecnico, per Moncada un parere contrario, per Vassallo contrario in un caso, per Vassallo contrario in un altro, per Leone contrario, mentre la commissione edilizia non ha tenuto conto di questi pareri contrari dell'ufficio tecnico, così come il consiglio comunale non ha tenuto conto delle insistenze che si facevano per rinnovare la commissione edilizia? È questa la domanda che io facevo.

NICOLETTI. In verità non l'ho presente: come sono esposti qui questi casi, come violazione di una norma regolamentare vigente?

SPEZZANO. Le indicherò qualche caso specifico. « Natoli Anna, in Cataliotti, costruzione in corso Calatafimi. Il progetto di costruzione venne presentato il 2 febbraio 1960. La sezione III/B per quanto di sua

competenza osservò che l'edificio aveva una cubatura di 16.734 metri cubi mentre la cubatura calcolata secondo le norme del piano regolatore generale era di 5.000 metri cubi.

Cioè fece delle obiezioni: la commissione edilizia non ne tenne conto. Vuole che gliene indichi un altro?

NICOLETTI. No, continui questo qui, perché è interessante leggere la risposta nostra, la risposta del comune. Questo caso lo ricordo abbastanza bene. Nel caso in questione la situazione è la seguente: applicando la regolamentazione edilizia vigente si poteva fare quell'edificio con quella cubatura; se si fosse applicata la salvaguardia, cioè a dire se si fossero applicate le norme di attuazione del piano regolatore, non si poteva fare quell'edificio, e quindi si sarebbe dovuta fare una cubatura inferiore. Si vede che la commissione edilizia applicò la regolamentazione edilizia vigente.

SPEZZANO. È proprio questo che io domando: perché la commissione edilizia è andata spesso in contrario avviso rispetto al parere tecnico?

NICOLETTI. L'ufficio legale stabilisce che quando si può si deve applicare la regolamentazione vigente, e quindi ci deve essere l'uno e l'altro nella pratica; pertanto la commissione edilizia ha ritenuto di non applicare la legge di salvaguardia e di applicare il regolamento vigente.

SPEZZANO. Ingegnere, lei ha già parlato del lavoro eccessivo di cui è caricato il suo ufficio...

NICOLETTI. E, se mi permette, vorrei aggiungere che qui in Sicilia vi è una legge sul blocco delle assunzioni. Ora, da 5-6 anni a questa parte, tutti i funzionari che per un motivo o per un altro, specialmente gli ingegneri, non son più in ufficio, non ho potuto mai sostituirli. Sono mancati 11 ingegneri, e non si sa come sostituirli.

SPEZZANO. Siamo d'accordo, ingegnere, il suo ufficio è stracarico di lavoro, anche perché il personale è diminuito. E allora noi gradiremmo che lei ci spiegasse come è potuto avvenire che alcuni progetti presentati avessero il parere contrario o favorevole dell'ufficio tecnico poche ore dopo la loro presentazione, che immediatamente dopo questo parere dell'ufficio tecnico fossero portati all'esame della commissione edilizia e in qualche caso che lo stesso giorno in cui avevano avuto il parere della commissione edilizia arrivassero al consiglio comunale?

Noi, che pure abbiamo fatto un po' di vita amministrativa, questi misteri non ce li sappiamo spiegare. Gradiremmo, quindi, che lei ci fornisse una spiegazione con tutta franchezza.

NICOLETTI. Questo problema delle sollecitazioni nella compilazione delle relazioni da parte delle sezioni si dibatte da un certo tempo.

Infatti, nella commissione edilizia i progetti vanno esaminati secondo un ordine del giorno preparato dalla sezione III/B, secondo un certo criterio. Infatti, non tutti i progetti possono essere esaminati con la stessa sollecitudine, poiché ad esempio alcuni di essi comportano la necessità di un sopralluogo. Tuttavia, l'assessore ha dichiarato in consiglio che in certi casi lui stesso ha prescritto ai funzionari di fare subito la relazione perché quel determinato progetto era molto urgente: e l'hanno portato lo stesso giorno al comune.

SPEZZANO. La ringrazio, ingegnere, ma mi consenta una domanda da uomo ad uomo: io, da profano, faccio la domanda al tecnico. Può un ingegnere, sia pure della sua capacità, sia pure con la sua pratica di anni ed anni di ufficio, in poche ore esaminare compiutamente un progetto che gli viene presentato alle 11, o si tratta di un esame solo formale, per aderire alle pressioni che sono state fatte?

NICOLETTI. Questo no. I progetti, o si presentano di esame immediato, ed allora

non ci vuole molto tempo, o hanno bisogno di un approfondimento maggiore, cioè di un sopralluogo o di un documento, o di una precisazione catastale, eccetera, ed allora non si può fare in fretta. Ma se c'è tutto il necessario, se il funzionario ha tutto a disposizione per rendersi conto che il progetto corrisponde alle norme regolamentari, anche se si tratta di un progetto complesso, il relativo esame porta via non più di una oretta.

SPEZZANO. Esaurita questa attività da parte dell'ufficio tecnico, il progetto passa all'assessore o a chi per lui, il quale deve nominare il relatore per la commissione edilizia. Questo relatore fa in tempo a prepararsi? Gli altri componenti come possono rendersi conto di quale progetto stiano discutendo dal momento che è stato esaminato sì e no un'ora prima o dieci minuti prima?

Ecco, queste sono le questioni per le quali vorremmo una spiegazione, perché abbiamo l'impressione che alcuni progetti nella realtà non siano stati analizzati.

Se lei mi consente, vorrei aiutarla, indicandole qualche caso specifico. Abbiamo per esempio il martoriato caso La Lomia Vittorio, dove ha costruito Vassallo. Il primo progetto di lottizzazione è stato presentato il 25 luglio 1960; il 25 luglio 1960 è stato istruito dall'ufficio tecnico ed approvato dalla giunta. Si dirà: è una questione semplice, si tratta di un piano di lottizzazione. Non sono un tecnico, ma ritengo che questa semplicità non vi sia, specialmente in materia di lottizzazione.

Successivamente, il 16 gennaio 1961, venne presentato un progetto per la costruzione di un fabbricato di civile abitazione, uffici e negozi. Nella stessa giornata è stato approvato. Come si spiegano queste cose?

NICOLETTI. Si tratta di quei progetti che sono sollecitati. Credo che in questo caso la conclusione è quell'altra, l'ultima, quella in cui fu esaminato e poi portato in consiglio comunale... Nella risposta del sindaco la cosa è chiarita, nel senso che l'esa-

me del progetto non incominciò lo stesso giorno, ma una settimana prima, dieci giorni prima.

SPEZZANO. Tre giorni prima.

NICOLETTI. La cosa, comunque, andò così: questo era un progetto che per una disposizione del regolamento integrativo doveva essere approvato dal consiglio comunale. Non poteva essere una costruzione qualsiasi, perché doveva chiudere un certo sistema architettonico. Questo progetto venne presentato e l'assessore lo fece iscrivere all'ordine del giorno; però, quel progetto andò all'esame della commissione edilizia, la quale, pur avendolo, in linea di massima, cioè nel suo insieme volumetrico, ritenuto ammissibile, non lo approvò dal punto di vista architettonico e quindi — almeno per i ricordi che io ho e che del resto possono essere controllati — questo progetto doveva essere modificato.

SPEZZANO. I suoi ricordi in genere sono precisissimi, e mi devo compiacere con lei per la sua chiara esposizione.

NICOLETTI. Noi siamo presi da una specie, diciamo così, di panico, perché i 60 giorni — dice l'ufficio legale — non si devono superare, perché se si superano i 60 giorni c'è il silenzio-rifiuto, ed il comune viene chiamato a rispondere dei danni. Quindi, entro 60 giorni dobbiamo decidere.

Ora il consiglio comunale sì e no si riunisce ogni quattro mesi, e quindi l'assessore l'ha portato in discussione per questo motivo: la mattina ha riunito la commissione edilizia e poi nel pomeriggio l'ha portato in consiglio comunale.

SPEZZANO. Lei mi insegna, ingegnere, che l'ordine del giorno il consiglio comunale lo formula per mettere in condizione i consiglieri ed i cittadini di rendersi conto non solo della materia, non solo dell'elenco, ma di ciò che c'è dietro a quell'elenco, di modo che quando il 14 hanno fatto quell'ordine del giorno ed hanno segnato: pro-

getto Vassallo-La Lomia, non c'era niente di male, perché esisteva un progetto ancora non approvato, non si sapeva niente. Comunque, loro lo avevano iscritto: non spetta a me fare i commenti, se la procedura è lecita o non lecita, però sta di fatto che quel progetto, che loro hanno segnato all'ordine del giorno, il 17 luglio non è stato approvato, nella seduta del 17 luglio 1962 si respinse il progetto. Ora, noi ci troviamo di fronte a questo fatto: immaginiamo che abbia avuto la notizia il 18 mattina, nel 18 e nel 19, in due giorni, si verificano questi miracoli, in questo bel suolo di Palermo, che si può preparare un progetto diverso, di quella mole, non solo; ma lo sventurato consigliere è chiamato non più a deliberare sul progetto che era stato portato all'ordine del giorno il 14 ma su un progetto nuovo, del quale non è a conoscenza. A lei, che è un tecnico, non sfugge questo.

NICOLETTI. Io posso risponderle soltanto per la parte puramente tecnica, perché per l'altra della iscrizione all'ordine del giorno non saprei che cosa dirle.

Data l'osservazione che aveva fatto la commissione (mi pare che avesse fatto una osservazione per la parte estetica)...

SPEZZANO. Qui si dice che non l'ha approvato, respinse il progetto: questo si legge nelle controdeduzioni, non nel rapporto Bevivino.

NICOLETTI. Per quello che posso ricordare, mi pare appunto che non fu approvato per la parte estetica. Comunque, questo è un problema che riguarda il progettista, se lui riesce dal 17 al 20 a presentare un altro progetto approvabile.

SPEZZANO. Lei che è ingegnere riuscirebbe a fare in due o tre giorni un progetto di questa mole?

NICOLETTI. Variare un progetto già fatto non è cosa difficile, senatore Spezzano, specialmente se la variante non è molto impegnativa. Come ripeto, mi sem-

bra che in quel caso non fu approvato per la parte estetica, quindi si trattava di disegnare nuovamente i prospetti.

SPEZZANO. Un'altra domanda che desidero farle riguarda una questione, della quale lei come ingegnere certamente sarà stato informato; si riferisce alle due convenzioni, Terrasi e Spadafora. Si doveva trattare in merito alla cessione di suolo per cui si fecero talune convenzioni. Ebbene, in un determinato momento, per salvare queste determinate zone, si decise di far figurare nel piano regolatore queste zone come regolate da convenzione, pur non esistendo le convenzioni.

Questo non è un falso sostanziale, cioè dato che conviene a lei ingegnere, a me amministrazione comunale, al proprietario — lasciamo stare gli interessi, se siano preminenti i suoi o i miei o quelli del terzo — che queste zone figurino convenzionate, noi facciamo inserire nel piano regolatore che sono convenzionate, mentre la convenzione non c'è. Lei è un tecnico, che cosa può dire su questo ?

NICOLETTI. Io le dico subito che queste due convenzioni non solo sono vantaggiosissime per l'amministrazione, ma siccome una prima volta furono deliberate dal commissario straordinario nel 1956, in effetti furono fatte molto prima e sulla base di queste convenzioni fu fatta tutta la rete stradale deliberata, finanziata dalla Regione. Tutte queste strade per cui nelle convenzioni (in particolare nella convenzione Terrasi) è inserita la cessione gratuita, sono state occupate dal comune senza un procedimento espropriativo.

In effetti, siccome successivamente, per quelli che non erano convenzionati, l'autorità giudiziaria non ci ha dato molta ragione alle nostre tesi circa il valore dei terreni, questi terreni occupati per le costruzioni stradali sono stati valutati a cifre molto, ma molto elevate.

La nostra preoccupazione era che queste convenzioni fallissero per una sillaba, perché i proprietari potevano essere obbli-

gati a firmare gli atti pubblici in conformità alle convenzioni già siglate, ma se ci fosse stata una variazione anche di poco avrebbero potuto non firmarle, noi eravamo a questo punto: noi avevamo tutte le convenzioni firmate dai proprietari con la clausola che rimanevano impegnative per loro e divenivano definitive dopo le approvazioni di legge. E queste erano tutte chiuse a chiave. Ora, questa di Terrasi non si poteva deliberare come si deliberò quella di Spadafora, poiché quella di Terrasi implicava una cessione di terreno che da Spadafora doveva passare al comune.

Ora, tutta questa situazione fu esposta alla commissione e perciò avrebbero dovuto dire: no, non lo facciamo o lo facciamo. Quindi deliberarono unanimemente di farlo così e non solo deliberarono unanimemente di farlo così, ma poi un ufficio — c'era infatti un ufficio redazionale del piano regolatore — disegnò il piano, i componenti della commissione lo rividero e lo firmarono perché era perfettamente conforme alle direttive che aveva dato l'amministrazione.

Venne questo esaminato in Consiglio, dove furono fatte al piano moltissime osservazioni, ma su questo nessuno fece osservazione perché ritennero che fosse regolare. Andò dal presidente della regione, il quale con suo decreto spiegò le cose come stavano e li ammise: quindi io ritengo, senatore Spezzano, che le convenzioni siano state fatte nell'interesse assoluto dell'amministrazione. La convenzione Terrasi ancora non è stipulata, quindi chi vuole fare la prova la può fare: difatti, qualcuno, qualche amico dell'opposizione, consigliere comunale, che d'altronde per altre vie mi è caro, è convintissimo che questa convenzione Terrasi si deve pur approvare.

SPEZZANO. Ingegnere, io non discutevo la sostanza, discutevo la forma: come si può dire che è già convenzionata, se non esiste la convenzione.

NICOLETTI. Anzitutto, non è soltanto la Terrasi-Spadafora che non era tradotta

in atto pubblico, ma ce ne erano tante altre. Si riteneva che l'impegno sottoscritto dai proprietari fosse già una obbligazione. E guardi che tutte le convenzioni che noi facciamo il sindaco non le firma, ma le firmano gli interessati con questa clausola che è obbligatoria. Se non si fosse fatto così, il danno per il comune sarebbe stato immenso. Io non credevo che ci fosse il minimo difetto di forma, né se ne accorse nessuno dei miei colleghi che firmarono il piano, perché non erano amministrativi, erano tutti professori universitari...

SPEZZANO. A lei risulta, ingegnere, che molte costruzioni nella città di Palermo, e specie queste grosse di Vassallo ed altri, sono avvenute inizialmente senza licenza. Credo che le risulti inoltre — per lo meno, ce lo hanno detto gli altri testimoni — che questo fenomeno delle costruzioni senza licenza sia stato molto diffuso. La ragione di questa diffusione del fenomeno, il perché hanno costruito senza licenza questi grossi costruttori, quale è secondo lei? È stato il cattivo esempio di non essere stati abbastanza rigorosi verso taluni? Questo fenomeno endemico, che si è diffuso così, come si spiega?

NICOLETTI. Anzitutto, dalla statistica che è stata portata nella relazione Bevivino, risulta, mi pare, che in cinque o sei anni sono state elevate 6.000 contravvenzioni. Lei sa quale è la procedura delle contravvenzioni: c'è una procedura penale ed una procedura amministrativa.

La procedura penale, anche per un intervento personale fatto da me presso il primo pretore Baviera, è la seguente: come sono elevate, le contravvenzioni vanno subito al pretore, il quale ha facoltà, se vuole, di comminare anche l'arresto, specialmente quando si tratta di violazione dell'articolo 32 della legge urbanistica. Poi si deve esperire tutto il procedimento amministrativo, che in complesso consiste in questo: prima di tutto vedere se la costruzione non comporti una sostanziale violazione del regolamento, e in tal caso invitare il proprietario

a mettersi in regola. Se invece la costruzione è in violazione del regolamento si deve fare quello che dice la legge: la diffida, l'ordinanza, e poi la remissione del caso alla sezione compartimentale urbanistica del provveditorato alle opere pubbliche.

I nostri funzionari che si occupano di questo servizio, questo così detto ispettorato edilizio (una volta feci anche uno studio sulla organizzazione negli altri comuni italiani) hanno fatto degli accertamenti e da questi accertamenti è risultato che solo 100 tra le 6.000 irregolarità riscontrate si trovano in queste condizioni, e che di queste 100 la massima parte riguardava le piccole costruzioni contadine delle borgate, e che solo, mi pare, 12 sono quelle del centro urbano, per cui si stanno mandando alla sezione compartimentale, la quale in massima parte sta dando il parere che si tratta di violazioni come sopra detto.

È un fatto, questo, che si verifica non solo a Palermo, ma anche altrove: dover rispettare tutta una serie di norme e di disposizioni comporta un impegno di tempo assai pesante e forse sarà questo che induce i costruttori a comportarsi in quel modo. Quando sanno che il progetto è approvato cominciano a lavorare, poi si forniscono di licenza; inoltre si tratta di una contravvenzione anche conciliabile con la oblazione. È un problema amministrativo che si inizia alla mia sezione III/B e si conclude poi con una trasmissione all'autorità giudiziaria oppure in un'oblazione quando è conciliabile, oppure in quest'altro modo.

SPEZZANO. Ingegnere, risulta che in alcuni casi — se vuole che glieli specifichi me lo dica — più di una volta la commissione edilizia ha sanato delle irregolarità, irregolarità che erano sanabili. Io le volevo domandare: questo sistema di accettare un fatto compiuto e quindi di disporre una sanatoria non ha potuto favorire l'andazzo a costruire senza licenza sapendosi già che tutta la situazione poteva successivamente sanarsi pagando 10.000 lire?

NICOLETTI. Prima di tutto bisogna porsi la domanda se legalmente si può negare la sanatoria, cioè a dire se legalmente si può, a chi presenta un progetto anche postumo, dire: « Questo progetto non è approvabile e non si può rilasciare la licenza ». Se chi l'ha fatto ha commesso o un'infrazione amministrativa o un reato, sarà soggetto all'ammenda, alla contravvenzione, alla penalità che gli infliggerà il magistrato, ma la sanatoria amministrativa, quando è prevista dalla legge, non credo che sia rifiutabile.

SPEZZANO. Le risulta, ingegnere, che durante questo periodo di quattro o cinque anni, proprio nel momento in cui cioè si è usato ed abusato di aree fabbricabili, di progetti, di varianti, eccetera, si sia finito poi con il disporre ed eseguire qualche demolizione ?

NICOLETTI. Non ritengo che ce ne siano state.

SPEZZANO. Veniamo adesso a due casi concreti. Lei sa che due funzionari hanno redatto due rapporti per abitabilità, dicendo nei rapporti che le costruzioni erano uniformi al progetto. Eseguito un sopralluogo da parte della commissione Bevivino, risultò che nella realtà queste costruzioni non erano conformi al progetto. I funzionari hanno dato alcune giustificazioni; dissero per esempio che probabilmente quando loro hanno rilasciato il rapporto la costruzione era conforme al progetto e che, evidentemente, se vi erano altre costruzioni, queste erano state costruite successivamente, dopo quell'atto. Noi abbiamo domandato questa mattina, ad altri che interrogavamo, chiarimenti in proposito e ci hanno risposto che questo non era possibile, perché si tratta di opere che non potevano essere eseguite successivamente. Vi è però un caso specifico, sul quale vorrei richiamare la sua attenzione, che riguarda sempre uno di questi nomi che ritornano con insistenza, riguarda cioè Vassallo, e precisamente la costruzione di un piano attico

per il quale il funzionario addetto dice: « Quando io sono andato, il piano attico era costruito, però io non ho fatto nessun rapporto di abitabilità per il piano attico, perché per il piano attico non c'era licenza. Quindi io non dovevo controllare tutto questo ».

Ora, io vorrei sapere da lei se questo funzionario che è andato lì per accertare se vi era conformità e quindi rilasciare il rapporto, quando ha trovato il fatto nuovo costituito dal superattico, doveva denunciare all'ufficio, ai suoi superiori, alla commissione edilizia questa infrazione ?

NICOLETTI. Certamente.

SPEZZANO. Ci sa dire perché non l'ha denunciato ?

NICOLETTI. Io vorrei sentire cosa dice il funzionario, perché per questi tre casi...

SPEZZANO. Per quanto riguarda il superattico, la relativa costruzione non è coperta da licenza e quindi non è stato rilasciato il rapporto di abitabilità.

NICOLETTI. Potrei anche equivocare, in merito alla costruzione di cui si parla.

SPEZZANO. Le dico subito quale è: Vassallo Francesco, edificio in via Quarto dei Mille, n. 9. I nomi che ricorrono sempre, ingegnere, sono: Vassallo, Moncada e compagni, ed è questo che ci allarma, ed è questa la ragione per la quale le facciamo le domande con tanta insistenza.

NICOLETTI. Credo, senatore Spezzano, che si tratti di un locale che avevano affittato per una scuola.

SPEZZANO. No, è un altro, lei si riferisce al locale per sordomuti.

NICOLETTI. No, non è la scuola dei sordomuti. In mezzo ve ne è un altro: si tratta di un edificio che era stato affittato per una scuola, e il funzionario che doveva

redigere il rapporto da inviare all'ufficiale sanitario per l'abitabilità...

SPEZZANO. No, non si tratta di questo. Le leggo sia gli addebiti sia le controdeduzioni: « L'impresa Vassallo Francesco il giorno 18 aprile 1961 presentò un progetto per la costruzione di un edificio in via Quarto dei Mille, comprendente uno scantinato, un piano terra, sei piani elevati ed un piano attico. Su tale progetto in data 16 maggio 1961 la commissione edilizia esprimeva parere favorevole e veniva rilasciata la licenza di costruzione n. 356 per un piano scantinato, un piano terra, 6 piani elevati ed un piano attico. Da accertamenti eseguiti *in loco* dalla commissione ispettiva è risultato che la costruzione eseguita è difforme al progetto approvato e precisamente: a) il piano superattico non è arretrato nel retro prospetto come era previsto nel progetto di variante; b) sono stati eseguiti nel retroprospetto piccoli corpi aggiunti e lunghi corpi di fabbrica fino al confine e per l'altezza del solo primo piano.

« Il rapporto per l'abitabilità ed il certificato di fine lavoro compilati dall'ufficio tecnico rispettivamente il 3 ottobre 1962 ed il 1° dicembre 1962 dichiarano invece che la costruzione è conforme al progetto approvato ».

Ora, le controdeduzioni: « La relazione della commissione ispettiva è incompleta perché si ferma alla presentazione della variante in data 4 febbraio 1963. Bisogna aggiungere che la stessa variante venne sottoposta all'esame della commissione edilizia che espresse parere favorevole il 12 febbraio 1963 per cui venne autorizzato il rilascio della relativa licenza, che l'impresa non ha ancora ritirato. Per il resto il progetto è stato ritenuto regolare. In quanto alle differenze, riscontrate nel sopralluogo disposto dagli ispettori, tra i progetti approvati e le opere eseguite da verifica sul posto effettuata dallo stesso capo della sezione III/B (vedi allegato 8) questa così si esprime circa le variazioni riscontrate: « ...Quanto sopra sembra determinante al

fine di ritenere la costruzione dei corpi abusivi successiva al rilascio del rapporto ».

NICOLETTI. Egli ritiene che tecnicamente può essere.

SPEZZANO. Per il resto, così si esprime: « Per quanto riguarda il superattico, la relativa costruzione non è coperta di licenza e quindi non è stato rilasciato il rapporto di abitabilità ». Cioè il funzionario non ha rilasciato il rapporto di abitabilità, ma non ha detto che era stato costruito questo superattico fuori dal progetto e senza licenza.

NICOLETTI. Beh, bisognerebbe un po' vedere...

MILILLO. Su questo punto del superattico l'ingegnere ci potrà fare avere in seguito un chiarimento.

SPEZZANO. Allora, ingegnere, andiamo all'ultima domanda di natura generale. Sul piano regolatore io non posso formularle domande una dopo l'altra: gliene farei una generica. Le molte varianti che sono state apportate al piano regolatore hanno favorito direttamente o indirettamente alcuni elementi notoriamente mafiosi, come per esempio il Di Trapani ?

NICOLETTI. Vede, senatore Spezzano, su quello opuscolo pubblicato, mi pare, dal partito comunista, vi erano elencati alcuni nomi, tra cui questo Di Trapani. Noi abbiamo accertato che su questi nomi, mi pare una decina, tre o quattro riguardavano cose diverse, pratiche che non avevano importanza. Invece fra tutti questi progetti di variante (noi ne abbiamo approvati mi pare 650) ce n'era anche uno di questo signor Di Trapani. Però, c'è un fatto incontrovertibile, cioè a dire: per nessuna delle varianti approvate è stato costruito; nessuno si è avvalso di queste varianti. Quindi, se in 650 varianti ve ne sono 6 che sono ricadute su nomi del genere, è una cosa su cui non saprei dire altro.

Comunque, noi abbiamo fatto fare un accertamento all'ingegnere; gli abbiamo detto di andare a vedere che cosa era successo in questa località, ma nessuno si è avvalso della variante per costruire.

SPEZZANO. Io per conto mio avrei finito. Forse i colleghi vorranno fare ancora delle domande.

MILILLO. Quando si constatano delle infrazioni, per cui si eleva il verbale di contravvenzione, in quali casi bisogna darne comunicazione per il parere alla sezione urbanistica del provveditorato?

NICOLETTI. Quando l'autorità decide di procedere alla demolizione.

MILILLO. Il parere è richiesto solo in questi casi più gravi?

NICOLETTI. Sì, in base alla legge urbanistica, quando si pensa di fare un'ordinanza di demolizione.

MILILLO. Ad ogni modo i verbali di contravvenzione vengono eseguiti per vedere che esito hanno?

NICOLETTI. Sì, si capisce.

MILILLO. Qui si parla di 4.000 contravvenzioni regolarizzate.

NICOLETTI. Non so, c'è il rapporto della sezione competente dell'ispettorato edilizio: è stato presentato addirittura un elenco di contravvenzioni, con i nominativi.

MILILLO. Le faccio questa domanda perché qui ho sott'occhio una sua comunicazione alla VII sezione e alla III/B, in cui si dice che prima di rilasciare il permesso di abitabilità bisogna vedere dove vanno a finire le contravvenzioni.

NICOLETTI. Le sezioni mi debbono assolutamente assicurare che le contravvenzioni abbiano seguito il loro corso.

MILILLO. Sembrerebbe da questa sua lettera che precedentemente vi siano stati dei casi in cui si sia dichiarata l'abitabilità quando non si sapeva ancora l'esito delle contravvenzioni.

NICOLETTI. Si può anche contravvenire, incominciare una costruzione e poi prendere la licenza e continuarla, ma secondo l'articolo 220 — mi pare — del testo unico sulle leggi sanitarie, il certificato di abitabilità si rilascia con l'accertamento della conformità della costruzione alla licenza rilasciata. Però, io recentemente ho detto ai miei funzionari: badate che io dimentico quello che dico; quando voi volete disposizioni da me domandatemele sempre.

MILILLO. Se ha rilevato questo nel luglio del 1963, vuol dire che prima non si faceva così.

NICOLETTI. Infatti, non si faceva così.

MILILLO. E come si faceva? Si rilasciava il certificato di abitabilità anche quando si erano rilevate delle irregolarità?

NICOLETTI. No, irregolarità no, perché si doveva accertare che il certificato di abitabilità fosse conforme alla licenza: non si era chiuso il procedimento amministrativo di una contravvenzione che poteva derivare anche dall'occupazione di suolo pubblico.

Ora, io in questo periodo ho creduto opportuno di fare questa disposizione, e qualcuno mi ha detto che ho un po' ecceduto, ma io l'ho fatto credendo di fare cosa giusta per l'amministrazione.

MILILLO. Senta un'altra cosa: vorrei qualche chiarimento sulla questione dei capimastri, cioè su questo famoso albo. Quello che noi sappiamo è che si tratta di una vecchia consuetudine che risale al 1889; ma se è rimasta in vigore anche in tempo recente è segno che il comune trovava una qualche utilità nel continuare questa prassi.

Quale poteva essere il vantaggio?

NICOLETTI. Anzitutto c'era il problema del regolamento, cioè a dire che bisognava adempiere quella prescrizione del regolamento: senza la soppressione o la modifica di quella disposizione regolamentare — dice l'ufficio legale — non si poteva fare altrimenti.

MILILLO. Sì, ma in genere il regolamento che cosa dice? Che ci voleva la firma di un capomastro, però non diceva che era necessario un certo albo e che soltanto quelli iscritti all'albo fossero autorizzati alla firma.

NICOLETTI. Noi abbiamo dato una spiegazione. L'amministrazione di allora — io ho portato addirittura il regolamento del 1889 — dava quelle prescrizioni; l'amministrazione di allora ritenne che questo si potesse conseguire soltanto con un elenco, perché non si chiama albo, chissà perché lo chiamano albo: è un "elenco" di capimastri idonei.

MILILLO. Ma questo dal regolamento non risulta.

NICOLETTI. Ma come si fa ad accertare? Scusi, senatore, si ponga in questa condizione: si deve rilasciare una licenza che deve essere firmata da uno che abbia determinate capacità. Perciò esiste l'elenco, altrimenti a volta a volta si dovrebbe accertare la sussistenza di queste capacità.

MILILLO. Appunto; ad esempio, a un capomastro, che abbia quei requisiti, però non sia iscritto all'albo, voi dovete rilasciare ugualmente la licenza.

NICOLETTI. Infatti, a chi dimostrava tali requisiti veniva rilasciata la richiesta licenza.

MILILLO. Anche se non era iscritto all'albo?

NICOLETTI. Io ritengo che qualche volta si sia fatto, per qualcuno che era un

costruttore, conosciuto da tutti, iscritto nell'albo regionale dei costruttori; ma per quelli minori come si fa a stabilire ogni giorno tali accertamenti? E allora, 50 o 60 anni fa, si stabilì che venivano iscritti coloro che portavano un certificato di un ingegnere libero professionista. Il guaio è che ogni volta che viene una disposizione di questo genere ci vuole una regolamentazione. Ci sono vari albi, ma c'è tutta una serie di disposizioni, come si fa a iscrivere, come si fa a cancellarli. Lì, invece, non c'è niente: è una disposizione arcaica che è rimasta come tante altre.

MILILLO. Quale era in concreto la funzione di questi capimastri? Questi firmavano la domanda di licenza o soltanto controfirmavano la licenza già rilasciata? In sostanza, la domanda di licenza è firmata in primo luogo dal proprietario?

NICOLETTI. Sì, più il progettista. Abbiamo mandato qualche modulo. Quando rilasciavamo tali moduli dal blocchetto delle licenze, si diceva: « Si rilascia la licenza per costruire eccetera, eccetera, al signor Tizio, o al signor Tizio per conto del proprietario Caio o al proprietario Tizio con l'assistente Tal dei Tali ».

MILILLO. Il che vuol dire che il proprietario aveva fatto una delega.

NICOLETTI. Il proprietario aveva scelto lui l'assistente.

MILILLO. E da che cosa risultava?

NICOLETTI. Lo portava negli uffici.

MILILLO. Insomma, venivano insieme.

NICOLETTI. Sì, andavano insieme allo sportello. Era una libera scelta, non è che il comune imponesse questo o quest'altro. La verità è che questi sono dei disgraziati, della povera gente.

MILILLO. Non crede che questo sistema possa aver nuociuto al comune, rendendo più difficile gli accertamenti ai fini tributari, cioè, per esempio, ai fini dell'imposta di consumo sui materiali da costruzione? Infatti, quando non si conosce il costruttore effettivo e si sa soltanto chi è il prestanome...

NICOLETTI. È il proprietario che risponde. Personalmente, non sono molto pratico in questo settore, e comincio col dire questo perché non vorrei impegnarmi su tale argomento, ma io ritengo che l'obbligo di corrispondere l'imposta di consumo è implicito nella costruzione che sorge, quindi nel proprietario che la fa.

MILILLO. Proprietario o costruttore.

NICOLETTI. Io non credo che in questo modo si possa non pagare l'imposta di consumo.

MILILLO. Non poteva facilitare le evasioni?

NICOLETTI. Per l'imposta di consumo, ritengo di no.

MILILLO. Bene, allora non avrei altro da domandare.

SPEZZANO. Allora, ingegnere, noi la ringraziamo.

ALLEGATO N. 8

*Rapporto del tenente dei carabinieri Ma-
lausa Mario, comandante della tenenza
di Palermo suburbana della legione ter-
ritoriale carabinieri di Palermo, in data
22 marzo 1963 (doc. n. 108).*

Legione territoriale carabinieri di
Palermo

Tendenza Palermo suburbana
Promemoria Ris. Pers.

Palermo, 22 marzo 1963

Oggetto: Elenco dei mafiosi residenti nella
giurisdizione della tenenza di Palermo
suburbana.

Al signor comandante del gruppo
carabinieri di

Palermo interno

1) Motisi Pietro fu Salvatore e fu Ar-
manno Giuseppa, nato a Palermo il 18 lu-
glio 1912, ivi residente in via Falsomiele
n. 15. (Stazione S. Maria di Gesù).

È commerciante in bovini ed agricoltore
e le sue condizioni economiche sono buone.

È orientato verso la democrazia cri-
stiana, non perché tale è la sua ideologia
politica, ma per assecondare il fratello Bal-
dassarre che loscamente milita in tale par-
tito e per poter — in concorrenza — ritrarne
benefici, appoggi e protezione dagli espo-
nenti di rilievo del partito stesso.

È l'autentico mafioso apparentemente
ossequioso alle leggi, ma in sostanza, non
conosce che la propria; si atteggia ad uomo
d'ordine e tale si dichiara.

Fino a qualche tempo addietro era rite-
nuto elemento pericolosissimo perché ca-
pace di vendetta immediata, ma ora la sua
attività è rivolta prevalentemente al com-
mercio, non sempre lecito, per volere del
fratello Baldassarre.

Ha i seguenti precedenti penali:

— 7 marzo 1938 — Tribunale di Paler-
mo — Assolto per insufficienza di prove per
furto aggravato;

— 26 luglio 1941 — Arrestato dall'Arma
di S. Maria di Gesù per macellazione clan-
destina;

— 26 luglio 1942 — Arrestato dall'Arma
di S. Maria di Gesù per macellazione clan-
destina;

— 10 dicembre 1943 — Proposto dal-
l'Arma di S. Maria di Gesù per la diffida;

— 22 settembre 1956 — Proposto dal-
l'Arma di S. Maria di Gesù per l'assegna-
zione al confine di polizia;

— 11 ottobre 1956 — Commissione pro-
vinciale di Palermo — Confini anni 3;

— 14 marzo 1957 — Tribunale di Pa-
lermo — Convalida il provvedimento di
polizia di cui sopra, riducendo il periodo
di durata da anni 3 ad anni 2 in sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza. Tale sorve-
glianza cessò il 20 settembre 1958;

— 14 gennaio 1959 — Commissariato di
pubblica sicurezza; Vespri — Denunciato
per lesioni personali colpose;

— 20 agosto 1949 — Compagnia interna
carabinieri di Palermo — Denunciato per-

ché responsabile di ricettazione e falso in atto pubblico;

— 4 ottobre 1952 — Corte d'assise di Palermo — Assolto per insufficienza di prove per sequestro di persona a scopo di estorsione.

2) Baiamonte Angelo di Santo e di Targia Francesca, nato a Palermo il 2 gennaio 1925, ivi residente, via Messina Marine numero 443. (Stazione di Roccella).

Ha perseguito sempre l'illecito e l'usurpazione ed è associato alla mafia, che ha il predominio sul settore del contrabbando di sigarette.

A suo carico figurano i seguenti precedenti penali:

— 14 ottobre 1945 — Con rapporto numero 172 del nucleo di pubblica sicurezza carabinieri di Palermo denunciato per associazione per delinquere;

— 28 dicembre 1947 — Arrestato dall'Arma di Roccella in esecuzione di mandato di cattura;

— 1° dicembre 1949 — Corte d'appello di Palermo — Reclusione anni 4 e multa lire 20.000 per furto aggravato. Condonati anni 3 e l'intera multa;

— 23 febbraio 1950 — Corte d'appello di Palermo — Anni 1 reclusione e multa lire 20.000 per ricettazione; pena condonata;

— 16 novembre 1951 — Pretore di Palermo — lire 39.784 multa per evasione imposta consumo;

— 29 marzo 1955 — Corte d'appello di Messina — Reclusione mesi 3 e multa lire 12.000 per contrabbando sigarette e trasgressione all'imposta generale sull'entrata.

— 19 maggio 1960 — Arrestato dal Nucleo polizia giudiziaria carabinieri di Palermo per espiazione pena pecuniaria convertita in anni 3 di reclusione per contrabbando di sigarette estere;

— 28 agosto 1962 — Diffidato ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

3) La Mantia Francesco fu Lorenzo e fu Inzerrillo Rosalia, nato il 13 marzo 1885 a Palermo, ivi residente, corso dei Mille 1317, possidente. (Stazione di Roccella).

A suo carico figurano i seguenti precedenti penali:

— 31 ottobre 1912 — Arrestato dall'Arma di Roccella per associazione per delinquere, per reati contro la persona e il patrimonio;

— 7 dicembre 1912 — Camera di consiglio di Palermo — Lo scarcerà per libertà provvisoria;

— 20 maggio 1913 — Camera di consiglio di Palermo — Non luogo per insufficienza di prove per omicidio, rapina, associazione per delinquere di cui sopra;

— 21 giugno 1921 — Pretore di Palermo — Lire 10 ammenda per rifiuto di ubbidienza;

— 25 novembre 1925 — Denunciato dalla squadra mobile di Palermo in stato di arresto quale complice dell'omicidio in persona di Lo Giudice Giuseppe di Domenico;

— 18 settembre 1926 — Denunciato per associazione per delinquere per reati contro la persona e la proprietà con la aggravante di essere il capo e di avere in compagnia di altri associati scorazzato in territorio della sezione Orto Botanico — Brancaccio — S. Maria di Gesù — Villagrazia ed altre contrade, inculcando terrore e commettendo una serie di delitti e cioè estorsioni, due danneggiamenti, due violenze private, appiccato incendio ed altro, nonché furti ed appropriazione indebita;

— 19 novembre 1927 — Sezione d'accusa di Palermo — Non doversi procedere per insufficienza di prove per due omicidi, estorsione, due danneggiamenti, tre violenze

private, appiccato incendio, reati commessi durante l'associazione anzidetta;

— 7 marzo 1930 — Corte d'appello di Palermo — A parziale riforma della sentenza del locale tribunale del 26 febbraio 1929 lo condanna ad anni 4, mesi 2 di reclusione ed anni 2 di vigilanza speciale, per associazione a delinquere e lo assolve per insufficienza di prove per furto e due violenze private. Pena amnistiata;

— 3 maggio 1930 — Sezione d'accusa di Palermo, non doversi procedere per insufficienza di prove per due furti e danneggiamenti, e per prescrizione per estorsione ed appropriazione indebita, reati commessi durante l'associazione;

— 7 novembre 1930 — Corte d'assise di Palermo — Assolve per verdetto negativo per estorsione;

— 8 novembre 1930 — Rimasto in carcere a disposizione della questura per eventuali provvedimenti di polizia;

— 18 novembre 1930 — Escarcerato dichiarata di abitare in corso dei Mille, Roccella;

— 7 marzo 1930 — Corte d'appello di Palermo — Reclusione anni 3 ed anni 2 vigilanza di pubblica sicurezza per associazione a delinquere. Amnistia. Riabilitato dalla corte d'appello di Palermo il 6 giugno 1949;

— 3 dicembre 1930 — La sentenza di cui sopra (7 marzo 1930) è divenuta esecutiva avendo la Cassazione del regno rigettato il ricorso;

— 30 gennaio 1931 — Dall'ufficio di pubblica sicurezza Orto Botanico sottoposto alla vigilanza speciale con decorrenza dal 3 dicembre 1930 e termine il 2 dicembre 1932;

— 19 dicembre 1932 — L'Arma di Roccella comunicava al giudice di sorveglianza che il soggetto ha terminato due anni di libertà vigilata riportati con sentenza della corte d'appello del 7 marzo 1930;

— 18 marzo 1933 — Giudice di sorveglianza di Palermo — Con suo decreto di-

chiara cessata la libertà vigilata per scadenza del termine fissato nella sentenza di condanna;

— 1° agosto 1934 — Viene segnalato all'ispettorato generale di pubblica sicurezza per la Sicilia ed alla questura quale possidente di giardini di agrumi e noto per i suoi pessimi precedenti penali, mantiene il terreno nella contrada di Roccella imponendosi con intimidazioni sui pacifici lavoratori;

— 6 novembre 1934 — La questura, su conforme parere della compagnia interna dei carabinieri e del commissariato di pubblica sicurezza Orto Botanico lo denuncia per l'ammonizione ai sensi dell'articolo 164 della legge di pubblica sicurezza, siccome elemento socialmente pericoloso;

— 15 novembre 1934 — La Commissione provinciale lo ammoni;

— 24 novembre 1934 — Sottoposto all'ammonizione previo verbale di diffida redatto dall'ufficio di pubblica sicurezza Orto Botanico;

— 6 ottobre 1956 — La commissione provinciale per i provvedimenti di polizia lo assegna al confino per la durata di anni 5.

Il La Mantia è elemento scaltro, furbo ed omertoso.

I precedenti di cui sopra affermano chiaramente quale sia stata, nel passato, la sua attività delinquenziale.

Fino al 1935, il La Mantia era considerato nella borgata esponente della mafia locale ed abitualmente colpevole di delitti contro il patrimonio.

In seguito al matrimonio, divenne ricco proprietario e si diede alla coltivazione del terreno, facendo apparire di tenere buona condotta, talché, nel 1949, ottenne la riabilitazione.

La maggior parte dei borghigiani di Roccella, però, non ha dimenticato la sua personalità di mafioso e, tuttora, lo teme.

Era molto amico del noto esponente della mafia di Villabate, Cottone Antonino, rimasto ucciso il 21 agosto 1956.

Non poche persone si rivolgono a lui per protezione in caso di litigi e dissidi per motivi di interesse, in quanto, ritengono più efficace la sua opera che i rigori della legge, tanto che non sporgono denuncia all'autorità costituita neppure in casi di rilevante gravità.

4) Vernengo Gioacchino fu Giovanni e fu Naro Antonina, nato a Palermo il 14 novembre 1907, ivi domiciliato in via Galletti 2/A. (Stazione di Acqua dei Corsari).

È comproprietario di una piccola fabbrica di laterizi, sita in via Messina Marine e dello stabilimento balneare Bagni Italia, di cui altro socio è il mafioso Greco Francesco, abitante in via Pomara.

Ha perseguito sempre l'illecito arricchimento e l'usurpazione, traendo vantaggi economici dalle molteplici e non ben definite attività, che vanno dal contrabbando all'appalto per la demolizione di vecchi palazzi e alla costruzione di nuovi stabili.

È elemento astuto, che ad ogni costo deve imporre la sua volontà agli altri, per cui si atteggiava ad uomo d'ordine e nella borgata di Acqua dei Corsari e nelle altre zone è ritenuto « uomo di rispetto ».

A suo carico figurano i seguenti precedenti penali:

— 23 giugno 1935 — Denunziato dall'Arma di Acqua dei Corsari per calunnia in danno di Di Fazio Salvatore;

— 31 gennaio 1936 — Pretore di Palermo — Decreto di conversione di pena perché condannato a lire 30;

— 24 agosto 1935 — Denunziato per omicidio colposo in danno di Castelli Francesco;

— 22 giugno 1937 — Tribunale di Palermo — Assolto per non aver commesso il fatto per omicidio colposo.

5) Targia Francesco fu Benedetto e fu Ingrassia Rosalia, nato a Palermo il 21 ottobre 1905, ivi residente in corso dei Mille,

piazzetta Settecannoli, via Cavallacci n. 65. (Stazione Brancaccio).

È commerciante di bovini e, pur non possedendo beni, le sue condizioni economico-finanziarie sono piuttosto buone. Fu un fervente sostenitore del separatismo, quando però tale movimento declinò di potenza seguì la scia degli altri mafiosi, passando di partito in partito (liberale — monarchico — democristiano). L'avversità che ha per la legalità dimostra chiaramente che non è il sentimento politico che lo ha spinto verso la democrazia cristiana, ma solo la convenienza personale.

Non riconosce altra legge che quella della sopraffazione e della prepotenza. Persona temuta, perché capace di vendetta immediata e che avvalendosi di tale reputazione cerca di soggiogare i più deboli.

Era di povere condizioni, ma per la sua prepotenza e col ricavato di vari delitti, più che con la capacità commerciale, è riuscito ad elevare il suo stato economico, ora notevole.

Contrariamente alla maggior parte dei mafiosi, manifesta chiaramente la sua aversità verso gli organi di polizia e gli ordinamenti dello Stato. È il tipo del mafioso violento ed impulsivo capace di qualsiasi azione criminosa. Le sue imposizioni hanno fatto sì che sia sfuggito ai rigori della legge per i numerosi delitti da lui commessi. Generalmente si associa ai mafiosi Guagliardo, D'Amore e Chiaracane.

A suo carico figurano i seguenti pregiudizi penali:

— 20 dicembre 1951 — Tribunale di Palermo — Assoluzione per insufficienza di prove per ricettazione;

— 8 marzo 1924 — Arrestato per furto;

— 20 novembre 1927 — Assolto per insufficienza di prove per furto;

— 1° giugno 1928 — Denunziato per associazione per delinquere;

— 9 gennaio 1931 — Corte di assise di Palermo — Assoluzione per insufficienza di prove per rapine;

— 14 febbraio 1931 — Tribunale di Palermo — Anni 2 e mesi 6 reclusione per associazione per delinquere;

— 29 febbraio 1932 — Assegnato al confino di polizia per anni 3;

— 16 luglio 1936 — Assegnato al confino di polizia per anni 2;

— 21 aprile 1941 — Tribunale di Palermo — Anni 1 di reclusione e multa di lire 3.000 per sottrazione di merce al normale consumo;

— 10 ottobre 1942 — Giudice istruttore di Palermo — Prosciolto per insufficienza di prove per macellazione clandestina.

6) Greco Francesco fu Francesco e fu D'Agati Marianna, nato a Palermo il 13 febbraio 1887, ivi residente in via Pomara n. 2, possidente. (Stazione Acqua dei Corsari).

Agli atti d'ufficio figurano i seguenti precedenti penali:

— 14 giugno 1926 — Arrestato dall'Arma di Villabate per associazione per delinquere, per delitti contro la persona e contro la proprietà;

— 30 agosto 1928 — Sezione di accusa — Prosciolto per insufficienza di prove per associazione per delinquere;

— 29 ottobre 1928 — Proposto per l'ammonizione;

— 6 novembre 1928 — Proposto per l'ammonizione dal commissariato di pubblica sicurezza Orto Botanico;

Precedenti penali risultanti al casellario:
Nulla.

È il tipico ed autorevole mafioso ed ha sempre perseguito l'illecito arricchimento e l'usurpazione.

Difatti, dal nulla, è divenuto proprietario di circa 20 ettari di terreno coltivato ad agrumeto.

È « uomo di molto rispetto » e si atteggiava a uomo d'ordine, esercitando molto ascendente sulla popolazione della contrada Pomara e di Acqua dei Corsari.

Il di lui genero, Consigliaro Antonino, ed un suo figlio, la sera dell'11 novembre 1945 subirono un agguato da un gruppo contrapposto: nell'occorso il primo trovò la morte e il secondo rimase gravemente ferito. Da quella data le vendette si susseguirono mediante una catena di omicidi. Tali delitti si sono ripetuti sempre il giorno 11 del mese e appare evidente la relazione fra questi e l'omicidio del Consigliaro.

Vanta aderenze e amicizie alla Regione siciliana, alla prefettura, alla questura e in molti altri enti statali.

7) Motisi Baldassarre fu Salvatore e fu Armanno Rosalia, nato a Palermo il 28 aprile 1912, ivi residente, via Falsomiele Fondo Pecoraro n. 130, possidente. (Stazione S. Maria Gesù).

È proprietario di agrumeti ed è commerciante all'ingrosso di agrumi. Le sue condizioni economico-finanziarie sono buone.

È iscritto alla democrazia cristiana e con tale lista venne eletto consigliere comunale di Palermo. Tuttavia egli milita in tale partito non per convinzione politica, ma perché, essendo questo il partito di maggioranza, può ottenere delle agevolazioni ed anche perché la carica di consigliere comunale accresce la sua « autorità ». In tal modo inoltre il Motisi può spalleggiare i fratelli Pietro e Giuseppe, noti pregiudicati mafiosi.

È l'autentico mafioso che apparentemente è rispettoso ed ossequiente verso le autorità costituite, ma in effetti non rispetta che la sua legge. Ha molte aderenze con personalità di rilievo e ne approfitta per favorire specialmente le persone malfamate, allo scopo di consolidare sia la sua posizione di mafioso sia quella di uomo politico.

Non ha precedenti penali.

8) Torretta Pietro fu Francesco e fu Antioco Provvidenza, nato a Palermo il 14 novembre 1912, ivi residente in via Nazario Sauro n. 174. (Stazione di Uditore).

Notoriamente affiliato alla mafia, la quale lo impose quale amministratore dei fondi del Marchese De Gregorio per cui dal nulla ha raggiunto una florida situazione economica ed è divenuto « uomo di massimo rispetto ».

Il Torretta Pietro, in unione ad altri 11 elementi, il 4 ottobre 1948 fu colpito da mandato di cattura n. 56/48 del locale tribunale, per rispondere:

— del delitto di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945 per avere partecipato a banda armata;

— del delitto di cui agli articoli 56 e 62 del codice penale in relazione all'articolo 626, n. 1, del codice penale; per avere inviato lettera minatoria alla ditta Gulì, chiedendo 5 milioni di lire;

— del delitto di cui all'articolo 1 decreto-legge 2 agosto 1916 per avere tra loro sequestrato, essendo armati, Gulì Giuseppe, chiedendo un riscatto di 30 milioni di lire;

— del delitto di cui agli articoli 3 del decreto legislativo luogotenenziale 30 maggio 1945, n. 234, per detenzione armi da guerra (moschetto e mitra) e 699 per porto di armi per le quali non è consentito il porto.

Si rese irreperibile ed in data 2 marzo 1950 si costituì alla questura di Palermo.

Presso il casellario giudiziale risulta immune da pregiudizi penali.

Presso la questura di Palermo, a suo carico figura:

— 13 marzo 1950 — Giudice istruttore di Palermo — Mancanza di indizi per tentata estorsione, lo assolve.

9) Motisi Giuseppe fu Salvatore e fu Armanno Giuseppa, nato a Palermo il 1° novembre 1921, ivi residente in via Falsomiele

n. 9, commerciante di bovini ed agricoltore. (Stazione S. Maria Gesù).

È commerciante di bovini, agricoltore e le sue condizioni economiche sono buone.

È orientato verso la democrazia cristiana, ma non perché tale sia la sua idea politica, bensì per assecondare il fratello Baldassarre che loscamente milita in detto partito.

È l'autentico mafioso apparentemente ossequiente alle leggi dello Stato, ma, in realtà, pronto ad infrangerle ogni qualvolta possa trarne un beneficio personale.

In passato era ritenuto elemento pericolosissimo, capace di commettere qualunque delitto, mentre ora, per volere del fratello Baldassarre, conduce una vita apparentemente onesta ed affida il compito della vendetta e della consumazione dei delitti ai suoi affiliati.

Quattro o cinque anni orsono ebbe uno scontro a fuoco, per rivalità commerciale, con altri mafiosi, riportando ferite al corpo ed agli arti superiori.

Ha riportato i seguenti precedenti penali:

— 13 aprile 1946 — Tribunale militare di Palermo — Anni 2 e mesi 2 di reclusione per diserzione;

— 1° luglio 1953 — Assegnato al confino di polizia per anni 5;

— 26 aprile 1955 — Ministero dell'interno — Prosciolto dal confino di polizia;

— 27 agosto 1955 — VI sezione giudice istruttore di Palermo — Mandato di cattura per furto aggravato (abigeato);

— 9 dicembre 1955 — Tribunale di Palermo — Revoca mandato suddetto;

— 4 ottobre 1956 — Arrestato e condotto al confino di polizia per anni 2;

— 10 settembre 1957 — Arrestato per esecuzione mandato cattura per abigeato;

— 14 gennaio 1959 — Questura di Palermo — Diffidato;

— 9 marzo 1961 — Corte d'appello di Palermo — Anni 2 sorveglianza speciale

di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di Ustica;

— 21 maggio 1962 — Tribunale di Palermo — A modifica precedente decreto emesso dalla corte d'appello, pur confermando detta durata, trasforma la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza al proprio domicilio.

10) Chiazzese Benedetto di Francesco fu Chiazzese Antonina nato a Palermo il 21 marzo 1910, ivi residente in via S. Maria di Gesù n. 164. (Stazione S. Maria di Gesù).

È ritenuto sicario del gruppo mafioso capeggiato da Bontate Francesco Paolo.

È scaltro, senza scrupoli, capace di commettere qualsiasi azione delittuosa pur di conseguire un vantaggio personale.

A suo carico figurano i seguenti precedenti penali:

— 2 febbraio 1936 — Commissariato di pubblica sicurezza Orto Botanico — Denuncia in stato d'arresto per furto aggravato di cavo telefonico in danno della SET;

— 19 febbraio 1937 — Escarcerato per condono dalla condanna del tribunale di Palermo con sentenza del 29 aprile 1936 e comprovata in appello (anni 2 reclusione e lire 2.000 multa per furto aggravato);

— 27 ottobre 1937 — Fermato dal commissariato di pubblica sicurezza Orto Botanico perché dormiva in una capanna;

— 24 giugno 1938 — Escarcerato per fine pena (condanna del pretore di Palermo in data 22 marzo 1938 a mesi 1 di arresto e giorni 10 e lire 4.000 di multa per furto);

— 4 giugno 1930 — Pretore di Palermo — Detenzione giorni 25 per renitenza alla leva, pena sospesa per anni 5. Il 2 ottobre 1936 corte d'appello di Palermo reclusione anni 2 e multa lire 2.000 per concorso in furto aggravato doppiamente. Il 26 aprile ultimo scorso liberato dal carcere dopo aver scontato mesi 1 e giorni 10 e lire 4.000 multa

cui è stato condannato dalla pretura di Palermo.

Con sentenza del 22 marzo 1938 veniva condannato dal pretore di Palermo alla pena di giorni 8 di arresto e conversione lire 400 ammenda per furto.

Con rapporto n. 49 del 6 gennaio 1945 dello Scalo ferroviario è stato denunciato in stato di arresto per furto in danno della ditta Macaluso.

— 7 agosto 1939 — Arrestato per spiare giorni 8 di arresto in commutazione pena pecuniaria di lire 400 di ammenda cui fu condannato con decreto penale del 23 marzo 1938 per contravvenzione agli articoli 99 e 624 del codice penale;

— 23 agosto 1945 — Tribunale di Palermo — Reclusione mesi 9 e lire 3.300 di multa per furto;

— 16 agosto 1951 — Fermato dalla questura di Palermo per indagini;

— 18 settembre 1955 — Stazione carabinieri di S. Maria di Gesù, proposto per il confino di polizia;

— 10 ottobre 1955 — Ammonito per anni 2;

— 13 marzo 1957 — Diffidato.

11) Bontate Francesco Paolo fu Stefano e fu Pollara Giuseppa, nato a Palermo il 3 maggio 1914, ivi residente in Villagrazia, via Donnanello nn. 169 e 171, possidente. (Stazione Villagrazia).

È notoriamente affiliato alla mafia palermitana. Sotto le spoglie di commerciante e possidente ha contribuito a fare ottenere alla mafia il predominio nel settore dell'alimentazione di tutta la città. Si atteggiava ad uomo d'onore e tale si dichiara.

Apparentemente calmo e rispettoso, ma, in effetti, è violento per connaturato istinto alla sopraffazione, imponendo la sua volontà agli altri.

Ha perseguito sempre l'illecito arricchimento e l'usurpazione.

Possiede assieme al fratello Girolamo circa 50 tumoli di terreno coltivato ad agrumento e la casa di abitazione per un valore di circa 155 milioni di lire. Conduce in affitto, inoltre, 24 tumoli di terreno coltivato ad agrumeto.

A suo carico figurano i seguenti precedenti penali:

— 17 marzo 1930 — Arrestato dalla questura di Trapani e denunciato per porto abusivo di rivoltella non denunciata;

— 24 marzo 1930 — Pretore di Trapani - Condannato a giorni 15 di arresto col beneficio della sospensione per mesi 8 e liberato il giorno stesso;

— 26 giugno 1947 — Denunciato per mancato conferimento straordinario di grano a titolo di contributo solidarietà siciliana;

— 25 agosto 1954 — Pretore di Palermo — Ammenda di lire 3.000 per omessa denuncia della morte di un bovino — Amnistiata;

— 25 settembre 1956 — Questura di Palermo — Non luogo all'assegnazione al confino e diffidato;

— 4 dicembre 1959 — Corte di cassazione — Annulla senza rinvio la sentenza del 12 dicembre 1958 del tribunale di Palermo per estinzione per amnistia, per detenzione armi da guerra;

— 11 aprile 1960 — Tribunale di Palermo — Assoluzione per insufficienza di prove, per frode sull'imposta di consumo;

— 23 gennaio 1963 — Tribunale di Palermo — Spiccato mandato di cattura siccome imputato di associazione per delinquere ed altro, unitamente ad altri 36 imputati. *In atto irreperibile.*

12) Aglieri Giorgio di Francesco e Giamporcaro Providenza, nato a Palermo il 31 gennaio 1920, ivi residente, via Buonriposo n. 16. (Stazione di Brancaccio).

È affiliato a un gruppo di mafiosi che operano nel settore del contrabbando di si-

garette estere. È conosciuto come « uomo di rispetto », si atteggia a uomo d'ordine e tale si dichiara, ma è disposto ad infrangere la legge ogni qualvolta possa trarne un beneficio personale.

È violento, dedito, per connaturato istinto alla sopraffazione, imponendo la sua volontà agli altri allo scopo di conseguire benefici illeciti e usurpare il prossimo.

A suo carico figurano i seguenti procedimenti penali:

— 7 maggio 1938 — Pretore di Palermo — multa di lire 2.000 per lesioni colpose — pena sospesa;

— 20 ottobre 1938 — Tribunale d'appello di Palermo — reclusione giorni 13 e lire 300 di multa — pena sospesa;

— 27 luglio 1939 — Pretore di Misilmieri — reclusione giorni 30 e lire 600 multa per furto semplice — pena sospesa;

— 2 gennaio 1940 — Tribunale di Palermo — multa di lire 100 per vendita latte annacquato — amnistiato regio decreto 24 febbraio 1940;

— 26 febbraio 1941 — Tribunale militare — IV Armata — reclusione militare anni 1 e mesi 4 per truffa — amnistiato;

— 27 febbraio 1944 — Corte d'appello di Palermo — reclusione mesi 6 per resistenza a pubblico ufficiale — condonata;

— 18 febbraio 1947 — Tribunale militare di Palermo — reclusione militare anni 1 e mesi 4 per mancanza alla chiamata — condonati;

— 12 dicembre 1949 — Corte d'appello di Palermo — reclusione anni 3 e lire 16 mila di multa per furto aggravato;

— 1° febbraio 1955 — Tribunale di Milano — multa di lire 92.500 per contrabbando sigarette estere ed evasione all'imposta generale sull'entrata;

— 14 dicembre 1955 — Tribunale di Como — multa di lire 6.500 per contrab-

bando sigarette estere ed evasione all'imposta generale sull'entrata;

— 23 dicembre 1955 — Tribunale di Como — multa di lire 5.670 per contrabbando sigarette estere ed evasione all'imposta generale sull'entrata;

— 26 settembre 1956 — Tribunale di Como — multa di lire 161.000 per contrabbando sigarette estere ed evasione all'imposta generale sull'entrata;

— 26 gennaio 1954 — Corte di appello di Milano — reclusione mesi 6 e giorni 20 e lire 680.000 di multa per contrabbando sigarette estere e resistenza a pubblico ufficiale — con provvedimento di cumulo della procura della Repubblica di Como le pene di cui alla sentenza 20 gennaio 1954 corte d'appello Milano; 1° febbraio 1955 tribunale di Milano; 10 novembre 1955 tribunale di Milano; 11 giugno 1956 tribunale di Como; 26 gennaio 1954 tribunale di Milano; 14 dicembre 1955 tribunale di Como; 23 dicembre 1955 tribunale di Como; 11 gennaio 1956 tribunale di Como e 29 giugno 1956 tribunale di Como; vennero cumulate e determinata la pena complessiva principale in mesi 9 di reclusione e la pena sussidiaria in anni 4 di reclusione in conversione di tutte le multe inflitte con le sentenze sopra specificate;

— 31 gennaio 1957 — Corte d'appello di Milano — reclusione mesi 9 per resistenza a pubblico ufficiale — assolto per insufficienza di prove per contrabbando di sigarette ed evasione all'imposta generale sull'entrata;

— 11 gennaio 1956 — Tribunale di Como — multa di lire 402.400 per contrabbando sigarette estere ed evasione all'imposta generale sull'entrata;

— 22 gennaio 1954 — Tribunale di Milano — reclusione mesi 1 e giorni 15 e lire 735.744 di multa per contrabbando sigarette ed evasione all'imposta generale sull'entrata;

— 10 novembre 1955 — Tribunale di Milano — multa di lire 30.000 per contrabbando sigarette estere ed evasione all'imposta generale sull'entrata;

— 22 settembre 1958 — Tribunale di Como — multa di lire 83.500 per contrabbando sigarette estere ed evasione all'imposta generale sull'entrata;

— 18 dicembre 1961 — Tribunale d'appello di Palermo — arresto mesi 4 e ammenda di lire 16.000 per guida senza patente.

13) Risicato Mario di Lorenzo e di La Placa Giuseppa, nato a Palermo l'8 luglio 1923, ivi residente in via Belmonte Chiavelli, n. 99 — Cortile Chiavelli (Stazione S. Maria Gesù).

È commerciante ed allevatore di bovini e pur non possedendo beni immobili le sue condizioni economiche sono piuttosto buone.

Politicamente da qualche tempo si dimostra orientato verso la democrazia cristiana. In precedenza simpatizzava prima per il P.C.I. e poi per la monarchia.

È violento, rissoso e pronto ad infrangere la legge per procurarsi un ingiusto profitto.

È molto temuto perché capace di vendetta immediata. Avvalendosi della sua reputazione di mafioso sfrutta e soggioga i più deboli.

In precedenza era bracciante agricolo di misere condizioni economiche, ma col ricavo di azioni delittuose è riuscito a farsi una rilevante posizione economica.

Contrariamente alla maggior parte dei mafiosi, manifesta chiaramente la sua aversità alle autorità costituite.

Imponendo alla popolazione una stretta omertà, è riuscito a sottrarsi ai rigori della legge relativamente ai numerosi delitti da lui commessi.

Generalmente si associa ai noti mafiosi: Bontate Francesco Paolo, Buscemi Ugo e Muratore Pietro.

A suo carico risulta:

— 12 dicembre 1948 — Corte d'appello di Palermo — Anni 10 di reclusione per associazione per delinquere, due rapine, due furti aggravati (abigeati);

— 25 settembre 1962 — Squadra mobile di Palermo e tenenza Carabinieri di Palermo Suburbana — Denunciato in stato di irreperibilità per omicidio volontario premeditato nei confronti di Labruzzo Giuseppe; atti pendenti;

— 3 maggio 1962 — Sottoposto al provvedimento della diffida;

— 29 dicembre 1962 — Proposto per la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

14) Buscemi Giovanni fu Giuseppe e di Bonura Rosa, nato a Palermo il 21 gennaio 1908, ivi residente in via Casalini, n. 7, possidente. (Stazione di Uditore).

Notoriamente mafioso, è riuscito, attraverso la sua attività illecita, a formarsi una solida posizione economica, che si aggira sugli ottanta milioni di lire.

È scaltro, opportunista, violento e naturalmente predisposto a perseguire illeciti arricchimenti.

« Uomo di massimo rispetto », quale si autodefinisce, impone la sua autorità alle persone della zona di Passo di Rigano, sfruttandole, soggiogandole e costringendole al silenzio.

Compone, a modo suo, le controversie tra le persone del luogo, dicendosi « uomo d'ordine ».

A suo carico risulta:

— 31 agosto 1938 — Giudice istruttore di Palermo — Assoluzione per insufficienza di prove per associazione per delinquere.

15) D'Amore Antonino fu Francesco e fu Baiamonte Vincenzo, nato a Palermo il 18 novembre 1887, ivi residente, vicolo Sacramento n. 21. (Stazione di Brancaccio).

È commerciante in vini e proprietario di terreni e case per un valore complessivo di circa 15.000.000 di lire.

Inoltre è ritenuto uomo facoltoso perché — si dice — dispone di denaro contante.

Data la sua posizione economico-sociale e la sua avanzata età non è ritenuto più capace di commettere delitti, ma è sempre elemento capace di dirigere i suoi affiliati. Ora rivolge la sua attività criminosa ai soli delitti sentenziati dalla mafia.

In definitiva, è da considerarsi tuttora elemento socialmente pericoloso perché non può, come è noto, distaccarsi dall'associazione mafiosa, anche se la sua età non gli consente di partecipare attivamente alle azioni delittuose.

Attualmente frequenta solo i noti mafiosi Guagliardo Giuseppe e Chiaracane Pietro, che, nel passato, furono il terrore della zona Settecannoli.

Presso il casellario figurano i seguenti precedenti penali:

— 25 marzo 1933 — Pretore di Palermo lire 70 di multa per aver posto in vendita carne di suino guasta;

— 10 gennaio 1916 — Denunciato in istato d'arresto per associazione per delinquere;

— 9 maggio 1930 — Sezione d'accusa di Palermo — Assolto per insufficienza di prove per associazione per delinquere;

— 4 luglio 1931 — Denunciato per rapina;

— 10 settembre 1931 — Giudice istruttore di Palermo — Assoluzione per insufficienza di prove per rapina;

— 11 dicembre 1931 — Commissione provinciale — anni 3 di confino;

— 27 novembre 1933 — Prosciolto dal confino;

— 14 dicembre 1933 — Ammonito.

16) Chiaracane Pietro fu Antonino e fu Orlando Gaetana, nato a Palermo il 4 marzo 1884, ivi residente in corso dei Mille, n. 939. (Stazione di Brancaccio).

Elemento astuto, violento, senza scrupoli, è capace di organizzare azioni delittuose e mafiose.

È molto temuto nella zona di Torrelunga ed impone la sua volontà alla popolazione del luogo.

È legato da intima amicizia coi noti mafiosi Guagliardo Giuseppe e D'Amore Antonino, coi quali organizza e compie azioni delittuose.

Avendo raggiunta una ben definita posizione di delinquente e mafioso, attualmente, in considerazione della sua avanzata età, non partecipa più direttamente alla consumazione di delitti, ma si limita ad organizzarli e a impartire le disposizioni del caso ai suoi assoldati.

A suo carico figurano i seguenti precedenti penali:

— 16 marzo 1929 — Corte d'appello di Palermo — Reclusione anni 3 ed anni 2 di vigilanza speciale, per associazione per delinquere;

— 5 gennaio 1932 — Corte d'appello di Palermo — Reclusione anni 3 e anni 1 di vigilanza speciale per estorsione — Condonati anni 2;

— 8 gennaio 1934 — Pretore di Palermo — multa di lire 150 per omissione atti d'ufficio;

— 29 marzo 1940 — Pretore di Palermo — multa di lire 200 per omissione atti di ufficio;

— 26 luglio 1948 — Corte d'appello di Palermo — Riabilitato.

17) Vitale Giovanni Battista di Leonardo e di Riina Maria, nato a Palermo il 8 giugno 1925, ivi residente in via Altarello di Baida, n. 26. (Stazione Altarello di Baida).

Elemento violento, dedito, per connaturato istinto, alla sopraffazione, imponendo la sua volontà agli altri.

Ha perseguito sempre l'illecito arricchimento e l'usurpazione.

È costruttore edile e in tale campo commette abusi e sopprusi sia per l'acquisto del terreno edificabile sia per la vendita di appartamenti.

Per le sue illecite attività, il tribunale di Palermo, con sentenza del 26 gennaio 1963, gli ha irrogato la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni 3.

A suo carico figura il seguente precedente penale:

— 16 febbraio 1955 — Corte d'appello di Palermo — Reclusione mesi 7 e lire 6.000 multa e lire 3.000 di ammenda per rissa, omicidio colposo, detenzione e porto abusivo di armi.

18) Guagliardo Giuseppe fu Andrea e fu Scardina Rosalia, nato a Bagheria l'8 aprile 1883, residente a Palermo in piazza Torrelunga, n. 2. (Stazione Brancaccio).

Come è costume della mafia, anche il Guagliardo Giuseppe aderisce sempre al partito politico più forte, con lo scopo evidente di ottenere favori e protezione da parte di personalità politiche.

La sua avanzata età non gli consente di partecipare attivamente alle azioni delittuose, per cui la sua opera è limitata alla sola parte direttiva ed organizzativa.

Mantiene continui contatti coi suoi vecchi « amici » che nel passato furono suoi associati in imprese delittuose.

Attraverso la sua losca attività si è fatta una solida posizione economica, consistente in terreno e fabbricati.

A suo carico figurano i seguenti precedenti penali:

— 7 giugno 1928 — Colpito da mandato di cattura emesso dal giudice istruttore per associazione per delinquere;

— 25 settembre 1929 — Colpito da mandato di cattura per rapina a mano armata;

— 15 ottobre 1930 — Rimpatriato dall'America e costituitosi in carcere;

— 14 febbraio 1931 — Tribunale di Palermo — Associazione per delinquere — Assolto per insufficienza di prove;

— 9 marzo 1931 — Tribunale di Palermo — Assoluzione per insufficienza di prove per rapina;

— 25 giugno 1931 — Commissione provinciale — Ammonito per anni 2.

N.B. — I precedenti penali di cui sopra sono stati rilevati dagli atti dell'Arma di Brancaccio, mentre al casellario giudiziale *nulla* risulta.

19) Buffa Pietro fu Giovan Battista e fu Rosa Benedetta, nato a Palermo il 16 novembre 1887, ivi residente in via Ciaculli. (Stazione Brancaccio).

È proprietario di terreni e fabbricati, per un valore complessivo di circa 40.000.000 di lire. In via Oreto possiede un grande fabbricato ceduto in affitto alla questura di Palermo, la quale lo ha adibito a garage.

Il Buffa per la sua capacità a delinquere e per i molti delitti che gli venivano attribuiti riuscì a dominare, a suo tempo, la zona di Ciaculli. La sua volontà era legge. Tutti lo temevano, lo rispettavano e esaudivano i suoi voleri.

Se in passato commetteva delitti a fine di lucro, oggi, in considerazione della sua avanzata età e della sua solida posizione economica, lo si può escludere. Tuttavia, rimane sempre elemento pericoloso, capace di organizzare azioni mafiose.

A suo carico figurano i seguenti precedenti penali:

— 16 maggio 1918 — Costituitosi quale disertore di guerra;

— 5 gennaio 1925 — Denunciato quale autore di tre omicidi e quattro tentati omicidi;

— 26 giugno 1926 — Sezione d'accusa di Palermo — Assolto per insufficienza di prove;

— 7 giugno 1929 — Colpito da mandato di cattura per estorsione e danneggiamento;

— 11 giugno 1928 — Denunciato per associazione per delinquere;

— 20 luglio 1929 — Colpito da mandato di cattura per furto qualificato;

— 11 settembre 1929 — Colpito da mandato di cattura per estorsione continuata;

— 1° ottobre 1929 — Colpito da mandato di cattura per correttezza in mancato omicidio;

— 3 maggio 1930 — Sezione d'accusa di Palermo — Revoca i mandati di cattura suddetti per assoluzione dell'imputato per insufficienza di prove.

20) Citarda Matteo fu Francesco Paolo e di Citarda Maria, nato a Palermo il 12 febbraio 1905, ivi residente in via Principe Palagonia, n. 162. (Stazione Uditore).

È violento, capace di imporre la sua volontà agli altri, specie agli impresari edili nella zona di Uditore. Nel volgere di pochi anni due suoi fratelli sono stati uccisi da sconosciuti.

A suo carico figurano i seguenti precedenti:

— 26 gennaio 1923 — Pretore di Palermo — lire 1.000 di multa per frode in commercio;

— 29 dicembre 1925 — Commissariato di pubblica sicurezza Politeama lo arresta e lo denuncia per violazione e resistenza ed oltraggio contro un vigile urbano;

— 5 gennaio 1926 — Pretore di Palermo lo rilascia;

— 21 luglio 1927 — Tribunale d'appello di Palermo — Mesi 2 di reclusione e lire 2.000 di multa per violenza, resistenza e oltraggio;

— 17 novembre 1927 — Pretore di Palermo — Mesi 3 di detenzione per renitenza alla leva;

— 15 settembre 1931 — Squadra mobile — Fermo per indagini;

— 30 settembre 1931 — Questura di Palermo — Diffidato;

— 6 febbraio 1933 — Squadra mobile — Fermo per misure di pubblica sicurezza;

— 19 maggio 1934 — Squadra mobile — Fermo per indagini;

— 29 agosto 1934 — Assegnato al confino per anni 2;

— 15 agosto 1934 — Assegnato alla colonia di Pantelleria;

— 18 maggio 1936 — Termina il periodo del confino;

— 14 febbraio 1936 — Il commissario di pubblica sicurezza Zisa, lo arresta per assegnazione al confino;

— 27 febbraio 1937 — Denunciato alla commissione per il confino;

— 23 aprile 1937 — Denunciato per la ammonizione perché pericoloso;

— 29 aprile 1937 — Comunicatagli la ammonizione;

— 16 aprile 1938 — Fermato per misure di pubblica sicurezza;

— 22 maggio 1938 — Fermato per misure di pubblica sicurezza;

— 11 giugno 1938 — Denunciato in istato d'arresto per furto aggravato, associazione per delinquere;

— 31 agosto 1939 — Giudice istruttore di Palermo — Assolto per insufficienza di prove per il reato di cui sopra, rimane in carcere siccome imputato di altra associazione per delinquere — Denunciato dall'ispettorato di pubblica sicurezza;

— 22 agosto 1940 — Ottiene la libertà provvisoria;

— 30 novembre 1950 — Pretore — Multa di lire 3.000 per vendita a prezzo maggiorato.

21) Randazzo Giovanni di Salvatore e di Girgenti Francesca, nato a Palermo il 19 gennaio 1923, ivi residente in via G. Paisiello, 26. (Stazione Uditore).

In atto si trova nel comune di Ateleta (L'Aquila) per soggiorno obbligato.

È elemento temibile, mafioso e pericoloso.

Ha messo in istato di soggezione tutti gli impresari edili della via Notarbartoloviale Lazio, facendosi consegnare ingenti somme, sia in occasione di acquisto di terreno per fabbricare e sia per la « protezione » che si protrae per tutta la durata dei lavori.

A suo carico figurano i seguenti precedenti penali:

— 11 ottobre 1946 — Tribunale di Palermo - Reclusione anni 1, mesi 9 e giorni 10 e lire 3.000 di multa per tentata rapina aggravata;

— 30 giugno 1954 — Pretore di Palermo - lire 2.000 di ammenda per omissione di cartellino segnaprezzo;

— 31 marzo 1956 — Pretore di Partinico - Lire 3.000 di multa per frode sull'imposte di consumo;

— 17 dicembre 1956 — Pretore di Palermo - Lire 10.000 multa per frode sull'imposta di consumo;

— 30 marzo 1959 — Commissariato di pubblica sicurezza Politeama - Denunciato per associazione per delinquere - Pendente.

22) Tumminia Vincenzo fu Salvatore e fu Marino Rosa, nato a Palermo il 16 luglio 1911, ivi residente in via Cortigiani, 4. (Stazione Altarello Baida).

È macellaio e sotto tali spoglie ha contribuito a far ottenere alla mafia il predominio nel settore delle carni macellate avendo egli perseguito sempre l'illecito arricchimento e l'usurpazione, specie con gli abigeati, peraltro non denunciati per tema di rappresaglie.

A suo carico figurano i seguenti precedenti:

— 23 dicembre 1952 — Pretore di Napoli - Mesi 2 di arresto e lire 13.000 di ammenda per espatrio clandestino;

— 23 dicembre 1952 — Pretore di Napoli - Assoluzione per insufficienza di prove per truffa;

— 3 ottobre 1953 — Tribunale di Palermo - Mesi 6 di arresto per trasgressione a prescrizione fogio di via obbligatorio - Sospesa anni 2, amnistiato;

— 4 febbraio 1956 — Tribunale d'appello di Palermo - Mesi 6 di arresto e lire 40.000 di ammenda per circolazione con auto senza patente;

— 27 luglio 1956 — Pretore di Palermo - Giorni 8 di arresto e lire 18 mila di ammenda per porto arma da fuoco fuori della propria abitazione;

— 13 febbraio 1959 — Corte d'appello di Palermo - Anni 1 di reclusione e lire 64 milioni di multa per contrabbando di sigarette estere ed evasione all'imposta generale sull'entrata;

— 20 settembre 1960 — Corte d'appello di Palermo - Mesi 7 di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale - Pena condonata;

— 17 febbraio 1962 — Diffidato;

— 30 marzo 1962 — Denunziato per emissione di due assegni a vuoto; in corso accertamenti per l'identificazione;

— 3 marzo 1963 — Pretore di Palermo - lire 15.000 di multa per emissione di assegno a vuoto.

23) Termini Salvatore fu Pietro e di Caruso Maria, nato a Palermo l'8 febbraio 1903, ivi residente, in via Immacolata Sperone, 332. (Stazione Roccella).

È affiliato alla mafia in quanto opera in vari settori con prevalenza nel contrabbando di sigarette estere.

È conosciuto come « uomo di rispetto ».

Ha perseguito sempre l'illecito arricchimento e l'usurpazione. Apparentemente calmo, ma in realtà violento, dedito, per conaturato istinto, alla sopraffazione, imponendo la sua volontà agli altri.

Si atteggia ad uomo d'ordine.

A suo carico figurano i seguenti precedenti penali:

— 8 marzo 1927 — Denunziato in istato d'arresto per associazione per delinquere, per reati contro la persona e la proprietà;

— 1° maggio 1928 — Sezione d'accusa di Palermo - Non doversi procedere per insufficienza di prove per associazione a delinquere e danneggiamento;

— 14 maggio 1928 — Commissariato di pubblica sicurezza Orto Botanico - Denunziato per associazione a delinquere;

— 3 maggio 1930 — Prosciolto dalla sezione d'accusa per insufficienza di prove da furto, estorsione ed omicidio volontario;

— 23 maggio 1930 — Proposto per l'ammonizione e il giorno 8 luglio 1930 sottoposto all'ammonizione per anni 2; il 23 agosto 1934 sottoposto nuovamente all'ammonizione per anni 2;

— 22 gennaio 1935 — Arma di Roccella - Proposto per il confino di polizia;

— 11 marzo 1936 — Confinato per anni 3;

— 25 gennaio 1947 — Colpito da mandato di cattura perché imputato di rapina, tentato omicidio ed altro;

— 15 luglio 1948 — Revocato detto mandato perché assolto per insufficienza di prove;

— 13 febbraio 1953 — Corte d'appello di Palermo - Reclusione mesi 8 e multa di lire 3.000 per ricettazione - Interamente condonata;

— 13 novembre 1957 — Diffidato.

24) Ingrassia Antonio fu Giuseppe e di Mangano Francesca, nato a Palermo il 4 novembre 1914, ivi residente in via Messina Marine, 711. (Stazione Acqua dei Corsari).

Amico di gente losca che nel periodo dell'occupazione alleata si interessava anche di contrabbando. In detto periodo aprì per circa un anno un bar in via Roma, divenuto luogo di ritrovo dei suoi amici mafiosi e contrabbandieri.

Nel 1945, unitamente a Nolano Stefano e a Greco Francesco, da Roccella, entrambi deceduti, sparì dalla circolazione per un lungo periodo di tempo perché sequestrato da un altro gruppo di mafiosi, da Roccella, contrapposto a quello di cui egli faceva parte. Dopo un periodo di tempo imprecisato, assieme al Nolano è ricomparso, mentre i familiari del Greco trovarono, dietro la porta di casa, i vestiti per significare che il loro congiunto era stato soppresso e difatti è sparito definitivamente.

È compare con Greco Francesco da Pomara, noto mafioso.

Possiede agrumeti presi in gabella e di proprietà, che come quantitativo non è possibile accertarli perché non risultano a lui intestati.

Le sue condizioni economiche sono ottime. Dopo l'uccisione di Sebastiano Ignoto, guardiano di giardini della zona Guarnaschelli, avvenuto la mattina dell'11 settembre 1956, si è reso irreperibile, per cui il fratello Girolamo aveva preso il posto al mercato ortofrutticolo di Villabate fin quando il 29 successivo veniva anch'egli ucciso mentre si recava ad esplicitare il suo nuovo lavoro presso il predetto mercato.

Sotto le spoglie di scarista del mercato ortofrutticolo di Villabate e di Palermo ha contribuito a far ottenere il predominio nel settore dei prodotti ortofrutticoli della città.

Agli atti d'ufficio figurano, a suo carico, i seguenti precedenti:

— 30 marzo 1935 — Fermato dal Commissariato di pubblica sicurezza di Palermo perché sospettato di rapine e furti avvenuti nella giurisdizione;

— 4 aprile 1935 — Rilasciato perché non sono emerse responsabilità a suo carico.

Precedenti al casellario giudiziale: *nulla*.

Il tenente comandante della tenenza
(MARIO MALAUSA)

ALLEGATO N. 9

Dalla relazione della commissione ispettiva nominata con decreto del presidente della Regione siciliana n. 25719 del 15 novembre 1963, integrata con decreto n. 0212 del 21 gennaio 1964, per una « Ispezione straordinaria presso il comune di Palermo » (Relazione Bevivino).

(Relazione Bevivino - pagina 21)

Situazione amministrativa delle pratiche relative alle costruzioni sprovviste di licenza o comunque abusive.

Nel corso della costruzione di un edificio, gli uffici tecnici comunali sono tenuti ad effettuare ispezioni allo scopo di verificare l'esatta rispondenza dei lavori al progetto approvato.

Normalmente i rilievi che si contestano riguardano o la difformità dei lavori dal progetto approvato o la mancanza di licenza di costruzione.

A richiesta della commissione, era stato rimesso in un primo tempo un elenco dei verbali contravvenzionali per infrazioni edilizie relative agli anni dal 1959 (novembre) al 1963, dal quale risultava che per tutti i verbali elencati, in numero di 213, non era stato ancora adottato alcun provvedimento definitivo da parte dell'amministrazione. Ciò anche per atti che risalivano a molti anni addietro.

Sollecitato di chiarimenti su tale circostanza, il direttore dell'ufficio tecnico ha chiesto di poter disporre un riesame dei fascicoli ed ha quindi ripresentato alla commissione lo stesso prospetto ma *aggiornato* (allegato 13), dal quale risulterebbe che le pratiche contravvenzionali tuttora in corso di espletamento sono 110, di cui soltanto

10 interessano edifici ubicati nel centro urbano e costituenti le infrazioni più onerose (allegato 14).

Come si può rilevare, molti progetti figurano « regolarizzati » a distanza di molti mesi dall'accertamento dell'infrazione. È ancora da notare che le comunicazioni alla sezione urbanistica del provveditorato alle opere pubbliche con la richiesta del parere di competenza ai sensi dell'articolo 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, hanno avuto corso soltanto in questi giorni.

A tale proposito il responsabile del servizio (dirigente della sezione III/B) al quale la commissione ha fatto rilevare il notevole ritardo con cui si sta procedendo a questo adempimento, ha giustificato l'evidente inerzia con la carenza di personale, ammettendo inoltre esplicitamente che si sta dando corso alla mancata procedura amministrativa dopo gli accertamenti di questa commissione.

Anche il capo dell'ufficio tecnico ebbe ad avvertire tale deficienza. Talché nel luglio dello scorso anno, ritenne necessario diramare un ordine di servizio (allegato 15), con il quale si davano disposizioni ai dipendenti uffici per la esecuzione delle procedure previste dalla legge. Peraltro, come si è visto, con assai scarso risultato.

(Relazione Bevivino - pagina 31)

Convenzione tra il comune e i signori Terrasi e Consorti per l'approvazione di un piano di zona di iniziativa privata riguardante l'appezzamento di terreno in località Cirato delle Rose.

L'ingegner Colaianni e l'ingegner Ferretti, del gruppo consiliare comunista, hanno

presentato alla commissione ispettiva un *promemoria* (allegato 19) nel quale, al punto 1), viene segnalato che il piano regolatore generale 1959 definisce « zona convenzionata » un'area di proprietà Terrasi e Consorti, che non risulterebbe, agli esponenti, ancora convenzionata con atto pubblico.

La commissione ispettiva ha potuto accertare, sull'argomento, quanto segue.

Con delibera n. 133 del 12 ottobre 1955, il commissario del comune di Palermo approvò un compromesso tra il comune ed i signori Terrasi e Consorti, stipulato tra l'allora sindaco Scaduto ed i predetti.

La giunta provinciale amministrativa, nella seduta del 9 dicembre dello stesso anno, rinviò la delibera commissariale in considerazione della eccessiva ed ingiustificata onerosità del compromesso nei confronti dell'amministrazione comunale.

Il comune, in data 29 febbraio 1956, controdedusse e la giunta provinciale amministrativa accogliendo le osservazioni, approvò la delibera nella seduta del 23 marzo 1956 (n. 24975 Div. 4^a).

Tuttavia, nell'agosto del 1957, l'ufficio comunale dei lavori pubblici propose la revoca di tale delibera, ritenendola superata dal piano regolatore generale del 1956; la giunta municipale, in accoglimento di tale proposta, con sua delibera n. 4983 del 14 novembre 1957, revocò la delibera commissariale n. 133. La commissione provinciale di controllo non riscontrò in tale provvedimento vizi di legittimità.

Il provvedimento di revoca adottato, come sopra detto, dalla giunta municipale fu ratificato dal consiglio comunale con delibera n. 486 del 23 novembre 1959. Il provvedimento di revoca era ispirato alla necessità di salvaguardare il piano regolatore generale.

Ma nel 1962, e precisamente il 30 aprile, il consiglio comunale, con delibera n. 290, decise inopinatamente di approvare la convenzione Terrasi.

La commissione provinciale di controllo, peraltro, in data 25 luglio 1962 pronunciò l'annullamento della delibera ed il segre-

tario generale del comune, con sua lettera del 22 aprile 1963 diretta all'assessore ai lavori pubblici comunicò che lo schema di convenzione Terrasi, dopo l'annullamento da parte della commissione provinciale di controllo doveva essere riproposto *ex novo*.

Ciò non pertanto, il piano regolatore generale del 1959, come risulta dall'elaborato al 1:2000, foglio 19, *riporta una zona convenzionata sui terreni di Terrasi e Consorti* (allegato 20).

Non risulta, a tutt'oggi, stipulata, con atto pubblico, alcuna regolare convenzione. Infatti la nuova convenzione non è stata ancora approvata dal consiglio comunale.

(Relazione Bevivino - pagina 35)

La Lomia Vittorio - Tagliavia Romano - Hugonj Vincenzo - Costruzione di un edificio per civile abitazione in via Notarbartolo angolo via Libertà.

La pratica ha inizio il 25 luglio 1960, quando i nominati in oggetto presentarono all'ufficio tecnico comunale un piano di lottizzazione, relativo alle particelle catastali, 63, 65, 66, 68, 73 e 74.

La sezione per il piano regolatore dell'ufficio tecnico rilevò che il progetto ricadeva parte in zona di edilizia a densità fondiaria di 21 metri cubi/metri quadrati, classe F6 e parte in zona edilizia a densità 16 metri cubi/metri quadrati, classe F4 secondo il piano regolatore generale approvato dal presidente della Regione (allegato 21).

Tale piano di lottizzazione venne approvato dalla commissione edilizia nella seduta del 25 luglio 1960 (*lo stesso giorno della presentazione del progetto*) a condizione « che per una profondità di metri 40 dall'allineamento di via Notarbartolo, l'altezza dell'edificio prevista nel lotto A non superi i metri 28 e che il distacco dal confine Moncada sia portato a metri 14 ». Tale condizione rispecchiava il dettato dell'articolo 19, lettera A), del regolamento edilizio integrativo.

Successivamente, in data 12 ottobre 1960, la commissione edilizia diede parere favorevole a che il distacco, già previsto in metri 14, dal confine Moncada, venisse ridotto a metri 10.

Il 29 dicembre 1960, i proprietari presentavano una variante al piano di lottizzazione, con la quale il progetto si adeguava alle condizioni dettate dalla commissione edilizia nella seduta del 25 luglio. Prevedeva, inoltre, l'aggiunta di un corpo alto metri 24 sul fronte di via Notarbartolo. La commissione edilizia, su conforme parere degli uffici tecnici, concesse il nulla osta di sua competenza nella seduta del 9 gennaio 1961.

Questa, la fase relativa all'approvazione del piano di lottizzazione.

Il 16 gennaio 1961 venne presentato dai proprietari un progetto per la costruzione di un fabbricato di civile abitazione, uffici e negozi (allegato 22). *Nella stessa giornata* la commissione edilizia diede parere favorevole al progetto per la parte strutturale, a condizione che venisse presentato un dettagliato studio dei progetti, e venne rilasciata regolare licenza di costruzione il 23 febbraio, con n. 202.

Tuttavia ancor prima di venire in possesso della licenza e precisamente il 18 gennaio 1961, il signor La Lomia presentò una variante al progetto edilizio approvato, consistente in un diversa distribuzione interna e nella determinazione ad appartamenti del piano tipo ed a magazzini del piano terra per l'ultimo tronco dell'edificio di metri 38 prospettante via Notarbartolo angolo via Libertà. Inoltre era prevista la progettazione di un piano attico, non indicato nel precedente progetto.

La variante presentava anche un dettagliato studio dei prospetti, come richiesto dalla commissione edilizia.

La commissione edilizia, il 6 febbraio 1962 esaminava il progetto e lo rinviava per un migliore esame.

Il 10 luglio dello stesso anno, in seguito a tale decisione, i proprietari presentavano un altro progetto di variante (allegato 23).

La commissione edilizia lo prendeva in esame il 17 luglio e così si esprimeva: « sentito il relatore, il quale illustra le particolari condizioni in cui si trova l'area, sia in rapporto alle prescrizioni dell'articolo 19 del regolamento integrativo sia in rapporto alle previsioni del piano regolatore generale quale è risultato dal decreto presidenziale di approvazione dello stesso, così come si legge nella relazione d'ufficio dell'11 luglio 1962, esprime parere — in linea d'interpretazione delle prescrizioni di piano regolatore generale — che in quella cantonata posta all'angolo sud-est tra via Libertà e via Notarbartolo debba sorgere un edificio che risolva il problema del raccordo con il complesso edilizio fronteggiante sulla cantonata apposta a nord-est, e tenga conto di tutti i problemi estetici relativi alla visione dei prospetti su via Notarbartolo, su via Libertà e sul verde privato. Pertanto, poiché il progetto di variante non corrisponde a tali requisiti, la commissione edilizia non ritiene di approvarlo ».

Tre giorni dopo, e precisamente il 20 luglio, il La Lomia rispresentava altro progetto di variante dei progetti e delle piante del piano terra e del piano quinto.

Lo stesso giorno 20 luglio, la commissione edilizia, mentre confermava il parere espresso il 17 luglio sulla necessità che nell'angolo sorgesse un edificio che assicurasse il raccordo armonico con l'altra cantonata, riteneva che:

a) per consentire la costruzione dell'edificio sarebbe stato necessario derogare alle norme dei distacchi e consentire che in questo caso la distanza tra il confine di verde privato e il fronte dell'edificio fosse quello di metri 1,50 stabilito dal codice civile;

b) che tale riduzione, nel mentre avrebbe consentito che sulla via Libertà potesse prospettare un corpo di fabbrica di larghezza appena sufficiente ai fini estetici, non avrebbe arrecato inconveniente di ordine igienico nel distacco, essendo

quest'ultimo confinante con una zona di verde privato;

ed esprimeva pertanto parere favorevole a che il consiglio comunale, a norma dell'articolo 19, lettera h), del regolamento edilizio integrativo, approvasse il progetto, che avrebbe assicurato il raccordo armonico con il complesso edilizio posto nell'altra cantonata.

Il consiglio comunale, con atto deliberativo n. 340 del 20 luglio (*lo stesso giorno — quindi — in cui fu presentato il progetto ed ebbe luogo la seduta della commissione edilizia*) a seguito anche del parere favorevole espresso dall'ufficio legale, approvò, ad unanimità di voti con l'intervento di 51 consiglieri sui 60 assegnati al comune di Palermo, il progetto per la costruzione dell'edificio.

È da mettere in evidenza che l'ordine del giorno per la seduta del consiglio comunale del 20 luglio 1962 porta la data del 14 luglio stesso anno ed al n. 48 è registrato l'affare « approvazione, a norma dell'articolo 19 del regolamento edilizio integrativo, del progetto per la ricostruzione dell'edificio posto ad angolo sud-est fra via Notarbartolo e via Libertà ». Il progetto in esame, come si è visto sopra, fu presentato il 20 luglio.

La commissione provinciale di controllo, con provvedimento emesso nella seduta del 10 agosto 1962, e trasmesso al comune con il foglio n. 12578/15421 dell'11 agosto stesso anno, annullò tale delibera consiliare.

L'amministrazione comunale, senza nulla innovare al contenuto dell'atto deliberativo annullato, con due deliberazioni della giunta municipale n. 2789 del 18 settembre 1962 e n. 2988 del 19 ottobre stesso anno riprodusse l'argomento dell'approvazione del progetto La Lomia conformemente alla deliberazione consiliare del 20 luglio. Con lettera datata 20 novembre 1962 n. 7767, il presidente della commissione provinciale di controllo, a seguito di carteggio intercorso, comunicava al sindaco di Palermo « che la deliberazione in oggetto

(ricostruzione dell'edificio di civile abitazione di proprietà La Lomia e Consorti sito in via Notarbartolo angolo via Libertà) è stata riconosciuta legittimamente adottata nella seduta di questa commissione di controllo del 9 novembre 1962 ».

Corre l'obbligo a questa commissione di rilevare che fino al 25 gennaio 1964 (data della presente indagine), le due delibere di giunta municipale sopra citate, adottate con i poteri del consiglio, non sono state ratificate.

Risulta che la deliberazione n. 2988 è già iscritta all'ordine del giorno del consiglio comunale, che sarà diramato nei primi giorni del corrente mese di febbraio (allegato 24).

(Relazione Bevivino - pagina 62)

Vassallo Francesco - Edificio in via Quarto dei Mille 9.

L'impresa Francesco Vassallo, il giorno 18 aprile 1961, presentò un progetto per la costruzione di un edificio in via Quarto dei Mille, comprendente uno scantinato, un piano terra, sei piani elevati ed un piano attico.

L'edificio ricadeva in zona a densità fondiaria di 14 metri cubi/metri quadrati della classe F3, secondo il piano regolatore generale del 1959. La costruzione doveva sorgere in zona già edificata.

La sezione III/B dell'ufficio tecnico espresse il parere che il progetto doveva essere esaminato secondo le norme del regolamento edilizio ordinario; secondo tali norme il progetto risultava regolare.

In data 16 maggio 1961, la commissione edilizia espresse parere favorevole, e venne rilasciata la licenza di costruzione n. 856 per un piano scantinato, un piano terra, sei piani elevati ed un piano attico.

La ditta Vassallo ripresentò, per altro, un nuovo progetto il 4 febbraio 1963, con una variante consistente nella aggiunta di un superattico ed in modifiche planimetriche al piano terreno e al primo piano.

Con questa variante, inoltre, venivano ridotti i cortili in corrispondenza del piano terreno e del primo piano e ciò allo scopo di poter ampliare l'edificio.

La commissione edilizia, in data 12 febbraio 1963, espresse parere favorevole alla variante.

La commissione ispettiva ha ritenuto di disporre un sopralluogo (allegato 33), dal quale è risultato che la costruzione eseguita è difforme dal progetto approvato. E precisamente:

a) il piano superattico non è arretrato nel retro prospetto, come era previsto nel progetto di variante;

b) sono stati eseguiti nel retrospetto piccoli corpi aggiunti lungo i corpi di fabbrica fino al confine e per l'altezza del solo primo piano (allegato 34).

I rapporti per l'abitabilità (allegato 35) ed il certificato di fine lavori (allegato 36) compilati dall'ufficio tecnico rispettivamente il 3 ottobre 1962 ed il 1° dicembre 1962 dichiarano invece che la costruzione è conforme al progetto approvato.

Su quest'ultima circostanza, il capo dell'ufficio tecnico — a richiesta della commissione ispettiva — ha fornito alcuni chiarimenti (allegato 37), secondo i quali i corpi abusivi risultano tecnicamente costruiti dopo il rilascio del certificato, che non è « coperto » da licenza e per cui non è stato rilasciato il rapporto di abitabilità.

(Relazione Bevivino - pagina 64)

Moncada Girolamo - Costruzione in via Lazio - Edificio F.

La costruzione rientra in zona edilizia a densità fondiaria 12,5 metri cubi/metri quadrati - classe E8, secondo il piano regolatore generale del 1959 (variante n. 3).

L'edificio fa parte della lottizzazione Lipari e Taormina (allegato 39); i corpi bassi ed il piano attico del costruendo edificio non erano previsti nella lottizzazione.

Il progetto venne presentato il 12 giugno 1961 (periodo di vacanza delle norme

di salvaguardia). La commissione edilizia, esaminatolo il 20 giugno 1961, espresse parere favorevole, con l'esclusione dei corpi bassi e del piano attico.

Venne, quindi, rilasciata la licenza di costruzione 1457 del 30 ottobre 1961, per scantinato, piano terra e sette piani elevati.

Il 4 agosto 1961, e cioè prima del rilascio della licenza, venne presentata una variante al progetto originario; consisteva nella aggiunta di uno stenditoio coperto e di corpi bassi.

La commissione edilizia espresse parere favorevole alla variante il 6 settembre 1961.

La commissione ispettiva ha ritenuto opportuno disporre una ispezione in data 18 gennaio corrente anno dalla quale è risultato che:

a) è stato costruito il piano attico;

b) il corpo basso di cui al grafico di progetto è stato modificato ed ampliato, come dalle linee rosse segnate nello stesso grafico di piano terreno (allegato 39). Detti lavori di modifica ed ampliamento sono tuttora in corso di esecuzione; le nuove strutture murarie sono state presumibilmente aggiunte dopo la ultimazione dell'edificio principale.

La commissione ispettiva ha chiesto chiarimenti su tale circostanza al dirigente dell'ufficio tecnico, il quale ha presentato una dichiarazione del competente servizio (allegato 40) dalla quale emerge che, ove la ditta avesse presentato spontaneamente nel 1960 progetto di variante per la costruzione del detto piano attico, questa avrebbe potuto approvarsi.

Si ricorda che la commissione edilizia nella seduta del 20 giugno 1961 aveva escluso la costruzione del piano attico.

(Relazione Bevivino - pagina 66)

Natoli Anna in Cataliotti - Costruzione in corso Calatafimi angolo via Marinuzzi.

Il progetto di costruzione venne presentato il 2 febbraio 1960. Secondo quanto os-

servato dalla sezione V dell'ufficio tecnico, l'edificio ricadeva in zona di espansione a densità 3,5 metri cubi/ metri quadrati - classe R10, secondo il piano regolatore generale del 1599 (allegato 41).

La sezione III/B, per quanto di sua competenza, osservò che l'edificio aveva una cubatura di 16734 metri cubi, mentre la cubatura calcolata secondo le norme dello stesso piano regolatore generale era di 5000 metri cubi. Esaminato con il regolamento edilizio, il progetto sarebbe risultato conforme; mentre, come si è detto, per il piano regolatore generale la cubatura risultava molto superiore a quella consentita.

La commissione edilizia diede parere favorevole il 22 febbraio stesso anno *senza porre alcuna condizione*, per un piano terra, sette piani ed un piano attico.

Si osserva che la commissione edilizia non ritenne di doversi adeguare ai rilievi della sezione III/B dell'ufficio tecnico e non ritenne di applicare le norme del piano regolatore generale che, nel periodo in esame, erano *salvaguardate*.

Inoltre, in data 24 ottobre 1960, venne presentato, questa volta a nome di Vassallo Francesco, un progetto di variante per la costruzione di un ottavo piano sul corso Calatafimi.

La sezione III/B e lo stesso dirigente dell'ufficio tecnico confermarono che tanto il progetto quanto la variante *non rispettavano*, per cubatura ed altezza, le norme del piano regolatore generale.

La commissione edilizia, tuttavia, non tenendo conto, ancora una volta, del parere degli uffici tecnici, espresse il voto favorevole alla variante.

In sostanza, la commissione edilizia e, successivamente, gli amministratori, non hanno ritenuto, per il progetto in esame e per gli altri casi analoghi, di avvalersi delle norme di salvaguardia, perché — a loro avviso — le soluzioni dei progetti in esame non "sconvolgevano" il piano regolatore generale.

Al contrario, secondo questa commissione ispettiva, *una notevole diversa den-*

sità fondiaria in un dato lotto, turba gravemente l'equilibrio urbanistico della zona.

Nel caso in esame, il volume è stato più che triplicato (16.734 metri cubi), oltre l'ottavo piano della variante, in confronto ai 5000 metri cubi previsti e concessi dal piano regolatore generale.

Mentre, sia nel certificato di fine lavori (allegato 42) sia nel rapporto di abitabilità (allegato 43) viene affermato che la costruzione è conforme ai progetti approvati, da un sopralluogo disposto da questa commissione ispettiva (allegato 44) è risultato che l'impresa:

- a) ha unificato gli ingressi;
- b) ha costruito dei corpi bassi;
- c) ha aumentato lo spessore dei corpi di fabbrica;
- d) ha ridotto la terrazza del piano attico;

tutto ciò senza che, dal fascicolo, risulti alcuna approvazione da parte degli organi comunali.

Il capo dell'ufficio tecnico, a richiesta della commissione ispettiva, ha fornito in merito alcuni chiarimenti (allegato 45), dai quali risulterebbe che i corpi abusivi sarebbero stati costruiti in epoca posteriore agli accertamenti degli uffici.

(Relazione Bevivino - pagina 69)

Moncada Girolamo e Messina Eugenio - Costruzione di due fabbricati in via Nino Bixio.

Il progetto venne presentato il 14 ottobre 1959.

La costruzione, secondo il parere espresso dalla sezione V dell'ufficio tecnico, rientrava in zona di espansione a densità edilizia urbana fino a 2,5 metri cubi/metri quadrati, secondo il piano regolatore del 1956.

La sezione III/B, osservato che l'edificio rientrava nella lottizzazione D'Arpa e fratelli, approvata dalla commissione edilizia nella seduta del 1° dicembre 1958, rilevava

che il progetto non si uniformava a detto piano di lottizzazione per la maggiore lunghezza prevista negli edifici: tre metri per l'edificio *B* e due metri per l'edificio *C*, con conseguente aumento di 1.000 metri cubi di volume. Non si uniformava inoltre allo stesso piano di lottizzazione per il minore distacco dagli edifici stessi in corrispondenza del collegamento a terrazza (metri 4,70 anziché metri 6).

Il progetto prevedeva, inoltre, un piano rientrante che non risultava arretrato in maniera regolamentare. Entrambi i piani attici risultavano arretrati, su tre fronti, di metri 2 anziché di metri 3,40; in corrispondenza del quarto fronte erano a filo del fabbricato.

La commissione edilizia, il 9 novembre 1959, espresse parere favorevole alla unica condizione che venisse eliminato il piano attico.

Successivamente, in data 23 marzo 1960, il signor Moncada presentò un progetto di variante.

La sezione III/B, esaminato il progetto di variante, osservò che la planimetria non corrispondeva alle previsioni del progetto e che era prevista una maggiore altezza di quella indicata nel piano di lottizzazione D'Arpa e fratelli (metri 25,40 anziché metri 21).

La commissione edilizia, il 31 gennaio 1961, espresse parere favorevole, a condizione che il piano attico venisse arretrato su tutti i fronti in misura regolamentare e che fossero rispettati i distacchi e gli arretramenti previsti nel piano di lottizzazione.

Venne ancora presentata altra variante, in data 1° luglio 1961, consistente nella costruzione di un piano attico nei due edifici e di ulteriori ambienti sopra il piano attico (già escluso come si è detto sopra, dalla commissione edilizia).

La sezione III/B osservò che la variante non era regolamentare, perché non solo non venivano arretrate le fabbriche, come aveva prescritto la commissione edilizia, ma anche perché venivano ulteriormente ridotti gli arretramenti e l'interpiano (ridotto a metri 2,90).

La commissione edilizia espresse, peraltro, parere favorevole alla variante il 4 luglio 1961, senza porre alcuna condizione.

La licenza di costruzione (n. 1006) venne concessa il 25 luglio 1961.

(Relazione Bevivino - pagina 72)

Vassallo Francesco - Edificio A, B, C e D in via Lazio.

Il progetto di costruzione degli edifici sopra indicati fu presentato all'ufficio tecnico il 27 gennaio 1961. Faceva parte di un piano di lottizzazione a nome Lipari e Cirtarda, approvato dalla commissione edilizia il 13 giugno 1960. Comprendevo uno scantinato, un piano terra, un ammezzato, sei piani elevati ed un attico. Rientrava, secondo la relazione della competente sezione V, in zona edilizia a densità fondiaria di 9 metri cubi/metri quadrati della classe E7, secondo il piano regolatore generale del 1959.

Secondo le osservazioni della sezione III/B, la superficie coperta con corpi bassi superava quella ammessa dalle norme di attuazione di metri quadrati 1,50, su metri quadrati 680.

La commissione edilizia, nella seduta del 30 stesso mese (tre giorni dopo la presentazione del progetto) si espresse favorevolmente *senza porre alcuna condizione*.

Il 3 giugno 1962, l'impresa presentò una variante relativa a tutti e quattro gli edifici, consistente nella creazione di uno scantinato, di un seminterrato e di un piano rialzato facente parte dei corpi accessori.

Con tale variante, si superava di circa metri quadrati 200 la superficie, e di centimetri 80 l'altezza ammissibile.

La commissione edilizia il giorno 5 successivo (due giorni dopo la presentazione della variante) diede parere favorevole *senza porre alcuna condizione*.

Si osserva che l'impresa, con i corpi bassi di metri 4,80 di altezza, anziché di metri 4, ha potuto realizzare due elevazioni (piani) al posto di una.

In data 17 novembre 1962 l'impresa presentò un'altra variante per gli edifici *B* e *C*,

consistente di una diversa distribuzione interna; la commissione edilizia espresse parere favorevole il 20 stesso mese.

Si rileva che l'amministrazione comunale ha concesso la licenza al progetto originario e alle successive varianti nelle more della stipulazione della convenzione.

Questa procedura, è stata seguita dalla amministrazione nella maggior parte dei casi esaminati dalla commissione ispettiva.

Per quanto riguarda il progetto delle costruzioni in esame, si osserva che esso prevedeva un fronte di metri 115. Tale fronte era regolamentare nel momento della presentazione del progetto (gennaio 1961). Ma, nelle more del rilascio della licenza, era stato approvato dal presidente della Regione il nuovo piano regolatore generale, nel quale veniva tra l'altro determinato in non più di 100 metri (articolo 72 delle norme di attuazione) il fronte degli edifici del tipo di quello in esame.

Da ciò, la perplessità, che si evince dalla lettura degli atti del fascicolo, delle sezioni tecniche competenti, circa il rilascio della licenza con la detta norma della lunghezza infinita e con quella successiva, che limitava a 100 metri la lunghezza infinita (115 metri).

In questo modo, è stato possibile all'impresa edificare con una volumetria superiore a quella stabilita dal decreto presidenziale.

(Relazione Bevivino - pagina 75)

Vassallo Francesco - Edificio in corso Calatafimi angolo via Porrazzi.

L'impresa presentò il progetto il 27 aprile 1959. La costruzione rientrava in zona

di espansione a densità edilizia urbana sino a 2,5 metri cubi/metri quadrati del tipo R6 e venne esaminato dai servizi competenti secondo le norme del regolamento edilizio ordinario, al quale il progetto si uniformava.

La commissione edilizia concesse parere favorevole il 18 maggio 1959 e venne rilasciata la licenza n. 1208 per un pianterreno e sette piani elevati.

Fu presentato successivamente, il 27 ottobre 1960, un progetto di variante consistente in modifiche alla distribuzione dei piani; nella copertura di una parte del cortile; nella creazione della portineria al di sopra di tale ambiente e nell'ampliamento del settimo piano che si arretrava di metri 2,60 con l'altezza di metri 3.

La sezione III/B riteneva, nel suo rapporto, insufficiente questo arretramento.

La commissione edilizia il 3 novembre 1960, espresse parere favorevole, senza porre alcuna condizione ed applicando le norme del piano regolatore generale.

Sta di fatto che, dal sopralluogo disposto da questa commissione ispettiva (allegato 46) e contrariamente a quanto dichiarato nel rapporto di abitabilità (allegato 47), l'edificio risulta costruito in difformità al progetto e alle varianti approvate. Infatti, sono stati aggiunti dei corpi al primo piano, come risulta dai disegni allegati (allegato 48).

Il capo dell'ufficio tecnico, a richiesta della commissione ispettiva, ha fornito in merito alcuni chiarimenti (allegato 49) secondo i quali sarebbero state effettivamente compiute alcune irregolarità all'atto della costruzione del fabbricato.

ALLEGATO N. 10

Denuncia presentata dall'avvocato Lorenzo Pecoraro contro l'assessore Vito Ciancimino, in relazione alle pratiche amministrative concernenti la società "Aversa".

Al signor procuratore della Repubblica, presso il tribunale di Palermo

Oggetto: Denuncia contro Ciancimino Vito - assessore ai lavori pubblici del comune di Palermo.

Il sottoscritto avvocato Lorenzo Pecoraro abitante in Palermo, via Pirandello n. 14, nella qualità di socio della società "Aversa", a responsabilità limitata, corrente in Palermo, via Principe di Palagonia, n. 141, lotto C, rassegna alla signoria vostra quanto segue.

In data 28 novembre 1961 la società Aversa ebbe a presentare al comune di Palermo domanda di concessione di licenza edilizia di un fabbricato da costruirsi nel fondo Palagonia lotto C comparto L. 4 della variante al redigendo piano regolatore approvata il 12 ottobre 1960. Quasi contemporaneamente alla presentazione della detta domanda, presentavano domanda di licenza tali Zannelli, Matranga e Genovese costituenti la società Sicilcasa, società per azioni, e alcuni dei quali attualmente coimputati nel grosso processo per i gravi reati di questa via Lazio.

Questi ultimi ottennero con facilità la licenza di costruzione dei loro fabbricati, tutti contrastanti sia le norme sul piano regolatore quanto anche quelle convenute con la variante sopra cennata.

La società Aversa, il signor Pollara Antonino e il signor Seidita Vincenzo acqui-

renti di altri lotti del fondo Palagonia non poterono ottenere la chiesta licenza.

Perché questa diversità di trattamento ?

Da più parti si sostiene che l'assessore Ciancimino sia in stretti rapporti con la Sicilcasa. L'ingegnere Mannino, con studio in Palermo, via Marchese Ugo n. 30, mi ha di recente riferito che gli risultava che Ciancimino è socio della Sicilcasa. Di recente ho saputo dal signor Pollara Antonino, abitante in Palermo, via Arcangelo Leante n. 5, che l'assessore Ciancimino ebbe a dichiarare al consigliere democristiano Di Leo che la Sicilcasa gli aveva venduto una casa di abitazione « senza neppure contratto » e cioè gratuitamente. Di quest'ultima dichiarazione conservo la registrazione magnetica.

Il progetto della società Aversa era stato approvato dalla commissione edilizia, dalla prefettura, dal comando dei vigili del fuoco. L'ufficio tecnico del comune aveva persino date le quote e i punti di allineamento. Era diventato un mistero il perché la domanda di licenza presentata dalla società Aversa non faceva un passo. Finalmente da un impiegato dell'assessorato ai lavori pubblici si seppe che l'ingegnere Giuseppe Drago, capo sezione dell'ufficio tecnico del comune, con un provvedimento che non trova riscontro alcuno in disposizioni legislative o regolamenti, aveva dato ordine di *archiviare* la pratica e ciò senza giustificazione alcuna.

Fu fatto presente che, in base all'articolo 3 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, l'accoglimento o il rigetto della domanda di licenza doveva essere fatto con *decreto motivato* e che pertanto non poteva essere disposta la semplice archiviazione della pra-

tica senza un contemporaneo decreto motivato di rigetto.

Fu fatto altresì presente che la diversità di trattamento tra la società Aversa e la Sicilcasa poteva costituire motivo di attenzione da parte della stampa cittadina.

Ma tutto ciò fu inutile.

Finalmente su intervento del noto mafioso Cola Di Trapani, attualmente detenuto per i gravi reati di via Lazio, al quale Ciancimino è strettamente legato da antichi rapporti (il Di Trapani gli dava del tu) l'assessore Ciancimino diede disposizione in data 7 giugno 1962, scritta sulla copertina della domanda e della quale ho copia fotostatica, di rilasciare la licenza.

Proprio in quei giorni veniva proclamato lo sciopero degli impiegati comunali. Pertanto la società Aversa non poté effettuare il prescritto deposito di lire 73.000 onde ottenere copia della licenza.

Cessato il lungo sciopero (durato quasi un mese), l'impiegato addetto al rilascio delle licenze ebbe a riferire al consigliere delegato della Aversa che Ciancimino aveva dato disposizione di non rilasciare più alla società Aversa la chiesta licenza.

Si tentò di sapere la ragione di tale improvviso contr'ordine e finalmente il Matranga, componente della Sicilcasa, ebbe a riferire al dottor Antonio Cannariato, abitante in Palermo, largo Primavera n. 14, che poiché il piano regolatore approvato pochi giorni prima aveva respinto la variante, la Sicilcasa non avrebbe potuto più costruire un fabbricato nella prevista sede stradale e pertanto tutti gli acquirenti del fondo Palagonia avrebbero dovuto risarcire i danni che la detta società veniva a subire.

Una tesi tanto assurda non era facile sentire.

Finalmente dopo tanto aspettare l'ingegnere Drago prima e l'assessore Ciancimino poi ebbero a ripetere che la licenza alla società Aversa sarebbe stata rilasciata soltanto previo accordo con la Sicilcasa.

Fu domandato in virtù di quale disposizione legislativa la società Aversa avrebbe dovuto esborsare tale somma; la domanda

non trovò risposta e non poteva trovare risposta tanto si appalesava insensata.

Intanto il Di Trapani si era reso uccel di bosco e pertanto la società Aversa non poté chiedere la sua protezione, tanto necessaria in questi tristi tempi di malcostume.

Pertanto dopo varie infruttuose riunioni, in data 28 luglio 1962, la società Aversa avvalendosi del disposto di cui all'articolo 5 del testo unico, 3 marzo 1934, n. 383, diffidò il comune di Palermo a dare risposta scritta alla domanda di licenza di cui sopra è cenno.

Il comune, entro il termine di giorni sessanta, non diede risposta e pertanto con ricorso del 29 settembre 1962, essa società si rivolse al consiglio di giustizia amministrativa lamentando l'antigiuridico comportamento del comune di Palermo il quale, mentre aveva rilasciato licenza di costruzione al gruppo della Sicilcasa, non si era neppure pronunciato sulla richiesta di rilascio della licenza della società Aversa.

Non appena notificato l'atto di diffida ad adempiere e non appena la società Aversa ebbe a dire che non avrebbe mai accettato il ricattatorio dilemma posto dall'ingegnere Drago e dall'assessore Ciancimino, cominciò una guerra spietata contro la società Aversa.

Furono inviate delle guardie comunali, le quali mentre non elevarono contravvenzione alcuna agli altri costruttori, e tra essi il cardinale Ruffini che costruisce senza licenza una chiesa in un luogo che il piano regolatore ha destinato ad edificio scolastico, elevarono contravvenzione alla società Aversa.

Fu iniziato contro la società Aversa un procedimento penale per costruzione senza licenza dimenticando che la disposizione del 7 giugno 1962 di cui sopra è cenno, per chiaro insegnamento del Consiglio di Stato, costituisce licenza formale.

Successivamente fu ingiunto alla società Aversa di demolire il fabbricato composto di ben undici elevazioni e del valore di trecentocinquanta milioni.

E per fare ciò fu notificato un ordine che porta falsamente la firma del sindaco Di Liberto, unico competente a norma di legge a firmare un simile ordine. *Apertis*

verbis, l'ingegnere Drago si ebbe a vantare con una espressione volgare ed irriveribile — come ebbe a riferirmi l'ingegner Airoidi — che avrebbe sistemato la società Aversa.

Avverso questo ordine di demolizione la società Aversa ha proposto ricorso davanti al consiglio di giustizia amministrativa lamentando tra l'altro la falsità della firma del sindaco.

Il comune si è costituito in giudizio ma nulla ha eccepito in merito alla asserzione del falso, come sopra, confessando implicitamente falsa la detta firma.

Intanto il consiglio di giustizia amministrativa in data 11 maggio 1963 accoglieva il ricorso della società Aversa in merito al silenzio-rifiuto al rilascio della licenza ed ordinava al comune di pronunciarsi sulla domanda di licenza.

Veniva notificata la decisione del predetto consiglio di giustizia amministrativa e veniva formalmente invitato il comune e l'assessore Ciancimino a provvedere in merito alla detta pronuncia.

Ancora una volta Ciancimino non rispondeva alla richiesta ed ancora una volta il gruppo della Sicilcasa continuava a richiedere utilità non dovute.

Sembra che nei fatti sopra esposti, a parte ogni considerazione sul notorio mercimonio delle licenze che *coram populo* avviene dietro esborso di milioni a mezzo di un notaio (in proposito sono in possesso di una confessione registrata), a parte ogni considerazione sulla personalità dell'assessore Ciancimino e di alcuni componenti della Sicilcasa, notoriamente legati al gruppo Di Trapani che ha dominato la zona di via Palagonia e che attualmente trovasi detenuto sotto l'imputazione di omicidio ed altro, si possono ravvisare i seguenti reati nei fatti sopra esposti:

a) rifiuto continuato di atto dovuto (articolo 328 del codice penale) per non avere l'assessore Ciancimino dato risposta scritta e con decreto motivato entro i termini di cui all'articolo 3 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ed entro i termini fissati nell'atto di messa in mora e dopo la notifica della decisione del consiglio di giustizia amministrativa alla domanda di licenza;

b) falso in atto pubblico (articolo 476 del codice penale) per avere ignoti impiegati dell'ufficio tecnico del comune, ma su ordine del predetto Ciancimino, falsificato la firma del sindaco nell'atto di diffida a demolire del 28 febbraio 1963;

c) interesse privato in atti di ufficio (articolo 324 del codice penale) per avere l'assessore Ciancimino e l'ingegnere Drago, in evidente accordo con il gruppo della Sicilcasa, subordinato il rilascio della licenza chiesta dalla società Aversa ad esborso in favore della Sicilcasa di somme o utilità non dovute;

d) tentata concussione (articolo 317 del codice penale) per avere, sotto la minaccia del non rilascio della licenza e della demolizione del fabbricato costruito dalla società Aversa, tentato l'ingegnere Drago e l'assessore Ciancimino di fare ottenere alla Sicilcasa somme alla stessa non dovute per alcun titolo.

Credo, inoltre, che dalla audizione dei nastri magnetici dei quali sono in possesso saranno accertati altri reati e saranno coinvolte altre persone fra cui quel noto notaio di cui sopra è cenno.

Palermo, 5 agosto 1963.

f.to: Avvocato LORENZO PECORARO

ALLEGATO N. 11

Decisione del consiglio di giustizia amministrativa sul ricorso prodotto dalla società Aversa, in data 10 luglio 1963.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso n. 419/62 proposto dalla:

società a responsabilità limitata Aversa con sede in Palermo, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Giuseppe Pecoraro, presso il quale è elettivamente domiciliata in Palermo, via Pirandello, 14,

CONTRO

il comune di Palermo, rappresentato e difeso dall'avvocato Camillo Orlando,

per l'annullamento del silenzio-rifiuto del comune di Palermo in ordine ad una domanda di licenza edilizia avanzata in data 28 novembre 1961.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'avvocato Camillo Orlando per il comune;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza dell'11 maggio 1963 la relazione del consigliere Giorgio Crisci e uditi, altresì, l'avvocato Lorenzo

Giuseppe Pecoraro per la società e l'avvocato Camillo Orlando per l'amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso giurisdizionale notificato l'8 ottobre 1962 la società Aversa impugna il silenzio-rifiuto del comune di Palermo in ordine ad una licenza edilizia richiesta in data 28 novembre 1961. Di tale atto la ricorrente chiede l'annullamento per i seguenti motivi:

1) *Violazione dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150*, in quanto il comune non si è pronunciato, come prescritto, nel termine massimo di due mesi dalla domanda.

2) *Difetto di motivazione* in ordine al provvedimento negativo implicito nel silenzio.

3) *Eccesso di potere per disparità di trattamento* in quanto altre società, come la ricorrente aventi causa dal Corpo delle sorelle di Carità Principe di Palagonia, hanno ottenuto la licenza per costruzione su lotti, come quelli della ricorrente, previsti nella variante approvata il 10 ottobre 1960.

Il comune di Palermo si è costituito per resistere al ricorso, controdeducendo:

Il rilascio della licenza venne ritardato per esigenze istruttorie e per altri eventi, contingenti. Essendo stato frattanto pubblicato il nuovo piano regolatore (28 giugno 1962) il quale respingeva la variante del 20 ottobre 1960, la licenza non poteva essere più rilasciata.

Inoltre, nessuna licenza di costruzione è stata mai rilasciata per i lotti L 4 e L 5 principalmente interessati per effetto della mancata approvazione della variante n. 3.

Con memoria depositata il 29 aprile 1963, la ricorrente società ha ulteriormente sviluppato i motivi di gravame, facendo rilevare, in particolare, che al momento del rifiuto della licenza il piano regolatore non era ancora approvato, né il sindaco si era avvalso nei modi di legge della facoltà di soprassedere al rilascio di licenze ai sensi della legge 3 novembre 1952, n. 1902.

Del resto la richiesta licenza non è in contrasto con il piano regolatore.

All'udienza di discussione la difesa del comune ha chiesto il rigetto del ricorso e, in via subordinata, di potere produrre documenti che si era trovata nella materiale impossibilità di produrre.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Secondo la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato di questo consiglio di giustizia amministrativa dalla quale non vi è ragione di discostarsi nel caso in esame, il diniego di licenza edilizia, in quanto comporta un impedimento ad una attività umana naturalmente libera e solo per disposizione positiva di legge soggetta ad autorizzazione, deve essere adeguatamente e pacificamente motivato.

È, quindi, illegittimo il comportamento dell'amministrazione in ordine ad una domanda di licenza di costruzione che, come nella specie, sia stata proposta il 28 novembre 1961 e sulla quale l'autorità comunale competente abbia omesso di pronunciarsi esplicitamente e motivatamente anche dopo il decorso del termine di 60 giorni assegnato dall'interessato nella rituale diffida notificata il 27 luglio 1962 (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 11 luglio 1959, n. 460; Id., 14 marzo 1959, n. 164; Sezione IV febbraio 1959, n. 281; Consiglio giustizia amministrativa 5 giugno 1957, n. 14, eccetera. Vedi anche sulla necessità di provocare il

formarsi del silenzio-rifiuto, Consiglio di Stato, Sezione V, 9 novembre 1957, n. 922; Id., 20 giugno 1958, n. 422; Id., 18 aprile 1959, n. 242, eccetera).

Del tutto irrilevante, ai fini della formazione dell'atto impugnabile, sono poi le ragioni — peraltro non di forza maggiore — che avrebbero impedito al comune di decidere nel termine di cui all'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e nell'ulteriore termine assegnato nella diffida. Quest'ultimo termine, infatti, ha carattere perentorio e non può ritenersi soggetto a sospensione o interruzione.

Del pari irrilevante, ai fini della esclusione del rilevante vizio di assoluto difetto di motivazione, sono le giustificazioni addotte dalla difesa del comune nel corso del presente giudizio.

È evidente infatti che tali giustificazioni tardive non possono tener luogo della motivazione del provvedimento, di fatto inesistente.

Per le esposte considerazioni il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.

Le spese seguono la soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI

Il consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato; salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.

Condanna il resistente comune al pagamento in favore della società ricorrente delle spese e degli onorari del giudizio, che liquida in complessive lire centomila.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, l'11 maggio 1963, dal consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l'intervento dei signori S.E. Alfonso Barra Caracciolo, presidente, Mario Santoni Rugiu, Giorgio Cri-

sci, estensore, Riccardo Leone, Luigi Salibra, consigliere.

F.to: Alfonso Barra Caracciolo, Mario Santoni Rugiu, Giorgio Crisci, estensore, Riccardo Leone, Luigi Salibra, Paolo D'Angelo, segretario.

Publicata nei modi di legge all'udienza del 6 luglio 1963 - Il segretario *f.to*: Paolo D'Angelo.

È copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta dell'avvocato Lorenzo Giuseppe Pecoraro per gli usi di legge.

Palermo, 10 luglio 1963.

Il Segretario

f.to: VINCENZO ALESSI

Relata di notifica

L'anno 1963 il giorno 18 del mese di luglio in Palermo ad istanza della società Aversa a responsabilità limitata, corrente in Palermo, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Pecoraro, io sottoscritto aiutante ufficiale giudiziario addetto all'ufficio unico delle notifiche della corte di appello di Palermo ho notificato copia della superiore decisione al sindaco di Palermo in persona del dottor Francesco Di Liberto, domiciliato per la carica in Palermo piazza Pretoria — Palazzo delle Aquile — per averne scienza a tutti gli effetti di legge. Copia della presente ho consegnato a mani dell'impiegato Calderoni Eucaristica.

Oggi 18 luglio 1963.

ALLEGATO N. 12

Richieste del pubblico ministero in merito alla denuncia prodotta dall'avvocato Pecoraro.

Il pubblico ministero,

Letti gli atti relativi alle denunce presentate dall'avv. Lorenzo Pecoraro contro Ciancimino Vito e Drago Giuseppe;

Ritenuto che il 28 novembre 1961 la società Aversa presentava domanda al comune di Palermo per ottenere la licenza di costruzione su un lotto di terreno sito nel fondo Principe di Palagonia e che, immorando l'amministrazione comunale nella concessione di tale licenza, l'avvocato Lorenzo Pecoraro, cointeressato nella detta società, denunciava avanti a questo ufficio l'assessore ai lavori pubblici del comune, Ciancimino Vito, e il capo sezione dello stesso comune ingegnere Drago Giuseppe, per omissione di atti di ufficio, tentata concussione, falso in atto pubblico, corruzione ed altri reati;

Osserva che in esito alle sommarie indagini esperite si deve concludere che intanto, per ciò che riguarda la mancata concessione della licenza di costruzione, chiesta dalla società Aversa, a ben ragione tale licenza non è stata ancora concessa, perché, prima che ne fosse perfezionato il rilascio, disposto in un primo tempo dal Ciancimino in data 8 giugno 1962, è sopraggiunta l'approvazione del piano regolatore, il quale con la soppressione della variante interessante la via Cilea ha reso necessaria la presentazione, da parte dell'Aversa, di un nuovo piano di lottizzazione e conseguentemente anche la stipula di una nuova convenzione. Senonché, in proposito, assume il

denunziante che il Ciancimino e il Drago continuano a procrastinare la concessione della licenza condizionandola alla presentazione di un nuovo piano di lottizzazione che sia redatto dall'Aversa di comune accordo con l'altra società, la Sicilcasa, la quale, proprietaria di uno dei lotti vicini, per ragioni che qui non è necessario spiegare, è rimasta danneggiata per effetto del nuovo piano regolatore e pretende di essere indennizzata dall'Aversa. Ma, anche ad ammettere che da parte dei due denunciati sia stata imposta una siffatta condizione, si deve escludere, contrariamente a quanto asserisce il Pecoraro, che essi abbiano potuto fare ciò al fine di favorire la Sicilcasa. Infatti, intanto nulla prova che il Ciancimino sia legato a tale società da rapporti di interessi, perché nessuno dei testi escussi ha fornito elementi atti ad avvalorare le affermazioni fatte a questo riguardo dal Pecoraro ed anzi l'ingegnere Mannino, dal quale il Pecoraro dice di avere saputo che il Ciancimino è socio della Sicilcasa, ha escluso di avergli detto una cosa del genere. Solo il Pollara ha affermato che alla sua presenza e in presenza del dottor Di Leo, consigliere del comune di Palermo, il Ciancimino ebbe una volta a dire apertamente che la Sicilcasa gli aveva fatto dei favori per avergli venduto un appartamento a prezzo di costo e per averne ceduto un altro a suo padre « senza contratto », per cui egli aveva verso di essa della gratitudine, e non poteva concedere la licenza dell'Aversa per non ledere gli interessi della Sicilcasa. Ma, a parte che il Di Leo, pur essendo cugino del Pollara, ha smentito quanto questi ha detto e che il Pollara non può certamente essere sereno non avendo neanche egli ottenuto la

licenza di costruzione che ha chiesto da tempo per un lotto di terreno sito nello stesso fondo Palagonia, appare estremamente inverosimile che il Ciancimino possa essere stato tanto ingenuo da fare delle affermazioni così compromettenti specie in presenza di estranei come il Pollara. In ciò che il teste ha detto vi è di vero solo la circostanza che il Ciancimino ha acquistato due appartamenti dalla Sicilcasa e che li ha pagati, come egli stesso ha amesso, ad un prezzo inferiore, però di poco, non essendovi la prova del contrario, al loro valore venale, ma ciò non è certamente sufficiente per inferirne che egli avesse, solo per questo, motivo di particolare gratitudine verso la Sicilcasa e di violare i doveri del proprio ufficio. Sicché, quanto afferma il Pecoraro al fine di colorire l'accusa mossa principalmente nei confronti del Ciancimino, di avere imposto all'Aversa quella condizione alla quale si è più sopra accennato non ha alcuna consistenza, come del resto non ha alcuna consistenza l'altra grave affermazione, fatta allo stesso scopo dal Pecoraro, che il Ciancimino e i funzionari del comune facciano mercimonio delle licenze. Perché in merito non si può non rilevare l'assoluta inverosimiglianza dell'episodio riferito dal Pollara a dimostrazione dell'asserita corrottezza del Ciancimino, cioè che una volta il notaio Angilella gli si offrì di fargli ottenere la licenza di costruzione previo pagamento di 5 milioni di lire. Invero, a prescindere che l'Angilella è professionista tra i più stimati e persona notoriamente molto facoltosa, per cui non è possibile che si presti a mediazioni del genere, che il Pollara non dica la verità lo si rileva dal fatto che l'Angilella non può avergli detto di avere anch'egli pagato a sua volta quindici milioni per ottenere la licenza di costruzione di un suo edificio sito in piazza Castelnuovo in quanto è certo che l'Angilella ha ottenuto tale licenza dal comune, che in un primo tempo gliel'aveva negata, a seguito di una causa da lui promossa, per questo motivo, davanti al consiglio di giustizia amministrativa. Ma, anche ad ammettere, come si diceva, che il Ciancimino e il Drago ab-

biano posto come condizione, per il rilascio della licenza che il nuovo piano di lottizzazione venisse presentato dall'Aversa insieme alla Sicilcasa, comunque sia, non hanno fatto ciò allo scopo di favorire quest'ultima, perché lo si desume, inoltre, da quanto hanno detto, tra gli altri testi, l'avvocato Geraci, legale dell'originaria proprietaria del fondo Palagonia e lo stesso dottor Cannariato, il quale non può certamente essere sospettato di compiacenza per essere anch'egli interessato, col Pecoraro, al rilascio della licenza in questione. Costoro, infatti, hanno posto chiaramente in evidenza che in occasione della riunione, tenuta dall'ingegnere Drago nel suo ufficio e alla quale partecipò suor Beatrice Catti, il Drago si mostrò preoccupato di ledere, concedendo la licenza all'Aversa, gli interessi dei proprietari degli altri lotti e di legittimare in tal modo eventuali azioni giudiziarie da parte di essi nei confronti del comune.

Senonché è pienamente verosimile, piuttosto, quanto afferma il Drago e cioè che figurando ancora come proprietario dei vari lotti l'Istituto delle Suore Principe di Palagonia egli richiese a suor Beatrice Catti, rappresentante di tale istituto, in occasione della riunione cui si è ora accennato, di presentare lei il nuovo piano di lottizzazione in conformità al nuovo piano regolatore e che essa si rifiutò perché essendosi obbligata a vendere i vari lotti in base al piano di lottizzazione presentato a suo tempo, temeva che, presentandone uno diverso, potesse essere chiamata in causa da coloro che venivano ad essere danneggiati dal nuovo piano. Sicché è logico pensare che a proposito di ciò si sia parlato da parte degli intervenuti, anzi, del danno che la Sicilcasa veniva a subire in conseguenza dello spostamento della sede viaria della via Cilea e che si sia tentato di trovare una soluzione che contemperasse gli interessi di tutti al fine di sbloccare l'incresciosa situazione che si era creata non solo per la società Aversa, ma anche per il Pollara e il Seidita, proprietari di due dei lotti vicini. A parte tutto ciò, quello che è certo è, comunque, che,

come ha detto l'ingegner Drago, esibendo a questo ufficio tutta la documentazione relativa, che la società Aversa ha recentemente presentato un nuovo piano di lottizzazione, che è già stato approvato dalla commissione edilizia e che nonostante ciò non le può ancora essere concessa la licenza in quanto essa non ha a tutt'oggi provveduto ad attecnersi alla condizione impostale dalla commissione edilizia, con l'approvazione del piano, di ridurre la cubatura dell'edificio progettato, cosa che ben difficilmente si indurrà a fare per avere costruito già abusivamente l'edificio.

Del tutto infondata è adunque l'accusa di interesse privato in atti di ufficio e di tentata concussione lanciata dal Pecoraro contro il Ciancimino e il Drago e con essa anche l'accusa di corruzione, nella quale si è cercato anche di accomunare il notaio Angilella.

Né a diversa conclusione si può giungere per quanto attiene all'addebito che si muove, con la medesima denuncia in data 5 agosto 1963, agli stessi denunciati, di avere omesso di compiere degli atti del loro ufficio non provvedendo in ordine alla domanda della licenza di costruzione entro i termini prescritti dall'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e non dando esecuzione alla decisione del consiglio di giustizia amministrativa che ha annullato il silenzio-rifiuto della pubblica amministrazione. In merito, infatti, l'ingegnere Drago ha dichiarato, esibendo anche la copia della lettera, che il suo ufficio ebbe tempestivamente a informare l'ufficio legale del comune delle ragioni che si opponevano al rilascio della licenza per comunicarle all'interessato. Sicché se a questi non fu data alcuna comunicazione del rigetto della domanda, a parte l'indagine sul dolo, nessun addebito si può muovere sia al Ciancimino sia al Drago. Mentre, per quanto riguarda la decisione del consiglio di giustizia amministrativa, la quale pur annullando il silenzio-rifiuto del comune non si è pronunciata nel merito, a seguito di atto di messa in mora notificatogli da parte dell'Aversa, il comune ha prov-

veduto a notificare in termine un atto dichiaratorio, che il Drago ha prodotto in copia, nel quale si comunicano le condizioni alle quali può essere concessa la licenza.

Altrettanto infondata è, infine, la denuncia suddetta per quanto riguarda l'accusa di falso in atto pubblico mossa al Ciancimino e al Drago con l'attribuire loro di avere falsificato la firma del sindaco nell'ordine di demolizione del 28 febbraio 1963 notificato all'Aversa. Il Ciancimino ha infatti dichiarato di avere firmato lui tale ordine di demolizione quale assessore in vece del sindaco apponendovi la sigla con la quale è solito firmare gli atti del suo ufficio, sicché, anche a prescindere dall'indagine se l'assessore può firmare per il sindaco anche se non è da lui a ciò espressamente delegato, manca in ogni caso la materialità del falso non essendo stata dal Ciancimino contraffatta in alcun modo la firma del sindaco, ma avendo, ripetesì, lo stesso sottoscritto l'ordine con la propria firma. Scendendo, quindi, all'esame dell'altra denuncia presentata dall'avvocato Pecoraro in data 2 settembre 1963 si deve riconoscere che anch'essa non è affatto fondata. Invero, per quanto riguarda l'accusa di falso per soppressione, anche se è vero che in un primo tempo la pratica relativa alla domanda presentata dall'Aversa o meglio la pratica contenente il nuovo piano di lottizzazione presentato dall'Aversa, in ufficio non è stata trovata, è, però, anche vero che tale pratica successivamente è stata ritrovata e che ciò si può facilmente spiegare col fatto che può anche essere stata messa inavvertitamente in mezzo ad altre pratiche di ufficio senza cioè il proposito di sottrarla anche perché la sottrazione di essa non avrebbe potuto giovare ad alcuno, potendo la pratica essere agevolmente ricostruita come ha precisato nel resto anche l'ingegnere Nicoletti. Quanto, poi, al fatto che il Ciancimino e il Drago siano venuti a conoscenza della denuncia presentata contro di essi in data 5 agosto corrente, prima ancora che questo ufficio esprimesse in merito le necessarie

indagini è ben possibile, così come ha detto il Ciancimino, che questi tale conoscenza abbia avuto non già in conseguenza di una violazione del segreto istruttorio, ma tramite un anonimo informatore che ha preso visione della stessa denuncia che il Pecoraro si è preoccupato di presentare anche alla questura di Palermo e che, richiesta, è allegata agli atti, mentre il Drago ne è venuto a conoscenza per esserne stato informato a sua volta dal Ciancimino.

Concludendo, quindi, per i fatti lamentati dal Pecoraro non si ritiene per le su esposte ragioni che si debba promuovere l'azione penale e deve pertanto disporsi l'archiviazione degli atti.

Visto l'articolo 74 del codice di procedura penale

PER QUESTO MOTIVO

chiede che il giudice istruttore in sede dichiarare che per i fatti di cui alle due denunce presentate dall'avvocato Pecoraro Lorenzo non si debba promuovere l'azione penale, disponendo l'archiviazione degli atti.

Palermo, 25 ottobre 1963.

Il procuratore della Repubblica

F.to: (illeggibile)

ALLEGATO N. 13

Decreto di archiviazione della denuncia della società Aversa.

TRIBUNALE DI PALERMO

Ufficio Istruzioni Processi Penali

Decreto di archiviazione

Il consigliere istruttore presso il tribunale di Palermo, dottor Francesco Marcatajo, ha emesso il seguente

DECRETO

Letti gli atti relativi alla denuncia sporta da Pecoraro Lorenzo contro Ciancimino Vito;

Ritenuto che il 28 novembre 1961 la società Aversa presentava domanda al comune di Palermo per ottenere la licenza di costruzione su un lotto di terreno sito nel fondo Principe di Palagonia e che, immorando l'amministrazione comunale nella concessione di tale licenza, l'avvocato Lorenzo Pecoraro, cointeressato nella detta società, denunciava al procuratore della Repubblica l'assessore ai lavori pubblici del comune, Ciancimino Vito, e il capo sezione dello stesso comune, l'ingegner Drago Giuseppe, per omissione di atti di ufficio, tentata concussione, falso in atto, corruzione ed altri reati;

Osserva che in esito alle sommarie indagini esperite si deve concludere che, intanto, per ciò che riguarda la mancata concessione della licenza di costruzione, chiesta dalla società Aversa, a ben ragione tale licenza non è stata ancora concessa, perché, prima che ne fosse perfezionato il rilascio, disposto in un primo tempo dall'assessore

Ciancimino in data 8 giugno 1962, è sopraggiunta l'approvazione del piano regolatore il quale con la soppressione della variante interessante la via Cilea ha reso necessaria la presentazione, da parte dell'Aversa, di un nuovo piano di lottizzazione e conseguentemente anche la stipula di una nuova convenzione. Senonché in proposito, assume il denunziante che il Ciancimino e il Drago continuano a procrastinare la concessione della licenza, condizionandola alla presentazione di un nuovo piano di lottizzazione che sia redatto dall'Aversa, di comune accordo con l'altra società, la Sicilcasa, la quale, proprietaria di uno dei lotti vicini, per ragioni che non è necessario spiegare, è rimasta danneggiata per effetto del nuovo piano regolatore e pretende di essere indennizzata dall'Aversa. Ma, ad ammettere che da parte dei due denunziati sia stata imposta una siffatta condizione, si deve escludere, contrariamente a quanto asserisce il Pecoraro, che essi abbiano potuto fare ciò al fine di favorire la Sicilcasa. Infatti, intanto nulla prova che il Ciancimino sia legato a tale società da rapporti di interessi, perché nessuno dei testi escussi ha fornito elementi atti ad avvalorare le affermazioni fatte a questo riguardo dal Pecoraro ed anzi l'ingegnere Mannino, dal quale il Pecoraro dice di avere saputo che il Ciancimino è socio della Sicilcasa, ha escluso di avergli detto una cosa del genere. Solo il Pollara ha affermato che, alla sua presenza e in presenza del dottor Di Leo, consigliere del comune di Palermo, il Ciancimino ebbe una volta a dire apertamente che la Sicilcasa gli aveva fatto dei favori per avergli venduto un appartamento a prezzo di costo

e per averne ceduto un altro a suo padre « senza contratto », per cui egli aveva verso di essa della gratitudine e non poteva concedere la licenza all'Aversa per non ledere gli interessi della Sicilcasa. Ma, a parte che il Di Leo, pur essendo cugino del Pollara, ha smentito quanto questi ha detto e che il Pollara non può certamente essere sereno, non avendo neanche egli ottenuto la licenza di costruzione che ha chiesto da tempo per un lotto di terreno sito nello stesso fondo Palagonia, appare estremamente inverosimile che il Ciancimino possa essere stato tanto ingenuo da fare delle affermazioni così compromettenti, specie in presenza di estranei come il Pollara. In ciò che il teste ha detto vi è di vero solo la circostanza che il Ciancimino ha acquistato due appartamenti dalla Sicilcasa e che li ha pagati, come egli stesso ha ammesso, ad un prezzo inferiore, però di poco, non essendovi la prova del contrario, al loro valore venale, ma ciò non è certamente sufficiente per inferirne che egli avesse, solo per questo, motivo di particolare gratitudine verso la Sicilcasa e di violare i doveri del proprio ufficio. Sicché quanto afferma il Pecoraro al fine di colorire l'accusa, mossa principalmente nei confronti del Ciancimino, di avere imposto alla Aversa quella condizione alla quale si è più sopra accennato non ha alcuna consistenza, come del resto non ha alcuna consistenza l'altra grave affermazione, fatta allo stesso scopo dal Pecoraro, che il Ciancimino e i funzionari del comune facciano mercimonio delle licenze. Perché in merito non si può non rilevare l'assoluta inverosimiglianza dell'episodio riferito dal Pollara a dimostrazione dell'asserita corruttibilità del Ciancimino, cioè che una volta il notaio Angilella gli si offrì di fargli ottenere la licenza di costruzione previo pagamento di 5 milioni di lire. Invero, a prescindere che l'Angilella è professionista tra i più stimati e persona notoriamente molto facoltosa, per cui non è possibile, che si presti a mediazione del genere, che il Pollara non dice la verità lo si rileva dal fatto che l'Angilella non può avergli detto di avere anche egli

pagato a sua volta quindici milioni per ottenere la licenza di costruzione di un suo edificio sito in piazza Castelnuovo in quanto è certo che l'Angilella ha ottenuto tale licenza dal comune, che in un primo tempo gliela aveva pagata, a seguito di una causa da lui promossa, per questo motivo, davanti al consiglio di giustizia amministrativa. Ma anche ad ammettere, come si diceva che il Ciancimino e il Drago abbiano posto come condizione, per il rilascio della licenza, che il nuovo piano di lottizzazione venisse presentato dall'Aversa insieme alla Sicilcasa, comunque sia, non hanno fatto ciò allo scopo di favorire quest'ultima, perché lo si desume, inoltre, da quanto hanno detto, tra gli altri, l'avvocato Geraci, legale dell'originaria proprietaria del fondo Palagonia e lo stesso dottor Cannariato, il quale non può certamente essere sospettato di compiacenza per essere anch'egli interessato, col Pecoraro, al rilascio della licenza in questione. Costoro, infatti, hanno posto chiaramente in evidenza che, in occasione della riunione, tenuta dall'ingegner Drago nel suo ufficio e alla quale partecipò suor Beatrice Catti, il Drago si mostrò preoccupato di ledere, concedendo la licenza all'Aversa, gli interessi dei proprietari degli altri lotti e di legittimare in tal modo eventuali azioni giudiziarie da parte di essi nei confronti del comune.

Senonché è pienamente verosimile, piuttosto, quanto afferma il Drago e cioè che, figurando ancora come proprietario dei vari lotti l'Istituto delle Suore Principe di Palagonia, egli richiese a suor Beatrice Catti, rappresentante di tale istituto, in occasione della riunione, cui si è ora accennato, di presentare lei il nuovo piano di lottizzazione in conformità al nuovo piano regolatore e che essa si rifiutò perché, essendosi obbligata a vendere i vari lotti in base al piano di lottizzazione, presentato a suo tempo, temeva che, presentandone uno diverso, potesse essere chiamata in causa da coloro che venivano ad essere danneggiati dal nuovo piano. Sicché è logico pensare, a proposito di ciò, che si sia par-

lato da parte degli intervenuti anche del danno che la Sicilcasa veniva a subire in conseguenza dello spostamento della sede viaria della via Cilea e che si sia tentato di trovare una soluzione che contemperasse gli interessi di tutti al fine di sbloccare l'incresciosa situazione che si era creata non solo per la società Aversa, ma anche per il Pollara ed il Seidita, proprietari di due dei lotti vicini. Ma a parte tutto ciò, quello che è certo è, comunque, che, come ha detto l'ingegnere Drago, esibendo tutta la documentazione relativa, che la società Aversa ha recentemente presentato un nuovo piano di lottizzazione, che è già stato approvato dalla commissione edilizia, che, nonostante ciò, non le può ancora essere concessa la licenza, in quanto essa non ha a tutto oggi provveduto ad attenersi alla condizione imposte della commissione edilizia, con l'approvazione del piano, di ridurre la cubatura dell'edificio progettato, cosa che ben difficilmente si indurrà a fare per avere costruito già abusivamente l'edificio.

Del tutto infondata è dunque l'accusa di interesse privato in atti di ufficio e di tentata concussione lanciata dal Pecoraro contro il Ciancimino ed il Drago e con essa anche l'accusa di corruzione, nella quale si è cercato di accumunare il notaio Angilella.

Né a diversa conclusione si può giungere per quanto attiene all'addebito che si muove, con la medesima denuncia in data 5 agosto 1963, agli stessi denunziati, di avere omesso di compiere degli atti del loro ufficio, non provvedendo in ordine alla domanda della licenza di costruzione entro i termini prescritti dall'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e non dando esecuzione alla decisione del consiglio di giustizia amministrativa che ha annullato il silenzio-rifiuto della pubblica amministrazione. In merito, infatti, l'ingegnere Drago ha dichiarato, esibendo anche copia della lettera, che il suo ufficio ebbe tempestivamente a informare l'ufficio legale del comune delle ragioni che si opponevano al rilascio della licenza per comunicarle all'interessato. Sicché se a questi non fu data

alcuna comunicazione del rigetto della domanda, a parte l'indagine sul dolo, nessun addebito si può muovere sia al Ciancimino che al Drago. Mentre, per quanto riguarda la decisione del consiglio di giustizia amministrativa, la quale pur annullando il silenzio-rifiuto del comune non si è pronunciata nel merito, a seguito di atto di messa in mora notificatogli da parte dell'Aversa, il comune ha provveduto a notificare in termine un atto dichiaratorio, che il Drago ha prodotto in copia, nel quale si comunicano le condizioni alle quali può essere concessa la licenza.

Altresì tanto infondata è, infine, la denuncia suddetta per quanto riguarda l'accusa di falso in atto pubblico mossa al Ciancimino e al Drago, con l'attribuire loro di avere falsificato la firma del sindaco nell'ordine di demolizione del 28 febbraio 1963 notificato all'Aversa. Il Ciancimino ha infatti dichiarato di avere firmato lui tale ordine di demolizione, quale assessore, invece del sindaco, apponendovi la sigla con la quale è solito firmare gli atti del suo ufficio, sicché anche a prescindere dall'indagine se l'assessore possa firmare per il sindaco, anche se non è da lui a ciò espressamente delegato, manca in ogni caso la materialità del falso, non essendo stato dal Ciancimino contraffatta in alcun modo la firma del sindaco, ma avendo, ripetesi, lo stesso sottoscritto l'ordine con la propria firma.

Scendendo, quindi, all'esame dell'altra denuncia presentata dall'avvocato Pecoraro in data 21 settembre 1953, si deve riconoscere che anche essa non è affatto fondata. Invero, per quanto riguarda l'accusa di falso per soppressione, anche se è vero che, in un primo tempo, la pratica relativa alla domanda presentata dall'Aversa o meglio la pratica contenente il nuovo piano di lottizzazione presentato dall'Aversa, in ufficio non è stata trovata, è, però anche vero che tale pratica successivamente è stata ritrovata e che ciò si può facilmente spiegare col fatto che può anche essere stata messa inavvertitamente in mezzo ad altre

pratiche di ufficio, senza cioè il proposito di sottrarla anche perché la sottrazione di essa non avrebbe potuto giovare ad alcuno, potendo la pratica essere agevolmente ricostruita come ha precisato del resto anche l'ingegnere Nicoletti. Quanto poi al fatto che il Ciancimino e il Drago siano venuti a conoscenza della denuncia presentata contro di essi in data 5 agosto corrente, prima ancora che questo ufficio esperisse in merito le necessarie indagini è ben possibile, così come ha detto il Ciancimino, che questi tale conoscenza abbia avuto, non già in conseguenza di una violazione del segreto istruttorio, ma tramite un anonimo informatore che ha preso visione della stessa denuncia che il Pecoraro si è preoccupato di presentare anche alla questura di Palermo e che, richiesta, è allegata agli atti,

mentre il Drago ne è venuto a conoscenza per esserne stato informato a sua volta dal Ciancimino.

Poiché, non ricorrendo ipotesi di reato, non può promuoversi azione penale e deve quindi ordinarsi l'archiviazione degli atti.

In conformità alla richiesta del pubblico ministero in data 25 ottobre 1963.

Visto l'articolo 74 del codice di procedura penale e l'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, dichiara che per fatto anzidetto non va promossa azione penale, ordinando l'archiviazione degli atti.

Il consigliere istruttore
F.to: (*illeggibile*)

Il cancelliere
F.to: (*illeggibile*)

ALLEGATO N. 14

Lettera inviata in data 18 maggio 1964 (prot. n. 622 della Commissione) dall'avvocato Lorenzo Pecoraro al senatore Francesco Spezzano.

Al senatore Spezzano, vicepresidente della Commissione antimafia, presso il Senato della Repubblica, Roma.

Con esposto del 5 agosto 1963 ho denunciato a codesta Commissione che la domanda di licenza di costruzione di un fabbricato nel fondo Palagonia, presentata dalla società Aversa al comune di Palermo, era stata bloccata dall'ingegnere Vito Ciancimino, assessore ai lavori pubblici del comune di Palermo. E ciò per favorire gli interessi della società Sicilcasa della quale asserivo che il detto assessore era socio di fatto.

Debbo ora chiarire per mia correttezza che la denuncia da me sporta è stata il frutto di errate informazioni giacché l'ingegnere Vito Ciancimino non è affatto socio della detta società. La licenza edilizia chiesta dalla società Aversa è stata bloccata perché essa non risultava più rispondente

alle norme di attuazione del piano regolatore entrato in vigore nelle more.

Questa che è stata la giustificazione addotta dall'assessore Ciancimino risulta rispondente ad assoluta verità. Debbo quindi ritenere che la denuncia da me sporta sia stata originata da una non felice espressione dell'ingegnere Giuseppe Drago — capo della sezione urbanistica del comune di Palermo — espressione che a seguito di vari chiarimenti debbo ritenere fatta in assoluta buona fede. Debbo altresì chiarire che tutti gli apprezzamenti all'indirizzo dell'assessore Ciancimino, sono stati originati da notizie apprese da persone che per sentimenti avversi personali e politici avevano interesse a porre in cattiva luce il predetto assessore.

Aggiunto infine che, pur non apprezzando le idee politiche del detto assessore Ciancimino, è fondata mia opinione che lo stesso nell'adempimento del mandato conferitogli sia stato esemplare per correttezza ed onestà.

Di quanto sopra, prego codesta Commissione di prendere atto.

(F.to: avvocato LORENZO PECORARO)

ALLEGATO N. 15

Comunicazioni del comune di Palermo sulle pratiche amministrative concernenti la società Aversa.

Al Presidente della Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia in Sicilia.

Roma

In relazione alla nota n. D/702 si riferisce quanto segue:

La società Aversa ha, fino ad ora, richiesto licenze per la costruzione di numero due edifici siti in Palermo, in un isolato di piano regolatore a nord del carcere dei minorenni in via Principe di Palagonia, precisamente sui lotti A e C, dell'isolato stesso.

Nel periodo 8 maggio-30 settembre del corrente anno, risulta che la predetta società ha avanzato le seguenti richieste ed il comune adottato le seguenti determinazioni, rispettivamente per i due lotti:

Lotto C dell'isolato.

— 13 aprile 1964: Il signor Cumbo Giuseppe, amministratore unico della società Aversa, ha richiesto il rilascio del certificato di fine lavori del fabbricato C dell'isolato di via Principe di Palagonia, approvato dalla commissione edilizia il 12 novembre 1963 e per cui è stata rilasciata licenza n. 1628 del 20 dicembre 1963;

— 18 maggio 1964: La società Aversa ha presentato per l'approvazione, una variante al progetto del lotto C dell'isolato, in via Principe di Palagonia, già approvato il 12 novembre 1963 e per cui era stata rilasciata licenza n. 1628 del 20 dicembre 1963;

— 1° giugno 1964: La società Aversa ha presentato per l'approvazione una variante al piano di lottizzazione dell'isolato, già approvato dalla commissione edilizia il 26 gennaio 1964;

— 12 giugno 1964: La commissione edilizia ha espresso parere favorevole alla variante al piano di lottizzazione sopraddetto, nonché conformemente alle previsioni di quest'ultimo alla variante al progetto approvato il 12 novembre 1963 e per cui era già stata rilasciata licenza;

— 24 giugno 1964: È stata rilasciata la licenza n. 813 relativa alla variante al progetto dell'edificio del lotto C, approvata dalla commissione edilizia il 12 giugno 1964;

— 26 giugno 1964: L'ufficio di igiene, con nota n. 6875, ha richiesto il nulla osta dell'ufficio dei lavori pubblici per il rilascio del certificato di abitabilità, relativo all'edificio per cui erano state rilasciate le licenze n. 1628 del 20 dicembre 1963 e n. 813 del 24 giugno 1964;

— 30 giugno 1964: L'assessore ai lavori pubblici con nota n. 5595 ha trasmesso all'ufficio di igiene il rapporto dell'ufficio dei lavori pubblici con il quale si esprime parere favorevole al rilascio del certificato di agibilità ed abitabilità dell'edificio sopraddetto;

— 10 agosto 1964: Il notaio Giuseppe Marsala, con studio in via R. Wagner, 4, ha comunicato al comune di Palermo che la società Aversa aveva effettuato un deposito fiduciario di lire 5.650.000 a disposizione del comune stesso, sotto la condizione della stipula dell'atto di convenzione

di cui alla delibera della giunta comunale n. 1421 del 24 marzo 1964.

Tale convenzione si riferisce agli oneri a carico della società Aversa, per il contributo di urbanizzazione dell'area relativa al lotto C.

— 11 agosto 1964: Viene rilasciato dall'ufficio dei lavori pubblici alla ditta Aversa certificato di regolare esecuzione dei lavori ai sensi della legge della Regione siciliana n. 2 del 18 gennaio 1949 e seguenti per uso sgravio tasse.

Lotto A dell'isolato.

— 28 aprile 1964: È stato notificato al sindaco di Palermo atto di messa in mora della società Aversa, corrente in Palermo, via Principe di Palagonia n. 143/b, in persona dell'amministratore unico Cumbo Giuseppe, domiciliato elettivamente in Palermo, via Cilea n. 38, con l'avvocato Lorenzo Pecoraro.

Con tale atto, il signor Cumbo Giuseppe diffida l'amministrazione a comunicare, entro il termine di giorni 60, le proprie determinazioni in merito al progetto del lotto A, presentato l'11 dicembre 1963 ed alla licenza di costruzione richiesta, lamentando che detto progetto giace inspiegabilmente da luogo tempo, per l'esame, presso un funzionario dell'ufficio che, *apertis verbis*, ha manifestato la propria avversione alla società Aversa.

— 6 luglio 1964: Con nota n. 5726, l'assessore ai lavori pubblici ha comunicato

alla società Aversa, a seguito dell'atto di messa in mora sopraddetto, che il progetto del lotto A non può essere inoltrato, per il consueto *iter* per il rilascio della licenza, in quanto il lotto stesso è segnato come « indicativo » nella lottizzazione « Aversa » n. 1040/64 approvata dalla commissione edilizia nelle sedute del 26 maggio 1964 e 12 giugno 1964 ed in cui il solo lotto C è dichiarato impegnativo. È infatti, necessaria la ripresentazione del piano di lottizzazione, in quanto nella fattispecie, occorre conteggiare le superfici ed i volumi afferenti le parti indicative mancando, nel piano già approvato, le indicazioni sulle superfici che si intendono sfruttare, cioè quelle impegnative.

— 6 luglio 1964: È stata notificata all'assessore ai lavori pubblici e ad un funzionario dell'ufficio lavori pubblici una dichiarazione dell'avvocato Lorenzo Pecoraro, amministratore unico della società Aversa, del 27 giugno 1964, con la quale, a rettifica dell'atto di messa in mora del 28 aprile 1964, si dà, con lealtà, atto che il funzionario dell'ufficio, ivi accusato, si è attenuto nell'esame della pratica Aversa, a quanto prescrivono le disposizioni che regolano la materia, senza alcuna accredine nei confronti di essa società e che la pratica è rimasta presso detto funzionario il tempo strettamente necessario per l'adempimento delle relative « formalità ».

Il Sindaco

F.to: (illeggibile)

ALLEGATO N. 16

Dalla deposizione del dottor Melfi, questore di Palermo, nella seduta del 25 luglio 1963 (pag. 82).

« ...Ma questi sono delinquenti autentici perché fondano la loro potenza sulla simulazione, sulla rappresaglia e sul timore che incutono. Vero è che noi abbiamo avuto dei delitti a carico di persone estranee alla cerchia ed all'ambiente di cosche mafiose; noi conosciamo benissimo quale sia la divisione della città tra queste cosche mafiose; conosciamo l'origine anche di questi motivi, che sono motivi di inte-

resse, non c'è dubbio, perché costoro arrivano dove c'è qualcosa da guadagnare; altrimenti la loro attività non avrebbe motivo. Lo sviluppo di Palermo in primo luogo, il contrabbando per ultimo, hanno contribuito a formare effettivamente dei gruppi che da delinquenti sono anche divenuti capitalisti. In fondo anche la stampa ha riportato di qualcuno che da Palermo si è trasferito a Roma dove ha avuto anche qualche sequestro da parte dell'esattoria comunale... » (a seguito di una interruzione, il dottor Melfi precisa che si tratta, come del resto notorio, di tale Mancino).

ALLEGATO N. 17

Dalla deposizione del dottor Mercadante, procuratore generale presso la corte di appello di Palermo, nella seduta del 30 ottobre 1963 (pag. 17).

« ... Peraltro, l'esperienza come pubblico ministero e come presidente di corte d'assise, mi fece constatare che certi soggetti avevano consumati parecchi sequestri di persona dai quali traevano fonte di arricchimento, come fonte di arricchimento è indubbiamente oggi il commercio della droga che viene dall'oriente e che deve passare dalla Sicilia per arrivare in America, per cui spesso la Sicilia è oggetto di indagini da parte dell'Interpol. Ho accennato al contrabbando dei tabacchi e alla competizione delle aree, a proposito delle quali ci sono lotte forti e forti impegni. Ci sono, però, costruttori

che riescono ad imporsi costantemente e ve ne è qualcuno di cui anche la stampa, la stampa quotidiana, si è occupata per mettere in evidenza la inopportuna, si è detto, concessione di forti anticipazioni da parte bancaria senza le dovute garanzie; concessioni di 700-800 milioni in una unica soluzione.

« Poi questi individui versano le somme che hanno avute anticipate, perché le fanno pagare ai loro clienti, ai loro acquirenti, ma quanto ciò si ripercuote in danno della popolazione, soprattutto della popolazione onesta ?

« In ultimo è venuto il commercio della droga che forse rende più di tutte le altre attività; rende di più soprattutto perché, in definitiva, viene pagata in dollari ».

ALLEGATO N. 18

Da un rapporto della Guardia di finanza in data 27 dicembre 1963 (doc. 140).

« Cusenza Teresa fu Gaspare e di Pecoraino Anna, nata a Palermo il 3 aprile 1927 ed ivi residente in via C. Nigra, 9.

« La suddetta è figlia del defunto senatore professor Gaspare Cusenza, specialista in malattie di orecchio, naso e gola, già sindaco di Palermo negli anni 1948-49-50-51 e poi presidente della Cassa di risparmio Vittorio Emanuele fino al suo decesso, avvenuto in data 17 agosto 1962.

« Risulta inoltre coniugata con il dottor Sturzo Francesco di Guglielmo e di Tramontana Maria, nato a Caltagirone il 21 aprile 1925, funzionario presso il Banco di Sicilia di Palermo ed attualmente distaccato presso l'amministrazione provinciale quale assessore al bilancio. Il dottor Sturzo pare sia nipote del noto Don Luigi Sturzo da Caltagirone, fondatore, a suo tempo, del partito popolare italiano.

« Dagli accertamenti eseguiti presso il locale catasto è risultato che la Cusenza Teresa è proprietaria di un appartamento di nove vani sito in questa via Libertà 39.

« L'appartamento ove, invece, attualmente abita, sito in via C. Nigra 9, è di proprietà del marito.

« Ciò premesso, ritengo opportuno precisare quanto segue.

« Il professor Gaspare Cusenza, pur non facendone parte nel senso letterale della parola, pare non fosse estraneo alle influenze della mafia locale.

« Risulta che, quale presidente della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele, si interessò con successo per far concedere, da tale istituto di credito, all'imprenditore Vassallo Francesco, un prestito di circa

700.000.000 sebbene questi avesse allora poche garanzie.

« Ritengo importante sottolineare, che, a sua volta il Vassallo Francesco acquistò, con contratto del notaio Angilella Giuseppe, registrato a Palermo al n. 7549, volume 855, un terreno di proprietà del Cusenza Gaspare per la somma di lire 45.000.000.

« Su tale terreno il Vassallo costruì uno stabile a sei piani sorto in questa via Vincenzo De Marco, 4 per un complesso di 12 appartamenti più attico, ammezzato e magazzini.

« Al professor Cusenza Gaspare spettarono inoltre per contratto metà dell'ammezzato e dei magazzini.

« Aggiungo inoltre che, attualmente, due appartamenti di tale fabbricato sono occupati da altre due figlie del Cusenza e precisamente:

Cusenza Dorotea nata a Palermo il 25 aprile 1929 e coniugata con tale Citrolo Giuseppe;

Cusenza Giovanna nata a Palermo il 23 marzo 1933 e coniugata con il dottor Gioia Giovanni, deputato al Parlamento.

Ritengo quindi, da quanto esposto, che i rapporti di affari che legavano il Vassallo Francesco con il professor Cusenza Gaspare, siano continuati dopo la morte di quest'ultimo con gli eredi ed in tal senso penso si debba inquadrare il libretto di risparmio della Cusenza Teresa costituito in pegno a favore dell'imprenditore.

« Peraltro, il segreto bancario non permette, in proposito, di stabilire l'entità di tale garanzia ed il motivo relativo.

« Faccio comunque riserva di comunicare le eventuali altre notizie che potranno scaturire nel corso di ulteriori indagini ».

ALLEGATO N. 19

Dalla deposizione del dottor Ferdinando Umberto Di Blasi, già presidente della commissione provinciale di controllo di Palermo (Seduta del 17 gennaio 1964; pagine 98 e seguenti).

« ...Ecco un altro fatto molto più grave.

« Per farvi vedere, onorevoli, come sono stato a fare il mio dovere, veramente senza esagerare...

« Ho scritto in data 24 novembre 1962 questo rapporto. Se loro fanno una passeggiata e arrivano all'angolo di via Notarbartolo, di via Libertà, trovano un edificio addossato al Banco di Sicilia. Il Banco di Sicilia non ha fatto il suo dovere, perché doveva pretendere che si arretrasse, perché la distanza doveva essere di sei metri e non di 50 centimetri! Viceversa ha acconsentito che si fosse fatto!

« Allora ho scritto questa lettera:

"All'onorevole assessore regionale per gli enti locali, all'onorevole presidente della Regione".

Sappiamo che di qualunque cosa, appena conosciuta un'irregolarità, io immediatamente ho detto: provvedete ché non è possibile continuare così. Ma in tutt'altre faccende affaccendati, giustamente o ingiustamente, io non censuro, io ho predicato al deserto!

"Debbo con mio profondo rincrescimento intrattenere la signoria vostra onorevole su quanto ieri si è verificato in relazione alla deliberazione del consiglio comunale di Palermo, che in data 20 luglio 1962 aveva approvato il progetto di ricostruzione di un edificio ad angolo tra la via Libertà e la via Notarbartolo, in violazione

delle norme regolatrici delle distanze tra zone contigue, e senza che per la ricostruzione fosse stata concessa la prescritta licenza.

"La deliberazione consiliare, su mia relazione, era stata riconosciuta illegittima da questa commissione di controllo nella seduta del 10 agosto, ma riprodotta dalla giunta municipale il 12 settembre, la stessa commissione che aveva pronunciato l'annullamento, senza attendere ai miei rilievi di illegittimità, accoglieva a maggioranza, il 5 ottobre, la proposta del professor Virga di chiedere chiarimenti che, redatti dallo stesso proponente, vennero limitati alla questione delle distanze, e non a quella della inesistenza della licenza di ricostruzione".

La questione della distanza è tutt'altra cosa da quella della licenza, perché sono le distanze del codice civile che prevalgono sul piano regolatore.

"Che era stato autonomo motivo di annullamento della deliberazione consiliare del 20 luglio 1962 (cfr. estratto del verbale del 5 ottobre, allegato 2).

"I chiarimenti richiesti formarono oggetto della deliberazione del 19 ottobre, che fu dichiarata legittimamente adottata nella seduta del 9 novembre, e di ciò fu data comunicazione il 17 novembre al comune; ma con foglio a parte ritenni doveroso informare che, essendo stata limitata la richiesta di chiarimenti alla questione delle distanze del nuovo edificio dalla contigua zona vincolata a verde privato, a tale questione andava riferita la dichiarazione di legittimità, e non a quella della inesistenza di licenza di costruzione, la quale costituiva motivo a se stante dell'annullamento della

deliberazione adottata dal consiglio comunale il 20 luglio 1962. In tal modo ritenni di adempiere il mio dovere di provvedere all'esecuzione delle deliberazioni (articolo 38 dell'ordinamento amministrativo per gli enti locali).

"Nella seduta di ieri, dopo esaurito l'ordine del giorno e dichiarata sciolta la seduta, comunicando ai componenti che la prossima adunanza sarebbe stata venerdì 30 novembre, mi allontanai, non senza dare al Virga le informazioni che egli mi chiedeva in merito alla trasmissione fatta al comune della deliberazione adottata il 19 ottobre sulla ricostruzione dell'edificio La Lomia, ma con la più viva sorpresa il segretario della commissione, al mio ritorno in ufficio, mi informò del comportamento del Virga, risultante dall'alligato n. 7, e del quale era stato costretto a prendere nota. In effetti, dopo che mi ero allontanato, sciolta, come ho detto, la seduta, il Virga volle riapirla, dichiarando di assumere la presidenza, con un abuso di potere che io mi astengo dal qualificare...".

« Una cosa enorme, una cosa mai sentita !

« Ecco qui l'attestato che, in data 6 dicembre 1962, ha redatto il dottor Carlo Vinci:

"Ricordo che nella seduta del 23 novembre decorso, presieduta da lei, esaurito l'ordine del giorno, lei, dichiarata sciolta la seduta, si alzò e, allontanatosi dall'aula, disse testualmente: "ci vedremo venerdì prossimo" e, ciò dicendo, fece con le mani un gesto di saluto. Quindi, entrato nell'attigua stanza che è il suo gabinetto, chiuse dall'interno la porta a chiave ».

« Tutto questo, loro vedono, dimostra un fatto enorme, una cosa che non si può ammettere ! Io domanderei a qualsiasi presidente di una commissione di controllo se lo avrebbe sopportato ! Il fatto è che per la ricostruzione dell'edificio di cui si tratta, colui che costruisce è il Vassallo e poi colui che è interessato è il dottor Lima, il sindaco ! Questo è quanto.

« Citerò ora un altro episodio.

« Questa è la copia fotostatica della convenzione tra il comune di Palermo ed il signor Vassallo Francesco per un terreno in via Empedocle Restivo.

"La commissione provinciale di controllo di Palermo:

si propone di trasmettere gli atti all'ufficio del genio civile onde accertare se i locali in deliberazione hanno le caratteristiche per la utilizzazione a mercato rionale. La convenzione è stata approvata su proposta del professor Virga, essendo respinta la proposta di annullamento sostenuta dal Presidente".

La delibera è in data 29 settembre 1962 e questa ne è la copia fotostatica firmata da me (allegato n. 17).

« Sempre in relazione a questo episodio, il segretario dottor Bevilacqua ha scritto quanto segue:

" Il sottoscritto attesta che dagli atti di questo ufficio risulta che le seguenti deliberazioni, adottate dal consiglio comunale di Palermo e delle quali questa commissione di controllo aveva pronunciato l'annullamento per illegittimità:

1) deliberazione n. 291 del 30 aprile 1962, avente per oggetto convenzione Vassallo per attuazione attrezzatura mercato in via Empedocle Restivo " (questo è manifestamente illegale per tante considerazioni, in quanto non è consentito fare in quel posto un mercato che, tuttavia, è stato fatto);

2) deliberazione n. 340 del 20 luglio 1962, avente per oggetto: Progetto per la costruzione dell'edificio di civile abitazione di proprietà di Lomia Vittorio e C., sito in angolo tra la via Notarbartolo e la via Libertà;

vennero riprodotte dalla giunta municipale di Palermo e ritenute legittimamente adottate, malgrado il voto contrario del presidente della commissione di controllo, della quale facevano parte il professor Virga, l'onorevole Tocco, l'avvocato Mancuso,

l'avvocato Friscia, il dottor Bisagna, il ragioniere Ferrara e l'avvocato Viviani".

Firmato: Bevilacqua.

« Inoltre è bene si sappia che:

1) la figlia del ragioniere Ferrara è fidanzata a Velci Giovanni, compreso tra i venti elementi dei quali l'amministrazione provinciale, con deliberazione 13 marzo 1962, dispose illegalmente l'assunzione, perché in violazione della legge regionale 7 maggio 1958, n. 14.

« Il Ferrara si è adoperato perché la deliberazione (annullata su mia proposta per illegittimità) venisse riprodotta ed approvata;

2) un figlio del Ferrara, a nome Pietro, è stato illegalmente assunto, perché in violazione della legge regionale 7 maggio 1958, n. 14, dal comune di Bagheria, come impiegato avventizio con deliberazione della giunta n. 240 del 19 agosto 1960.

« Il ragioniere Ferrara ne ha sollecitato il passaggio in pianta stabile ed il consiglio comunale di Bagheria emetteva analoga deliberazione il 21 settembre 1962, annullata nelle sedute del 19 ottobre ultimo scorso, su mia proposta;

3) con deliberazione n. 3729 del 16 settembre 1960, ed in violazione della legge regionale n. 14 del 7 maggio 1958, il figlio dell'avvocato Friscia, avvocato Gaetano, venne assunto dalla giunta municipale di Palermo al posto di procuratore legale per il periodo di un anno, rinnovabile tacitamente;

4) con deliberazione n. 3444 del 30 agosto 1962, la giunta municipale di Palermo ha assunto, in qualità di vice segretario amministrativo, il dottor Bisagna Salvatore, figlio del funzionario regionale Giorgio, con lo stipendio mensile di lire 92.193 ed in violazione della legge regionale n. 14 del 7 maggio 1958.

« Faccio presente che il dottor Bisagna risulta denunciato dalla pubblica sicurezza per i suoi rapporti con il mafioso Lorello di Godrano.

« C'è poi la questione del piano regolatore generale e del piano particolareggiato di risanamento e su questo problema leggo una pronuncia fatta dalla commissione provinciale di controllo nella seduta del 13 marzo 1962:

" Vista la deliberazione n. 158 del 27 febbraio 1962 adottata dal consiglio comunale di Palermo e con la quale si autorizza l'assessore dei lavori pubblici a concedere quelle licenze di costruzioni che siano conformi alle previsioni del piano regolatore generale e del piano di risanamento, escludendo tutte le richieste che fossero difformi dalle previsioni stesse anche se si richiama al piano di ricostruzione già superato ed assorbito dal piano regolatore generale;

" Considerato che nella città di Palermo il piano regolatore generale ed il piano particolareggiato di risanamento, la cui compilazione venne disposta dalle leggi regionali 4 dicembre 1954, n. 43 e 18 febbraio 1956, n. 12, non sono ancora attuabili perché non hanno avuto l'approvazione dei competenti organi regionali e che, in applicazione della legge 3 novembre 1952, n. 1902, che stabilisce misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori è data facoltà al sindaco di sospendere ogni determinazione sulle domande di licenze di costruzione quando riconosca che tali domande siano in contrasto con il piano deliberato dall'amministrazione comunale. Dirò, per inciso, che per la città di Palermo il termine di salvaguardia è stato prorogato fino alla data del 30 giugno 1962 con legge regionale 28 dicembre 1961, n. 29, che testualmente stabilisce che il sindaco deve sospendere ogni determinazione sulle domande di costruzione quando tali domande siano in contrasto con i piani generali e con i piani particolareggiati già adottati;

" Considerato che, non essendo come si è detto, ancora attuabili tali piani, ma essendo tuttavia suscettibili di modificazioni e di sviluppi sia in relazione alle varianti che sono state proposte, sia per le osservazioni che sono state fatte da proprietari o enti di zone interessate e da cittadini per le riduzioni del piano verde deliberate dal

consiglio comunale, e perché inoltre è ancora aperta la discussione, circa l'istituzione o meno di una terza via, e tutto ciò amplierebbe o limiterebbe l'area destinata a formare spazi di uso pubblico o a soddisfare le esigenze del traffico, e non si conoscono, in conseguenza, quali limitazioni verrebbe a subire l'edificazione privata, ben può dirsi che tanto il piano regolatore quanto i piani particolareggiati sono ancora in elaborazione.

"E se questa è, al momento attuale, la situazione urbanistica della città, non è possibile fare previsioni sulle zone da riservare a speciali destinazioni e da assoggettare o meno a determinati vincoli; in guisa che la deliberazione del consiglio comunale oggi in esame, con la quale, in accoglimento di una mozione proposta, è stata approvata la concessione di licenze di costruzione che siano conformi alle previsioni del piano regolatore generale e del piano di risanamento non si è uniformata alle direttive della legge urbanistica 17 agosto 1952, n. 1150, già citata, che detta all'articolo 31 norme regolatrici dell'attività costruttiva edilizia dentro la zona di espansione dell'aggregato urbano ove esiste il piano regolatore; e più precisamente si risolve nella violazione della legge di salvaguardia 28 dicembre 1961, n. 29.

" In effetti appare manifesto:

a) che, non essendo state ancora precisate nella loro definitiva estensione e struttura le zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano, e in conseguenza i vincoli che siano da osservare nella edificazione, non può prevedersi quali nuove costruzioni saranno in contrasto col piano regolatore, allorché questo sarà un fatto compiuto;

b) che per la corretta interpretazione da dare alla legge di salvaguardia 28 dicembre 1961, n. 29, può ritenersi che è consentito il rilascio delle licenze solo per le domande non in contrasto col piano generale e con i piani particolari di esecuzione, vale a dire per quelle costruzioni che ricadono

in zone che sono fuori da tali piani, cioè, per essere chiari, che non interessano tali piani. La mozione non avrebbe potuto essere approvata dal consiglio, e pertanto la deliberazione adottata deve annullarsi.

" È da aggiungere che la questione, dibattuta nella seduta consiliare, se la mozione intendesse riferirsi al piano regolatore generale ovvero al piano di risanamento, cioè alle decisioni adottate dal comune per il piano regolatore generale del 1959 e per il piano di risanamento del 1960, appare irrilevante perché, anche ammettendo che intendesse avere riferimento al piano del 1960, la soluzione non può mutare perché la legge di salvaguardia 28 dicembre 1961, n. 29, resterebbe pur sempre violata.

" La verità è che tanto il piano regolatore della città di Palermo quanto quello di risanamento non sono ancora pervenuti alla fase conclusiva, e quindi sarebbe pregiudizievole, anche per gli stessi interessati, intraprendere nuove costruzioni, che potrebbero risultare in contrasto e oltretutto azzardata la concessione di licenze.

"Per tali motivi, visto l'articolo 80 del decreto-legge del presidente della Regione siciliana 29 ottobre 1955, n. 6;

P R O N U N C I A

l'annullamento della deliberazione n. 158 del 27 febbraio 1962 adottata dal Consiglio comunale di Palermo".

« Pertanto, la deliberazione fu annullata, ma poi ci fu un'altra deliberazione da parte del consiglio comunale di Palermo e, in questo caso, ci fu un'interrogazione di un deputato regionale, l'onorevole Muratore, interrogazione nella quale si diceva che il presidente era andato oltre e non aveva sottoposto il tutto all'approvazione della commissione di controllo.

« In seguito a questo, io indirizai la seguente lettera al Presidente della Regione, onorevole D'Angelo:

"Eccellentissimo signor presidente, poiché con l'interrogazione all'assemblea regio-

nale da parte dell'onorevole Muratore e che vedo pubblicata nel giornale di stamane, si censura il mio operato quale presidente della commissione di controllo, mi consenta, in anticipazione di ogni chiarimento che la signoria vostra onorevole vorrà richiedermi, che io precisi:

1) la deliberazione consiliare con la quale si autorizzava l'assessore ai lavori pubblici del comune a rilasciare licenze di costruzione nelle zone riservate a verde pubblico (tale è stato il fine sostanziale della deliberazione) venne su mia relazione annullata dalla commissione per la ragione che l'estensione degli spazi assegnati a verde non poteva dirsi definitivamente concretata da parte dell'amministrazione comunale, per effetto di numerose opposizioni che erano in corso di esame dinanzi agli organi competenti. E' tuttavia pendente un ricorso al consiglio di giustizia amministrativa proposto dal consorzio agrario provinciale di Palermo, assistito dall'avvocato Scaduto, con il quale si impugna la deliberazione consiliare che aveva rigettato l'osservazione del consorzio avverso il progetto del piano regolatore e la conseguente variante, e altri 17 ricorsi furono presentati a questo ufficio da altrettanti interessati per il rigetto delle loro osservazioni al piano regolatore, e da questo ufficio trasmessi all'assessorato regionale. Ed infine è tuttora in evasa una richiesta di chiarimenti che l'assessorato regionale per i lavori pubblici ha sollecitato al comune, e che si trasmette in copia (allegato 1), e con la quale lo si è invitato a sospendere il rilascio di licenze di costruzione. L'espressione usata nella deliberazione annullata "non conformi alle previsioni" parve alla commissione alquanto elastica e non si rendeva conto del perché si fosse chiesta l'autorizzazione del consiglio comunale e conseguentemente si chiedesse quella della commissione di controllo, mediante l'approvazione della deliberazione, se era la legge urbanistica e la stessa legge di salvaguardia a consentire il rilascio delle licenze da parte del sindaco, e per

il sindaco da parte dell'assessore per i lavori pubblici. Ma se questo era l'orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato nel senso che la licenza di costruzione non potesse essere negata in base alle previsioni di un piano regolatore che, sebbene deliberato dal consiglio comunale, non avesse ancora riportato le prescritte approvazioni, pochi sanno il nuovo indirizzo al quale ragionevolmente si ispira l'alto consesso amministrativo. Con notevole recente sua decisione (25 gennaio 1961, n. 82, V sezione, in *Giurisprudenza italiana*, 1962, III, 72) e con riferimento all'articolo 16 della legge urbanistica 17 agosto 1942, che conferisce al Capo dello Stato, oltre al potere di approvare il piano, quello di decidere le opposizioni, ha stabilito che l'autorità governativa abbia il potere di modificare il piano particolareggiato indipendentemente da ogni concorso della volontà del comune. È istruttivo riportare le considerazioni del Consiglio di Stato nei punti più essenziali: "Decidere una opposizione che può concernere non soltanto la legittimità delle previsioni contenute nel piano particolareggiato, ma benanche il merito di esse, e cioè la loro convenienza e opportunità, consente all'organo che le accoglie, non solo di annullare o di respingere il piano all'organo deliberante, ma di arrecarvi quelle modifiche che in accoglimento della doglianza del privato, riconosciuta fondata, valga a rimuovere le ragioni. È risaputo, infatti, che l'organo chiamato a decidere un gravame amministrativo che si estenda al merito ha il potere, qualora ritenga questo fondato, non solo di annullare il provvedimento impugnato, ma anche quello di procedere alla riforma dell'atto impugnato... L'interpretazione, secondo la quale il Presidente della Repubblica, qualora ritenesse di accogliere un'opposizione, dovrebbe rinviare il piano al comune per provvedere nel merito, oltre a non avere alcun testuale conforto, ed anzi, ad essere in contrasto con la lettera della norma, la quale con ogni evidenza commette al Presidente della Repubblica di "decidere le opposizio-

ni", escludendo quindi ogni ulteriore intervento del comune, non varrebbe neppure a salvaguardare l'asserita autonomia comunale nell'ambito delle predisposizioni dei piani particolareggiati. Ed invece il comune non potrebbe che attenersi alla decisione del Presidente della Repubblica ad eseguire le modificazioni conseguenti al riconoscimento del fondamento della opposizione in base alla decisione affidata al Presidente della Repubblica;

2) poiché l'onorevole interrogante, dopo di avere censurato che "la motivazione non sia stata collegialmente adottata" aggiunge "e ciò anche a discarico di egregi membri della commissione che per i loro titoli professionali e scientifici non avrebbero potuto certamente fare a meno di scindere la propria responsabilità", mi sia lecito rendere noto che, se ha inteso alludere ad un docente universitario, di indubbia chiara fama, specializzato nella materia, questi si astenne dal partecipare alla seduta. E nella seduta, nella quale furono presenti l'onorevole Tocco, l'avvocato Friscia, il dottor Vinci, il dottor Bisagna, il ragioniere Ferrara e l'avvocato Viviani, furono discusse n. 257 deliberazioni, delle quali 53 vennero annullate, 2 lo furono parzialmente, per 33 furono chiesti chiarimenti, 3 furono inoltrate con parere favorevole alla commissione regionale per la finanza locale. Le decisioni da me, come sempre, tutte esaminate, furono adottate ad unanimità o a maggioranza assoluta, né alcuno degli intervenuti fece inserire a verbale il proprio dissenso.

"E vorrei anche aggiungere che la motivazione di qualsiasi decisione amministrativa o giudiziaria è riservata al relatore. Ed io ho riservato sempre a me stesso durante la mia non breve attività di magistrato e di presidente della commissione di controllo, la estensione dei provvedimenti più impegnativi, anche se non relatore".

« Questo è quanto io ho fatto. Dopo questa lettera l'onorevole Muratore ha rinunciato ad insistere nell'interrogazione ».

A domanda del Presidente, il quale chiede se avesse altri fatti specifici da segnalare, il dottore Di Blasi risponde:

« Ho da dirvi delle cose eclatanti, onorevoli Commissari !

« Vi è, infatti, tutta una serie di deliberazioni dell'amministrazione provinciale di Palermo adottate dalla giunta con votazione segreta perché concernenti persone, e ratificate con votazione palese, le cui deliberazioni di ratifica, venute all'esame della commissione di controllo il 23 novembre 1962, sono state riconosciute legittime su proposta del professore Virga. Ed ecco l'estratto del verbale di quella seduta:

"Venuta all'esame la deliberazione dell'amministrazione straordinaria della Provincia adottata il 26 ottobre decorso ed avente per oggetto "Ratifica deliberazione 11-0573 del 6 luglio 1962" e posta la questione se, trattandosi di deliberazione della giunta, adottata, come prescritto, a scrutinio segreto, il professore Virga sostiene che nella ratifica il consiglio indaga soprattutto se sussistevano gli estremi della necessità e dell'urgenza al fine di sollevare da ogni responsabilità la giunta che si è surrogata nei suoi poteri e, pertanto, non è indispensabile l'osservanza dello scrutinio segreto.

"Il presidente fa osservare che è giurisprudenza costante del Consiglio di Stato che la deliberazione di ratifica deve adottarsi con le stesse forme che sarebbero state necessarie per la deliberazione da ratificare, e pertanto se il provvedimento doveva essere emesso (ed è stato emesso nel caso in esame) a scrutinio segreto, anche la deliberazione di ratifica doveva essere adottata a scrutinio segreto. Aggiunge il presidente che lo stesso professore Virga ha enunciato questo principio, conforme peraltro all'antecedente ed alla successiva giurisprudenza, nella sua pubblicazione *Le deliberazioni comunali secondo il nuovo ordinamento degli Enti locali in Sicilia*, pag. 38, ove ha detto testualmente: "Quando la deliberazione concernente persone sia stata adottata dalla giunta in via di urgenza, devono essere adottate a scrutinio segreto sia

la deliberazione di giunta che la deliberazione consiliare di ratifica". Propone, pertanto, l'annullamento. La commissione aderisce alla tesi del professore Virga e decide di approvare la deliberazione".

« Posso citare alcune delle deliberazioni in questione:

1) delibera n. 56-1318 del 26 ottobre 1962 — Ratifica deliberazione 11-1041 del 15 settembre 1962. Collocamento di alcuni dipendenti nei ruoli aggiunti;

2) delibera n. 7-1335 del 27 ottobre 1962 — Ratifica deliberazione 1-1254 del 13 ottobre 1962. Assunzione di un ufficiale d'ordine e di uno scrivano dattilografo.

« Noi abbiamo una legge regionale (ed il presidente della Regione ha insistito perché venisse rispettata: peraltro, anche se non avesse insistito il presidente della Regione una volta che questa legge esiste è d'obbligo rispettarla) che vieta l'assunzione di elementi i quali non coprano posti di organico: mi riferisco alla legge 28 giugno 1958, n. 14.

« Ed invece queste sono tutte assunzioni, che furono poi ratificate.

« *Dulcis in fundo*, è necessario che io dica questo.

"San Mauro Castelverde. Liquidazione onorario al professor avvocato Pietro Virga". (Io lo conosco, è miliardario. Con ciò non intendo fare un'offesa, nel presupposto che tali soldi siano stati onestamente guadagnati).

"La Giunta, vista la parcella presentata dal signor professor avvocato Pietro Virga, tendente ad ottenere la liquidazione delle spese ed onorari dovuti per il parere relativo alla richiesta di revisione per minori proventi della società Trezza, appaltatrice dell'imposta di consumo di questo comune sin dal 1956;

riconosciuta la regolarità della specifica stessa;

considerato che deve procedersi al pagamento;

visto che i fondi in bilancio sui quali le spese devono essere liquidate presentano una disponibilità di lire 30.000;

visto il decreto-legge del presidente della Regione siciliana 29 ottobre 1955, n. 6;

a voti unanimi, espressi per appello nominale:

delibera

liquidare e pagare al signor professor avvocato Pietro Virga la somma di lire 31.000, per spese ed onorari dovuti per i motivi di cui in premessa. Prelevare la spesa di lire 30.000 dall'articolo 41 del bilancio in corso "Spese di liti e di atti a difesa delle ragioni del Comune" che presenta uno stanziamento di uguale importo, mentre la differenza di lire 1.000 si preleva, mediante storno, dall'articolo 37 "Fondo per le spese impreviste" che mantiene uno stanziamento di lire 360.000 interamente disponibile".

« Si tratta di un componente della commissione di controllo il quale dovrebbe mantenersi perfettamente sano.

« Inoltre: "Partinico. Liquidazione onorari, professor avvocato Pietro Virga.

"Ritenuto che si è dovuto ricorrere urgentemente, onde evitare danni al comune, al parere del professor avvocato Pietro Virga, in merito alla opposizione presentata dalla ditta S.I.M.I.N.S. avverso le operazioni di gare per l'appalto della fornitura d'arredi scolastici;

che a seguito di tale parere ed in conformità al medesimo, la giunta con deliberazione n. 129 del 16 maggio 1963, esecutoria con provvedimento n. 9950-11996 del 31 maggio 1963, non ha approvato il verbale di licitazione privata avvenuta il 7 maggio 1963 e, conseguentemente, ha annullato la aggiudicazione in favore della ditta Mariani;

Vista la specifica delle spese ed onorari per studio della controversia ed estensione del parere presentata dal professor avvocato Pietro Virga ammontante a lire 25.000;

considerato che bisogna provvedere alla liquidazione;

ad unanimità di voti, espressi per scheda segreta, accertati e proclamati dal presidente;

delibera

liquidare al professor avvocato Pietro Virga, la somma di lire 25.000 per onorario dovuto, per il parere *pro veritate*, da questi espresso circa le contestazioni relative alla gara di arredi scolastici elementari”.

« Si tratta di atti ufficiali.

« L'ultima questione della quale vorrei trattare è molto importante. Venne in discussione la nomina del figlio del funzionario regionale Bisagna, il quale è il sindaco di Godrano. Ora leggerò un certo rapporto.

“Vista la deliberazione adottata dalla giunta municipale di Palermo il 29 dicembre 1962 (n. 3768), avente per oggetto la conferma in servizio per l'anno 1963, in qualità di vicesegretario amministrativo non di ruolo, del dottor Bisagna Salvatore, già a titolo provvisorio assunto con precedente deliberazione della stessa giunta municipale del 30 agosto 1962 (n. 2444) e per non oltre il 31 dicembre 1962;

ritenuto che il presidente preliminarmente ha esposto che, essendo stato, con la precedente deliberazione del 30 agosto 1962, il Bisagna assunto provvisoriamente per un periodo decorrente dalla immissione in servizio a non oltre il 31 dicembre 1962, la deliberazione in esame, con la quale viene confermato per l'anno 1963, equivale a nuova assunzione;

ritenuto che spetta al presidente assicurare il regolare svolgimento della votazione (articolo 38, n. 3, dell'ordinamento);

ritenuto che il presidente ha messo in votazione l'anzidetta deliberazione 29 dicembre 1962, spiegando che la votazione ha riferimento all'approvazione della conferma in servizio del Bisagna per l'anno 1963, come ha proposto la divisione competente nella sua relazione scritta. E, proce-

dendo poi alla proclamazione del risultato della votazione, ha rilevato che la deliberazione non ha raccolto i voti della maggioranza assoluta dei presenti, e in conseguenza non può dichiararsi approvata. In effetti l'articolo 36, secondo comma, dell'ordinamento amministrativo regionale 29 ottobre 1955, numero 6, per gli enti locali stabilisce che la commissione di controllo delibera a maggioranza assoluta dei presenti e, come risulta dal verbale, che i membri presenti sono stati oltre il presidente, il professor Virga, il Dottor Vinci, l'avvocato Friscia, l'avvocato Mancuso e il ragioniere Ferrara, dei quali, soltanto tre componenti hanno manifestato voto favorevole alla approvazione;

ritenuto che l'esito della votazione è stato proclamato dal presidente, come prescrive l'articolo 184, ultimo comma, dello ordinamento;

ritenuto che qualsiasi decisione amministrativa o giudiziaria esiste come atto storico, produttivo di effetti giuridici dal momento in cui è stata deliberata nelle forme prescritte, e pertanto legittimamente è stata disattesa ogni richiesta rivolta a modificarla;

ritenuto che nella struttura tecnica delle decisioni spetta al presidente la compilazione del dispositivo, che ha il fine di dare forma concreta alla volontà espressa dal collegio (cfr. per tutti l'articolo 276 del codice di procedura civile) e va redatto in termini che ne consentano l'esecuzione; e, pertanto, nulla vieta che ne enunci l'effetto concreto (annullamento della deliberazione non approvata), trattandosi oltretutto di una precisa azione che obbedisce alla esigenza dell'articolo 80 dell'ordinamento;

ritenuto che ai fini del computo della maggioranza per l'accertamento del risultato della votazione, nulla rileva che due dei componenti (il Virga e il Vinci) si siano astenuti dal votare, pur essendo stati invitati a farlo, rimanendo tra i presenti, e così concorrendo a formare il numero

(cfr. per analogia l'articolo 84 del regolamento);

considerato, peraltro, che, a conferma della regolarità della avvenuta proclamazione, si ravvisa opportuno riportare l'opinione già espressa da un componente di questo collegio, cultore della disciplina: "il nuovo ordinamento si riferisce, ai fini del computo della maggioranza non già ai "votanti", come il precedente ordinamento, sibbene ai "presenti". Sono stati in tal modo eliminate tutte le questioni che precedentemente si facevano circa il computo, ai fini della maggioranza, degli astenuti volontari: infatti, essendo la maggioranza richiesta costituita ora da un numero di voti favorevoli pari alla metà più uno dei presenti, non vi può essere dubbio che dovranno anche gli astenuti volontari concorrere a formare il numero su cui viene computata la maggioranza" (*Virga, Le deliberazioni comunali secondo il nuovo ordinamento enti locali in Sicilia*, Palermo, 1957);

"Per questi motivi;

LA COMMISSIONE

Visto l'articolo 80 del decreto-legge del presidente della Regione siciliana 29 ottobre 1955, n. 6, in relazione all'articolo 36, secondo comma;

dichiara che per la deliberazione 29 dicembre 1962, con la quale il dottor Bisagna Salvatore è stato confermato in servizio per l'anno 1963 quale vicesegretario amministrativo del comune di Palermo, su sei componenti presenti tre soltanto hanno votato per l'approvazione, e pertanto, non essendo stata raggiunta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, la deliberazione non può considerarsi approvata, e, in conseguenza ne proclama l'annullamento ».

A domanda del Presidente, il quale chiede se il Bisagna sia poi rimasto in servizio, il dottor Di Blasi risponde:

« Fu mandato via, perché io chiesi al segretario generale La Bianca come poteva

verificarsi una cosa del genere, dopo che il Bisagna padre aveva fatto una certa pubblicazione per la formazione della giunta, poiché sosteneva che la giunta municipale non era stata completamente eletta e quindi non poteva dirsi ancora costituita.

« Volevo dire un'ultima cosa, e non vorrei indugiare. Dato il comportamento dei membri elettivi, mi era stato chiesto come è formata la commissione di controllo. La commissione di controllo è costituita per legge anche da funzioni regionali, che sarebbero la spina dorsale della commissione di controllo. Si tratta di tre membri: il ragioniere Ferrara, il dottor Bisagna e l'avvocato Vinci. Ora, siccome questi si erano comportati male votando contro la legge per far approvare certe deliberazioni, io, richiesto da parte dell'assessore degli enti locali di fare le note caratteristiche a carico dei tre funzionari regionali, qualificai due di essi, il Bisagna e il Ferrara, come cattivi funzionari.

« Il Ferrara protestò e presentò il ricorso. L'assessorato mi mandò il ricorso perché io dessi le mie controdeduzioni.

« Tra gli atti allegati c'era l'attestazione che esibisco, la quale è firmata: Pietro Virga, Paolo Tocco, Mario Mancuso, Giacomo Friscia, Vincenzo Viviani.

« Loro debbono sapere che il presidente della commissione di controllo è equiparato a direttore regionale e quindi è lui che, sotto la propria responsabilità, deve dare le note di qualifica. Ma è interdetto agli altri membri di ingerirsi.

« Leggo l'attestazione:

"Copia conforme all'originale prodotto dal ragioniere Ferrara unitamente al ricorso proposto avverso il giudizio sul conto del predetto funzionario formulato dal presidente per l'anno 1962.

ATTESTAZIONE

"I sottoscritti, componenti elettivi della commissione provinciale di controllo di Pa-

lermo attestano che, nel corso dell'anno 1962, hanno avuto modo di apprezzare, sia nello svolgimento delle attribuzioni collegiali sia nel lavoro di ufficio, la preparazione, lo zelo, la correttezza del ragioniere Enrico Ferrara, la cui opera è stata sempre improntata a grande obiettività e scrupolo.

"I sottoscritti pertanto ritengono che la qualifica di "cattivo", che gli è stata attribuita dal presidente per l'anno 1962,..." (ora la qualifica di "cattivo" è stata modificata con una formula di "insufficiente", ma comunque il significato è lo stesso)... non risponde alla qualifica e al servizio del

predetto funzionario e fanno quindi voti che il consiglio di amministrazione voglia elevarla ad "ottimo" e cioè alla stessa qualifica che per cinque anni consecutivi lo stesso presidente gli ha attribuito per il servizio prestato presso la commissione provinciale di controllo di Palermo.

"Firmato: Pietro Virga, Paolo Tocco, Mario Mancuso, Giacomo Friscia, Vincenzo Viviani".

« Ora questo non è assolutamente consentito, ma rappresenta un reato! Ho pertanto preparato una denuncia per il procuratore della Repubblica per abuso di potere ».

ALLEGATO N. 20

Dalla dichiarazione dell'onorevole Bino Napoli in data 17 gennaio 1963 (pagine 236-238).

« ... Nel 1955-56, pressappoco, non posso essere preciso, sono stato assessore regionale del lavoro e ho impiantato una inchiesta sul caro-vita. Abbiamo nominato una grande commissione, presieduta dal mio amico, avvocato Alfredo Berna, e molti hanno lavorato su questa materia, per cercare le cause dell'eccessivo caro-vita. Quello di oggi è peggiore ancora, ma io non sono in condizioni di fare l'inchiesta. Dall'inchiesta è risultato chiaramente che il mercato del pesce a Palermo era nelle mani della mafia, il mercato della frutta a Palermo era nelle mani della mafia, il macello era nelle mani della mafia, cosicché, quando la relazione è stata completata, l'ho portata al prefetto di Palermo e gli ho detto che questo era un problema che riguardava lui, non me, perché io non potevo provvedere. L'originale di questa inchiesta, poi, l'ho consegnato al mio successore, il povero Bonfiglio che non c'è più, con tanto di verbale regolarmente firmato. Non mi pare, però, che si sia fatto nessun passo avanti ».

Dopo altre informazioni sulle risultanze dell'inchiesta, l'onorevole Napoli prosegue:

« Devo dire che queste necessità economiche, speculative sono, da qualche anno, venute in città e, per quanto ne so io, qui, perché conosco poco delle altre province. Qui il fenomeno generale delle aree edificabili, che prende la economia di tutti i paesi, ha avuto un aggancio particolare, perché l'organismo è malato e quindi è

più accessibile alle malattie. Poi c'è stata tutta questa esplosione, per cui tutti questi mafiosi sono diventati appaltatori, imprenditori edili, e sono passati dalla campagna alla città e hanno fatto molti denari. Io, come assessore, ho dovuto proporre al presidente il decreto del piano regolatore di Palermo e mi sono dovuto occupare di molti problemi, per cui ho potuto constatare quante pressioni ci sono state da questo ambiente, non solo verso i proprietari ai quali, promettendo un consenso, si estorcevano i milioni oppure aree fabbricabili. Ho avuto anche la sensazione che questo consenso è venuto, ma adesso non posso dire se per prezzo o per mafia. Siccome io dico sempre di no, non mi posso intendere di quelli che dicono sempre di sì. Qui c'è tutta una documentazione, che non credo sia necessario ripetere, perché molta parte è passata per la commissione di controllo. Ho saputo dai giornali che Di Blasi è stato qui solo quattro ore questa mattina e io non vorrei stare tanto. Siccome il presidente D'Angelo mi ha detto che la Commissione desidera un rapportino sulla materia, qualche singolo episodio illustrativo del problema, io lo illusterò attraverso il presidente D'Angelo. Questo servirà a far vedere che, pubblicato un piano in un determinato modo e avendo il Tizio proposto una modifica che servirà a trarre quei vantaggi economici, il Tizio in consiglio comunale si è alzato per appoggiarla e il consiglio ha detto di sì. Allora, se questa onorevole Commissione riterrà che vi sia qualche appiglio di questo genere, sarà necessario che sappia chi è il protettore e che, quindi, si faccia venire il verbale stenografico del consiglio comunale ».

A P P E N D I C E

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA
(Ufficiale della Guardia di
Finanza a disposizione -
Piazza Armellini, 20 - Roma)

N.1/S/I. di prot.

Roma, li 2 gennaio 1967

OGGETTO: Promemoria trasmesso alla Commissione il 27 dicembre 1963.

Al Sig. Presidente
della Commissione Parlamentare d'inchiesta
sul fenomeno della mafia in Sicilia
- Senato della Repubblica -

1.- Con riferimento alle richieste verbali fatte a me ed al Co
lonnello della Guardia di Finanza Giuseppe LAPIS, trasmetto le sue
dichiarazioni concernenti il promemoria in oggetto.

In esse l'ufficiale, dopo aver chiarito il valore da attri-
buire a talune espressioni, precisa di aver riferito voci circolan-
ti in Palermo ed i probabili motivi che le determinarono ed aggiun
ge che tra il prof. CUSENZA ed il VASSALLO intercorsero normali
rapporti d'affari nel settore del credito bancario, cui rimasero
estraneae le pressioni dell'ambiente mafioso locale.

2.- I fatti in esame possono essere meglio illustrati sulla ba
se della documentazione esistente agli atti della Commissione.

L'esposizione sarà divisa in due parti concernenti, la prima
gli affari conclusi tra il prof. CUSENZA ed i suoi familiari ed il
VASSALLO e, la seconda, le operazioni bancarie intervenute tra que
sto ultimo e la Cassa Centrale di Risparmio V.E. nel periodo in cui
il prof. CUSENZA era presidente del Consiglio d'amministrazione.

3.- Il contratto di vendita tra il prof. CUSENZA ed il VASSALLO,
registrato a Palermo al n.7549, vol.855, fu effettivamente stipula-
to il 14 dicembre 1956 e registrato il 3 gennaio 1957. Esso concer
ne "l'area libera edificabile soprastante, per una parve il piano
ammezzato del costruendo fabbricato di sua proprietà in Palermo,
nella via Vincenzo di Marco, n.4, e precisamente dell'altezza di
metri 6 e centimetri 20 dal livello stradale e, per l'altra parte,
l'area edificabile sopra i magazzini del detto edificio di sua pro
prietà e più precisamente dell'altezza di metri 3 e centimetri 60
dal livello stradale".

. / .

- 2 -

La vendita indicata risulta quindi precedere il periodo (dal 1° aprile 1958 all'agosto 1962) in cui il prof. CUSENZA fu presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa Centrale di Risparmio V.E..

Dagli atti esistenti presso la Commissione risultano altresì le seguenti vendite di immobili effettuate dal VASSALLO alle figlie del prof. CUSENZA:

Teresa in Francesco STURZO, nata il 3 aprile 1927:

- piani terranei, lotti A) e B) dell'edificio di via Lazio; con atto del notaio Angilella del 13 ottobre 1963 per lire 27.500.000;
- porzione dello stesso edificio di via Lazio, al piano scan- tinato, con atto del notaio Angilella del 14 ottobre 1963, per £.28.000.000;

Dorotea in Giuseppe CITROLO, nata il 25 aprile 1929:

- tre appartamenti del 6° piano del palazzo di Via Malaspina con compromesso del 5 luglio 1963, per la somma di lire 14.000.000;
- l'appartamento al 4° piano, a destra salendo, del palazzo di via Vincenzo Di Marco, n.4, con atto del notaio Angilella del 25 agosto 1958 per la somma di £.10.000.000;

Giovanna in Giovanni GIOIA, nata il 23 marzo 1933:

- l'appartamento al 3° piano, a destra salendo, dello stesso palazzo di via Vincenzo Di Marco, n.4, con atto del notaio Angilella del 25 agosto 1958, per la somma di £. 10.000.000;
- locali terranei, lotti A) e B) dell'edificio di via Lazio, con atto del notaio Angilella del 13 ottobre 1963, per la somma di £. 23.500.000;
- porzione dello stesso edificio e stessi lotti A) e B) per mq.850, con atto del notaio Angilella del 14 ottobre 1963, per la somma di £.28.000.000;

Maria in Luigi DI FRESCO, nata il 12 dicembre 1937:

- locali terranei, lotti A) e B) dell'edificio di via Lazio, con atto del notaio Angilella del 13 ottobre 1963, per la somma di £.13.650.000;
- tre appartamenti, siti al 7° piano del palazzo di via Malaspina, compromesso del 5 luglio 1963, per la somma di lire 14.000.000.

. / .

- 3 -

Può quindi rilevarsi che soltanto gli appartamenti di via Vincenzo Di Marco, n.4, furono acquistati mentre il prof. CUSENZA era presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa Centrale di Risparmio V.E.; gli altri furono acquistati dalle figlie dopo la sua morte, probabilmente con le somme loro pervenute in eredità.

Nel quadro indicato può farsi rientrare la cessione del libretto a risparmio al portatore emesso dalla Banca Commerciale Italiana - Sede per Palermo della Mediobanca, intestato a Teresa CUSENZA. Dei documenti pervenuti dal Banco di Sicilia il 26 settembre 1963 (D 48/16), risulta che il libretto fu dal VASSALLO costituito in pegno il 31 luglio 1963 ed aveva un saldo di lire 17.505.000, a garanzia di un c/c garantito di 15 milioni con scadenza il 26 gennaio 1964.

Può suppersi, infatti, che CUSENZA Teresa abbia ceduto il libretto, in un primo momento a titolo di garanzia per l'acquisto degli immobili di cui ai contratti del 13 e 14 ottobre 1963, e successivamente a titolo di pagamento. Quest'ultima cessione risulta da atto pubblico del 25 ottobre 1963, mentre la precedente non trova riscontro documentale; probabilmente si sarà trattato di un compromesso, scritto o verbale, poi perfezionato con gli indicati atti del 13 e 14 ottobre.

Nel contratto del 14 ottobre, concernente la vendita dello scantinato, si legge: "lire venti milioni sono state già pagate al Sig. VASSALLO come lo stesso venditore dichiara", il che lascia ritenere che tra le parti fossero già intercorsi regolamenti finanziari.

4.- I rapporti VASSALLO - Cassa Centrale di Risparmio V.E. risultano chiaramente dalle due relazioni trasmesse dalla Segreteria della Direzione Generale di questa con le note n.40612 del 22 agosto 1963 e n.000011 (Ris.) del 19 aprile 1966.

Nel 1957, anno precedente l'assunzione della Presidenza del prof. CUSENZA, il VASSALLO fruì di un'apertura di credito di 1,5 milioni di lire, portata a 5 milioni di lire in base alla richiesta di un fido di 50 milioni presentata dal VASSALLO nel marzo 1957. In tale occasione egli aveva dichiarato attività per 855,5 milioni e passività per 90,5 milioni di lire (70 per mutui fondiari (1), 10 per mutui bancari e 10 per mutui diversi).

(1) In effetti dagli "Stati di possidenza immobiliare" allora richiesti dalla Cassa Centrale, risultarono ipoteche per 52 milioni di lire sui fabbricati in Tommaso Natale e 72 milioni di lire per i fabbricati di via Duca della Verdura, entrambe a favore del Banco di Sicilia (art.32813), oltre a 12,5 milioni di lire, a favore dello Stato per avocazione profitti di contingenza. . / .

- 4 -

Con autorizzazioni del 12 dicembre 1957 e 18 gennaio 1958 erano state inoltre consentite due sovvenzioni cambiarie dirette, rispettivamente in 3 milioni, con scadenza a due mesi, e 2 milioni, con scadenza a un mese, da ripianare con un mutuo bancario consentito all'acquirente di un appartamento.

Il 30 luglio 1958 il VASSALLO, dichiarando una situazione patrimoniale attiva di 1.408 milioni di lire e passiva di 163 milioni, oltre a 56 milioni di lire di attività della moglie (cioè al netto 1.301,6 milioni di lire), chiede a un ulteriore aumento di 30 milioni dell'apertura di credito ed un finanziamento di 100 milioni di lire, da utilizzare in correlazione allo stato di avanzamento dei lavori di un nuovo complesso edilizio.

Con deliberazione del Comitato di Amministrazione del 4 ottobre 1958, venivano autorizzati un'apertura di credito di 15 milioni di lire e un finanziamento di 80 milioni di lire, per la durata di 5 anni, garantito da iscrizione ipotecaria di 1° grado su parte del fabbricato di via Sammartino, n.27, valutato dal perito della Cassa 167 milioni. L'atto fu stipulato il 25 maggio 1960 ed il debito si sarebbe dovuto estinguere in 8 rate semestrali da 10 milioni, oltre agli interessi, che dovevano essere pagati direttamente non essendone stata ammessa la capitalizzazione semestrale, a decorrere dal 25 novembre 1961 e sino al 25 maggio 1965.

Nelle more dell'istruzione amministrativa, con deliberazioni presidenziali del 7.7.1959 (ratificata dal Consiglio il 30.7.1959) e 2.9.1959 (ratificata il 24.9.1959) venivano concessi due prestiti cambiarie diretti rispettivamente di 5 e di 35 milioni di lire, a quattro mesi; estinti però con la vendita alla Cassa dei magazzini e degli svantinati di via Marchese di Villa Bianca per l'importo di £.43.000.000 (operazione deliberata nelle sedute del 9 marzo e 13 aprile 1959 ed autorizzata dalla Vigilanza con nota n.10499 del 25.8.1959) (1).

Contemporaneamente il VASSALLO fruiva di due sconti straordinari per complessive £.21.100.000 ratificati con deliberazione consiliare del 28.12.1959 e rispettivamente con deliberazione presidenziale del 28.5.1960 e consiliare del 9.7.1960.

Con deliberazione presidenziale del 6.2.1960 (ratificata dal Consiglio il 9 marzo) veniva concesso altresì un prestito cambiario diretto di 15 milioni, con scadenza a quattro mesi, che, dopo essere stato elevato a 13 milioni, veniva estinto con le prime somme erogate nell'indiviso c/c ipotecario di 80 milioni.

(1) Alla Casa risultano altresì venduti: - via Francesco Louana, 93; - piano scantinato, piano terraneo, 4 piani elevati e piano attico, per L. 43 milioni - atto notario Angiella del 17.11.1958; - piano scantinato, piano terraneo, 7 piani elevati e piano attico, per L. 43 milioni, in via Francesco Louana, per atto notario Angiella del 7.6.1962. Vi è qualche dubbio per l'identità di totemi e di piano in piano e di piani e cantine.

- 5 -

Al 30 giugno 1963 detto conto ammontava a 60.570.238 lire, avendo il VASSALLO versato la somma di £.44.900.000. Il VASSALLO chiese la trasformazione del c/c ipotecario in mutuo con ammortamento in 15 anni e con deliberazione del comitato del 3 ottobre 1963 veniva autorizzata la dilazione del residuo debito (salito nel frattempo a £.62.991.640).

In data 19 ottobre 1960, con deliberazione presidenziale ratificata dal Consiglio il 16 dicembre 1960, veniva consentito soltanto il rinnovo della precedente apertura di credito di 15 milioni di lire, nonostante che il VASSALLO avesse dichiarato attività per 3.444 milioni di lire oltre a 300 milioni della moglie, e passività per 1.171 milioni di lire. In seguito alle sue rimostranze l'apertura di credito veniva portata a 50 milioni con deliberazione presidenziale del 31 dicembre 1960, ratificata dal Consiglio il 20 marzo 1961.

Nello stesso tempo venivano concesse le seguenti anticipazioni da ripianare all'atto della stipula dei contratti di vendita dei singoli appartamenti:

- £.15 milioni, con scadenza 13.9.1960 (deliberazione presidenziale del 13.8.1960, ratificata il 30.9.1960);
- £.15 milioni, con scadenza 1.11.1960 (deliberazione presidenziale del 26.9.1960, ratificata il 30.9.1960);
- £.20 milioni, con scadenza 18.11.1960 (deliberazione presidenziale del 19.10.1960, ratificata il 16.12.1960);
- £.10 milioni, con scadenza 7.12.1960 (deliberazione presidenziale del 9.12.1960, ratificata il 16.12.1960);
- £.10 milioni, con scadenza 24.1.1961 (deliberazione presidenziale dell'8.2.1961, ratificata il 20.3.1961);
- £.20 milioni, con scadenza 2.4.1961 (deliberazione presidenziale 9.12.1960, ratificata il 16.12.1960. Questo prestito veniva rinnovato integralmente il 17.9.1961, con scadenza 27.12.1961; successivamente veniva gradualmente decurtato ed estinto col ricavo di mutui consentiti agli acquirenti);
- £.30 milioni, con scadenza 18.8.1961 (ratificato dal Consiglio il 22.5.1961; rinnovato due volte integralmente fino al 27.12.1961 e poi decurtato ed estinto gradualmente come il precedente).

Venivano in pari tempo concessi al VASSALLO i seguenti sconti straordinari:

. / .

- 6 -

- . Lire 15 milioni - deliberazione presidenziale del 9.12.1960, ratificata il 16.12.1960;
- . Lire 8 milioni - deliberazione presidenziale dell'8.2.1961, ratificata il 20.3.1961;
- . Lire 4 milioni - rinnovo parziale effetti scontati, ratificato il 18.5.1961;
- . Lire 3 milioni - rinnovo parziale effetti scontati, ratificato il 20.9.1961;
- . Lire 11.250.000 - deliberazione consiliare del 9.2.1962;
- . Lire 9 milioni - rinnovo parziale di effetti scaduti, presa nota del 13.6.1962.

Con delibera presidenziale del 7 dicembre 1961, ratificata dal Consiglio il 20 dicembre 1961, fu autorizzata una sovvenzione cambiaria ipotecaria di 125 milioni per la durata di mesi 6, perfezionata lo stesso giorno 7 dicembre con atto notaio Angilella, garantita da iscrizione ipotecaria di 1° grado sul lotto di terreno di mq. 6940 sito tra via Empedocle Restivo, viale Abruzzi e viale Sardegna, valutato d'ufficio L.250 milioni. Meno di due mesi dopo, il 18 gennaio 1962, con deliberazione consiliare venne autorizzato a favore del VASSALLO un finanziamento ipotecario di 600 milioni (approvato dalla Banca d'Italia con nota del 14 marzo 1962, n. 5348) da garantire ipotecariamente sul complesso immobiliare in corso di costruzione sul terreno indicato. Con questa operazione doveva tra l'altro estinguersi la citata sovvenzione di 125 milioni.

Nelle more dell'istruzione amministrativa del finanziamento venivano concessi al VASSALLO i seguenti prestiti cambiari diretti:

- a) 30 milioni di lire, con deliberazione presidenziale del 19 gennaio 1962, ratificata il 9.2.1962;
- b) 50 milioni di lire, con deliberazione presidenziale del 7 febbraio 1962, ratificata il 24.3.1962;
- c) 30 milioni di lire, con deliberazione presidenziale del 20 aprile 1962, ratificata il 23.5.1962;
- d) 30 milioni di lire, con deliberazione presidenziale del 5 giugno 1962, ratificata il 22.6.1962.

Poichè però il VASSALLO, per motivi inerenti al ritardo della licenza di costruzione, ritardava il perfezionamento dell'iscrizione ipotecaria, la Cassa si cautelò per i crediti e), b), c) e

. / .

- 7 -

per il ricordato aumento dell'apertura di credito a 50 milioni del 31.12.1960 (saldo nel settembre 1962: £.54.742.000), chiedendo ed ottenendo dal Presidente del Tribunale di Palermo ~~due~~ decreti ingiuntivi che permisero di iscrivere due ipoteche, per i crediti di 110 milioni di lire (7 settembre 1962) e per il secondo (11 settembre 1962). Per il prestito di cui alla lettera d) non fu iscritta ipoteca perchè i relativi effetti non erano scaduti.

Nel momento in cui il VASSALLO poté completare la documentazione di rito per il finanziamento di 600 milioni, la Cassa ritenne più conveniente tener ferme le indicate ipoteche che garantiva no le esposizioni cambiarie libere di 110 milioni di lire e quella ipotecaria di 125 milioni di lire, limitando conseguentemente al la differenza (£.365 milioni) il finanziamento per la durata di 2 anni. Di tale finanziamento furono erogati 284 milioni di lire, com presi i 30 milioni di cui al prestito cambiario diretto indicato alla lettera d).

I successivi atti non interessano. E' sufficiente ricordare che al 30 giugno 1963 l'esposizione debitoria del VASSALLO verso la Cassa Centrale ammontava a £.627.737.463.

5.- Le operazioni bancarie indicate segnano un notevole incremento nel 1958 rispetto agli anni precedenti, ma ciò può mettersi in relazione con lo sviluppo dell'attività edilizia del VASSALLO, come può dedursi dal fatto che le aperture di credito e di prestiti concessigli dalla Cassa Centrale di Risparmio di V.E. furono mantenuti anche dopo il decesso del prof. CUSENZA, pur con ritmo me no accentuato.

Sotto l'aspetto formale, si rileva una netta prevalenza delle delibere presidenziali rispetto a quelle consiliari e neppure a ciò può attribuirsi un significato univoco: per farlo occorrerebbe conoscere esattamente quale sia la prassi dell'Istituto nei confronti degli altri operatori in condizioni simili. In mancanza, è da ritenere che il sistema risponda alle esigenze dell'attività economica espletata.

Per quanto riguarda infine le garanzie, si rileva, di massima, una maggiore cautela nelle delibere consiliari rispetto a quelle presidenziali; intervenute, queste, più volte nelle more della attuazione delle prime. Per esempio, per riferirsi alle ultime operazioni, la Cassa Centrale concesse al VASSALLO 140 milioni nel primo semestre del 1962, senza garanzie reali, mentre nel secondo semestre furono iscritte ipoteche, in base a decreti ingiuntivi.

. / .

- 8 -

E' da rilevare tuttavia che nella prassi bancaria vi è una sicura preferenza per le garanzie personali rispetto a quelle reali, sicchè, neppure in questo caso, può attribuirsi un preciso significato alla diversità dei procedimenti; che la fiducia non fosse mal riposta è, del resto, comprovato dalla sostanziale regolarità nei pagamenti dell'imprenditore.-

(gen. Angelo Dus)



D I C H I A R A Z I O N E

In merito al mio promemoria su CUSENZA Teresa pervenuto alla Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia in data 27.12.1963 tramite il Signor Generale Angelo DUS, fornisco le seguenti spiegazioni.

Occorre premettere che il documento fu da me intestato "promemoria", e non "rapporto", secondo il preciso e diverso significato da attribuirsi ai due termini nell'ambito delle indagini di polizia; l'uno, infatti, riflette comunicazioni a carattere informativo e riservato di notizie da sottoporre successivamente, ove necessari, a vaglio e controllo più accurati; l'altro, cioè il rapporto, costituisce una comunicazione su fatti accertati e suffragati, possibilmente, da prove.

Nel caso in esame, ricevuto incarico di condurre indagini su CUSENZA Teresa (allora non meglio identificata) attivai le fonti informative del mio reparto (nucleo di polizia tributaria di Palermo) raccogliendo così i dati e gli elementi contenuti nel "promemoria" in questione.

In calce al documento formulai riserva di riferire ulteriori eventuali notizie sull'argomento, beninteso ove avessi potuto ottenerle conservando la riservatezza richiesta dalla natura della specifica ricerca. Dovetti però constatare che l'approfondimento della indagine avrebbe reso necessari accertamenti ufficiali che esulavano dal compito affidatomi, sicchè nessun'altra comunicazione fu fatta alla Commissione.

Quanto ho detto relativamente alla natura del documento ed allo scopo cui esso tendeva, dà ragione delle imprecisioni rilevate circa: la dizione "terreno" usata in luogo di "area edificabile"; la sola indicazione degli estremi di registrazione dell'atto di compravendita dell'immobile; l'espressione "a sua volta" usata con valore di contrapposizione personale (prof. CUSENZA Gaspare, da un lato, e VASSALLO Francesco, dall'altro) e non di correlazione causale.

Col. Giuseppe Vassallo

- 2 -


Quanto all'affermazione che il prof. CUSENZA "non fosse estraneo alle influenze della mafia locale", "pur non facendo ne parte nel senso letterale della parola", va annotato che ciò era, all'epoca del promemoria, voce corrente, probabilmente generata dalle cospicue aperture di credito ottenute dal VASSALLO presso la Cassa Centrale di Risparmio V.E..

In verità, sulla base dell'attuale conoscenza della situazione ritengo di potere ora precisare che tra il prof. CUSENZA e il VASSALLO siano intercorsi normali rapporti d'affari nel settore del credito bancario, cui rimasero estranee le pressioni dell'ambiente mafioso locale.

L'altra affermazione che gli eredi del prof. CUSENZA continuarono a tenere rapporti d'affari con VASSALLO Francesco fu motivata sia da quanto apprendemmo circa gli acquisti di appartamenti effettuati nel corso del 1963 dalle figlie del prof. CUSENZA, e sia dall'esistenza del noto libretto al portatore.

Roma, li 30 dicembre 1966

(Col. Giuseppe Lapis)



Roma, 24 gennaio 1967

All'On. Presidente
della Commissione parlamentare d'inchiesta
sul fenomeno della mafia in Sicilia

R O M A

Confermo quanto ho già dichiarato con la nota inviata a codesta On. Commissione in data 30 dicembre 1966.

In ossequio, poi, alla verità debbo precisare che alle ragioni esposte per il mancato approfondimento delle indagini concorse la circostanza del mio successivo trasferimento a Napoli, avvenuto qualche mese dopo cosichè non ebbi ulteriore occasione di interessarmi della pratica.

Aggiungo, altresì, che l'affermazione relativa ad influenze mafiose sulla personalità del Prof. CUSENZA che sarebbero risultate da "voci correnti", deve intendersi come vaghe informazioni, senza possibilità di controllarne la fondatezza.

Debbo far presente, inoltre, che in occasione di un recentissimo viaggio fatto a Palermo, per motivi d'ufficio, ho voluto, questa volta personalmente, attingere ulteriori chiarimenti in argomento; in ambienti qualificati ho avuto notizie, che ritengo attendibili, escludenti qualsiasi influenza da parte di elementi mafiosi sul Prof. CUSENZA, nello svolgimento delle sue funzioni di Presidente della Cassa di Risparmio V.M. di Palermo.

(Col. G.d.M. Giuseppe LIPIS)

Col. Giuseppe Lipis


VERBALE DI ISTRUZIONE

L'anno millenovecentosessanta~~se~~^{otto}, il giorno...¹⁰ del mese di Gennaio..., nella sede della Commissione in Roma; Avanti di Noi, On. Sen. D. PAFUNDI..., On. Sen. G. BERGAMASCO, On. Sen. A. MORINO..., On. Sen. F. SPEZZANO..., On. R. RUSSO SPENA..., all'uopo delegati;

A seguito di invito della Commissione,
E' comparso... LAEIS Giuseppe..., nato a Valguarnera (Enna)..., il 7 aprile 1907, residente in Palermo, Via Lombardia n. 29..., di professione Col. della G.G.F.F. in pensione il quale, ammonito dell'obbligo di dire la verità ed invitato a prestare giuramento con la formula e ai sensi degli artt. 357 e 449 C.P.P., presta il giuramento stesso pronunciando le parole: "Lo giuro".

Successivamente dichiara:

"Al mio comando, Nucleo di Polizia Tributaria di Palermo, pervennero richieste da parte dell'allora Colonnello DUS, di informazioni su una certa CUSENZA Teresa. La richiesta fu passata all'organo competente e cioè alla Sezione "I" (informazioni). Ritardando da parte della Sezione "I" la risposta, la sollecitai e così mi fu riferito che nei nostri archivi, sia generali sia del Ser




./.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

2.

vizio "I", non risultava nessuna scheda intestata a CUSENZA Teresa; d'altra parte, si era ricercata la predetta anche nell'anagrafe comunale e così erano risultate più persone con lo stesso nome. L'ufficiale comandante della Sezione "I" arrivò a concludere che poteva trattarsi di CUSENZA Teresa, figliuola del Presidente della Cassa di Risparmio "Vittorio Emanuele III", già defunto. Convenuto che su quella direzione bisognava espletare le indagini, si incominciò a rilevare ogni utile notizia che non si ebbe, peraltro, il tempo di approfondire, per le sollecitazioni che pervenivano dall'allora colonnello DUS. In via interlocutoria, fu fatto il punto della situazione come allora sembrava delinearsi e la stessa Sezione "I", preparò un semplice promemoria, al quale non si voleva dare alcuna ufficialità, ma solo la caratteristica di una informativa provvisoria per il Colonnello DUS. Per un riguardo al predetto ufficiale, il promemoria venne firmato, mentre di solito, su carta della specie, la firma viene omessa. Il promemoria, per quanto ricordo, prevedeva un'ulteriore sviluppo; tuttavia, sia per più impellenti servizi che si erano dovuti affrontare poco dopo (fra i quali taluni richieste dallo stesso Colonnello DUS), sia per il mio successivo trasferimento, avvenuto per promozione, al Comando del più importante Nucleo di Napoli, l'ulteriore sviluppo al quale ho accennato non potè più da me essere seguito e curato.



./.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

3.

Successivamente, io fui chiamato dal Sig. Presidente della Commissione d'inchiesta sulla Mafia, anzi, preciso che fui invitato a Roma dal Generale DUS il quale mi chiese se ero in grado di meglio chiarire qualche espressione contenuta nel promemoria e che era sembrata piuttosto oscura. L'espressione in questione si riferiva alla circostanza che "il Prof. Gaspare Cusenza, pur non facendone parte nel senso letterale della parola, pare non fosse estraneo alle influenze della mafia locale".

Chiarii al Generale DUS che io avevo inteso, al momento in cui il promemoria mi era stato presentato, come la necessità per un presidente di Banca di avere contatti con tutti gli operatori economici della zona, fra i quali certamente moltissimi appartenenti alla mafia. In realtà, debbo riconoscere che la frase non era stata espressa con molta chiarezza e si prestava a qualche equivoco. Accompagnato dal Generale DUS dal Sig. Presidente della Commissione Anti-mafia, espressi anche a questi tale opinione. Tuttavia Tale mia dichiarazione fu rilasciata per iscritto indirizzandola al Sig. Presidente.

Ad domanda del Presidente: confermo oggi quanto ebbi a dichiarare al Presidente della Commissione, per iscritto. E oggi sono ancora in grado di aggiungere che, per mio scrupolo, ho esteso di mia iniziativa le mie indagini nei vari ambienti che più potevano essere a contatto con il Sen. Cusenza, sen-

[Handwritten signatures and initials]

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

4/


tendo altre persone sulle quali, per la loro personalità, nutro la più ampia fiducia.

A domanda del Sen. Spezzano: "Come già ho detto, il promemoria fu redatto dal Servizio "I" e il relativo carteggio certamente si trova, in apposito fascicolo, nell'archivio del Servizio "I" del Nucleo Regionale di P.T. di Palermo". Il Senatore Spezzano chiede al teste come spiega il fatto personalmente di aver egli interpretato/oggi una frase che afferma non aver redatto a suo tempo di persona.

Il teste risponde: "Le trattazioni che vengono portate alla firma non vengono passate, soprattutto le pratiche di tanta importanza, senza una ~~per~~ breve discussione. Evidentemente, seppure non ricordo con esattezza i particolari di questa pratica, tale discussione ci fu anche in questo caso. In ogni modo, ricordo che in pratica era uno sviluppo in corso di perfezionamento da restare fra un comando e l'altro della Guardia di Finanza e si era ben certi che alla conclusione definitiva ogni parola sarebbe stata soppesata ed ogni concetto perfezionato."

Il Senatore Spezzano contesta al teste le contraddizioni fra le singole affermazioni del primo promemoria, le dichiarazioni rese al Generale Dus e le dichiarazioni rese al Presidente e chiede di sapere quali fatti nuovi siano avvenuti per modificare a distanza di 24 giorni le dichiarazioni rese al Generale Dus.

[Handwritten signature]



./.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

5.

Il Presidente invita il teste a spiegare il perchè di tali contraddizioni.

Il teste dichiara: "Evidentemente, per non essere stati esposti fatti concreti o quanto meno a noi risultanti al momento della redazione del più volte citato pro memoria, si erano raccolte solo voci, propriamente quelle voci che avevano portato alla formulazione del poco chiaro periodo contenuto nello stesso."

Il Sen. Spezzano chiede di sapere in che periodo il teste si sia recato in Sicilia per ulteriori indagini sui fatti e se questo sia avvenuto di propria iniziativa o per disposizioni ricevute e da chi.

Il teste risponde: "Nessuno mi diede ordini o mi fece richiesta perchè io andassi in Sicilia a fare nuove indagini e, d'altra parte, io non vi avrei potuto avere alcun interesse. In una delle tante occasioni che per il passato mi hanno portato a Palermo per testimoniare davanti al Tribunale, io volli, presentandome anche l'occasione, approfondire la questione Cusenza, per risolverla sia pure moralmente in un senso o nell'altro.

Non sono in grado di precisare il periodo esatto in cui ciò avvenne, ma certamente sul finire del 1966. Riferii le risultante ciò che appresi al Generale DUS il quale mi accompagnò dal Presidente.

Il Senatore Spezzano chiede di conoscere perchè il teste avute le nuove informazioni assunte di sua iniziativa non senti il bisogno di comunicarle alla Commissione o ai suoi superiori.

Il teste risponde: " Ritengo che con la dichiarazione che rilasciai al Generale DUS, col quale si coordinavano tutte le azioni,

Spezzano

Il Presidente

IL PRESIDENTE

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

6.


Chiarisco meglio la parola coordinavano, nel senso che da lui ci pervenivano le richieste di servizi da effettuare e a lui si trasmettevano tutte le risultanze, senza che mai - e ciò vale per qualsiasi servizio e non soltanto per il caso in esame - abbia influenzato le situazioni) aveva assolto ad ogni mio dovere. Come risulta dalla data apposta alla dichiarazione che in quella occasione rilasciai, ciò avvenne il 30 dicembre 1966.

A domanda del Senatore Spezzano: "Se non fossi stato richiesto dal Generale DUS le successive informazioni da me raccolte le avrei conservate presso di me senza poichè non modificavano sostanzialmente quanto io avevo già sostenuto nel primo memoriale".

A domanda del Sen. Spezzano e del Presidente: "Una delle persone che mi informò su Cusenza, in modo da escluderne ogni responsabilità, fu il Dott. Nicola CAVADI, funzionario della Cassa di Risparmio e, pertanto, in grado di conoscere la situazione; più recentemente anche il Colonnello medico Stefano ABBADESSA, profondo conoscitore dell'ambiente medico, per essere palermitano, mi espresse analoga opinione.

A domanda del senatore Spezzano: "Io sono andato in pensione nell'aprile 1967".

Del che il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto.

 *Roberto Giuseppe Scarpis*
[Signature]

VERBALE DI ISTRUZIONE

L'anno millenovecentosessant~~at~~^{otto}~~at~~²³, il giorno.....del mese di....., nella sede della Commissione in Roma; Avanti di Noi, On..... Sen. D. Pafundi....., On..... Sen. G. Bergamasco, On..... Sen. F. Spezzano....., On..... Sen. A. Morino....., On..... R. Russo Spina..... all'uopo delegati;

A seguito di invito della Commissione,

E' comparso..... DUS Angelo..... nato a..... Trieste....., il 14.12.1908, residente in..... Roma....., di professione Generale GQ.FF.....;

il quale, ammonito dell'obbligo di dire la verità ed invitato a prestare giuramento con la formula e ai sensi degli artt. 357 e 449 C.P.P., presta il giuramento stesso pronunciando le parole: "Lo giuro".

Successivamente dichiara:

Quando mi venne richiesto di dare informazioni su CUSENZA Teresa ed in particolare per quanto riguardava un libretto di risparmio che era stato trovato presso il VASSALLO, rivolsi la medesima domanda al Com/te del Nucleo di P.T. di Palermo. Il Com/te della P.T. era il Ten.Col. LAPIS e mi rispose con un "promemoria" di servizio che trasmisi in originale alla Commissione.

Alla fine del 1966 venni richiesto dal Sig. Presidente della Commissione di fornire ulteriori chiarimenti sui fatti risultanti dal promemoria del Col. LAPIS del 27.12.1963.




2.


COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

Convocai a Roma il Colonnello LAPIS il quale mi rilasciò in data 30.12.1966 la dichiarazione allegata alla nota 1/SS I del 2.1.1967. Come seconda attività esaminai in base ai documenti in possesso della Commissione quale fosse stata la posizione del CUSENZA rispetto al VASSALLO, tenendo conto che erano in discussione gli atti compiuti dal CUSENZA, quale Presidente della Cassa di Risparmio. Questa seconda attività è un estratto della relazione su Francesco VASSALLO che il Comitato di Credito sta predisponendo.

Le conclusioni costituiscono una interpretazione personale degli atti esistenti presso la Commissione.

Successivamente, dato che la dichiarazione del Colonnello LAPIS si prestava in qualche punto a dubbi, su richiesta del Sig. Presidente della Commissione, convocai nuovamente il Colonnello LAPIS il quale, dopo aver parlato con me, rilasciò al Presidente la dichiarazione allegata agli atti in data 24.1.1967.

Fatto, letto, sottoscritto.



The image shows a handwritten signature in dark ink, which appears to be 'Angelo...'. To the left of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'IL PRESIDENTE' at the top and 'COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA' around the bottom edge. The signature overlaps the bottom part of the stamp.